

Sent. n. 19106/09
del 10 dicembre 2009

N. 4929/08 Reg. Gen. Trib.
N. 30298/07 N.R. P.M. (Mod. 21)
N. 6118/07 N.R. GIP (Mod. 20)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

V SEZIONE PENALE

composto dai Sigg. Magistrati:

Dott.	Lorella TROVATO	Presidente
Dott.	Vincenzina GRECO	Giudice
Dott.	Silvia CLERICI	Giudice


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro:

CORONA Fabrizio nato a Catania il 29.3.1974, libero, presente,
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe LUCIBELLO
con studio in Milano, via S. Barnaba n. 39.

BONATO Marco nato a Milano il 30.7.1974, libero, assente,
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro FRUGONI
con studio in Milano, via Larga 8.



Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN **CANCELLERIA**

il 14/MARZO/2010

VISTO

Milano, il

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

IMPUTATI

a) CORONA Fabrizio e BONATO Marco

delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 629 cp, perché, in concorso tra di loro, avendo il Corona la disponibilità di alcune foto scattate da **PENSA Fabrizio Stefano Luca detto Bicio e MUCI Luca**, fotografi professionisti legati da un rapporto di collaborazione professionale con la società Corona's di cui è titolare lo stesso Fabrizio CORONA, immagini che ritraevano il predetto giocatore in compagnia di una donna all'uscita del locale discoteca "HOLLYWOOD" di Milano, dava incarico a **Marco Bonato**, suo dipendente e stretto collaboratore d'azienda di contattare **COCO Francesco**, giocatore allora in forza alla società F.C. Internazionale iscritta al campionato nazionale di calcio di serie A e di informarlo, incumbente cui il BONATO provvedeva, dell'esistenza di alcune foto di cui erano in possesso che, a detta dello stesso CORONA, lo avrebbero ritratto insieme ad un transessuale o comunque un individuo che per tale poteva essere spacciato e pertanto definite "allucinanti", rappresentando e quindi minacciando che se non fosse stata loro pagata la somma di euro 6000,00, lo stesso materiale sarebbe stato fatto pubblicare nei giornali di gossip e di diffusione mediatica di tipo scandalistico, in tal modo costringendo **COCO Francesco** a pagar loro la somma di euro 6.000 mediante consegna di un assegno bancario che il Corona riceveva in Milano, per il tramite di Bonato realizzando un ingiusto profitto con pari danno per la parte offesa;

Fatto commesso in Milano nel settembre del 2006.

b) CORONA Fabrizio,

per il reato previsto e punito dagli artt. 56 e 629 cp, perché, mediante atti idonei e univoci consistiti nel minacciare il calciatore **COCO Francesco**, atleta allora in forza alla società TORINO Calcio iscritta al campionato nazionale di calcio di serie A, di divulgare e pubblicare nei giornali di gossip e di diffusione mediatica di tipo scandalistico ed anche in Inghilterra, del materiale fotografico confezionato nel mese di novembre 2006 e di cui si era procurato la disponibilità acquistandolo da persone ignote, che ritraeva detto personaggio all'interno del locale AMNESIA in Milano in compagnia di altri uomini a torso nudo, nel corso di una festa cui partecipavano prevalentemente dei transessuali, insinuando il CORONA che "...erano foto brutte e che doveva stare attento perché era un momento difficile e critico della sua carriera professionale e che proprio in un momento come questo l'uscita di tali foto poteva danneggiare la sua carriera e il suo ingaggio da parte di altre squadre, aggiungendo altresì che gli scatti erano destinati al mercato inglese proprio nel momento in cui COCO stava per firmare con il Manchester...", tentava di costringere il menzionato atleta a pagare indebitamente la somma di 10.000 euro, si da procurarsi l'ingiusto profitto patrimoniale corrispondente al predetto importo con pari danno per la parte offesa, non riuscendo nell'illustrato proposito criminoso per cause indipendenti dalla loro volontà.

Commesso in Milano nel gennaio 2007

c) CORONA Fabrizio, MORA Dario (detto Lele), BONATO Marco

per il reato previsto e punito dagli artt. **110, 56, 629 cp**, perché, mediante atti idonei ed univoci consistiti,

per il primo, nel procurarsi la disponibilità di un servizio fotografico realizzato nel corso di una festa privata all'interno del locale Pacha in Riccione che ritraeva, senza il suo consenso, **Marco MELANDRI**, motociclista professionista iscritto al campionato mondiale classe MOTO - GP accanto alla pornostar Brigitta BULGARI,

nel minacciare **VERGANI Alberto Luigi**, manager del predetto pilota, di far pubblicare dette foto su giornali di *gossip* e altri mezzi di diffusione mediatica di tipo scandalistico, rappresentando altresì il grave danno all'immagine ed al decoro professionale che la pubblicazione delle predette fotografie avrebbe procurato a detto pilota, minacciando altresì di diffondere unitamente alle foto, la falsa notizia che le stesse erano state scattate nella notte che precedeva la celebrazione del Gran Premio del Mugello, gara nella quale lo stesso MELANDRI era incorso in un fuori pista, con ciò rappresentando il danno che il menzionato motociclista avrebbe potuto ricavare con riguardo soprattutto ai propri contratti di sponsorizzazione,

per il secondo nel rappresentare al predetto VERGANI Alberto Luigi l'opportunità di pagare quanto richiesto dal CORONA, sebbene ridimensionando la cifra ad euro 5000,00,

per il terzo nel dare esecuzione all'incarico ricevuto dal CORONA di consegnare ed illustrare il predetto materiale al VERGANI,

in concorso tra di loro, tentavano di costringere MELANDRI Marco (per il tramite del suo manager) a corrispondere in loro favore, quale somma non dovuta quella di 10.000 euro, in modo da procurarsi l'ingiusto profitto patrimoniale corrispondente alla dazione del denaro, non riuscendo nell'illustrato proposito criminoso per cause indipendenti dalla loro volontà.

Fatto commesso in Milano nel maggio/giugno del 2006.

d) CORONA Fabrizio

per il reato previsto e punito dagli artt. **56 e 629 cp** perché mediante atti idonei ed univoci consistiti:

nel recarsi unitamente alla sua troupe e munito di telecamera a Torino in via Nizza presso l'abitazione di **BROCCO Donato**, soggetto transessuale dedito alla prostituzione noto con lo pseudonimo di **PATRIZIA B.**, di cui era noto il fatto di essere stato sorpreso insieme all'imprenditore **Lapo ELKANN** con cui aveva trascorso una notte e consumato sostanza stupefacente del tipo cocaina, circostanze per le quali il predetto ELKANN era stato successivamente ricoverato in ospedale a seguito di un grave malore;

nel richiedere in quella sede a BROCCO Donato la concessione di un'intervista sui fatti occorsi in quella notte e comunque il diritto di gestire in regime di esclusiva ogni sua dichiarazione o altra utile notizia promettendogli in corrispettivo il pagamento della somma di euro 50.000,00, a seguito del quale accordo provvedeva ad accompagnare BROCCO Donato all'interno di una stanza dell'Hotel Plaza in Milano;

nel riferire telefonicamente a Marco DURANTE, titolare dell'Agenzia "PRESS" del gruppo "FIAT", responsabile delle pubbliche relazioni del predetto gruppo societario e, per lui anche a MIGLIARINO Simone, a sua volta responsabile del settore comunicazioni del medesimo gruppo industriale, **che "quella notte con Lapo Elkann era un transessuale che era sotto loro contratto, in quanto loro agenti di questo transessuale, e che aveva dato l'esclusiva all'agenzia "Corona" di qualsiasi cosa, video, fotografico ed interviste"**. E ancora **.. "Noi abbiamo una intervista**

di questa... di questo transessuale"...abbiamo l'intervista di questo transessuale, dove dichiara tutto quello che è successo quella notte" e che "...Lapo Elkann faceva i pompini a questo transessuale, che Lapo Elkann gli piaceva prenderselo nel culo, che... che quella sera lì... che non era la prima volta che andava lì...

nel prospettare alla predetta persona e per suo tramite ai dirigenti della società FIAT, la pubblicazione o comunque divulgazione di detta intervista nella sua forma integrale, arricchita dai particolari a sfondo sessuale che avevano caratterizzato l'incontro notturno tra Lapo ELKAN e BROCCO Donato, peraltro in concomitanza della degenza dello stesso ELKAN in ospedale;

nel richiedere quale importo per non divulgare il predetto materiale la somma di euro 200.000,00

tentava di costringere la direzione aziendale della società Fiat, **nella persona di MIGLIARINO Simone** a corrispondere in suo favore, quale somma non dovuta, quella di 200.000,00 euro con pari danno per la persona offesa, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla propria volontà;
fatto commesso in Milano nell'ottobre del 2005

e) CORONA Fabrizio, MORA Dario (detto Lele)

per il reato previsto e punito dagli artt. **110, 56, 629 cp**, perché, in concorso tra loro, mediante atti idonei ed univoci, ponendo in essere le seguenti condotte:

MORA Dario detto Lele

nell'indirizzare opportunamente l'offerta ricevuta da **BARRESI Lucio**, allora direttore delle pubbliche relazioni presso il Casinò di Campione di Italia e pertanto estraneo ad ogni attività di realizzazione, procacciamento o vendita di servizi fotografici, che lo informava di essere in possesso e interessato alla vendita al miglior offerente di alcune foto che ritraevano **ADRIANO Leite Ribeiro**, atleta in forza alla società Internazionale F.C., squadra che disputava il campionato nazionale di calcio di serie A, all'interno della propria abitazione in Como insieme ad alcune giovani donne nel corso di una grigliata "**...perché ho in mano delle fotografie inequivocabili di Adriano in un festino con donne mezze nude, lui a torso nudo... fotografate dentro in una casa. Cosa gli posso chiedere a Corona? E ancora" Minchia ma devono essere terribili e ste foto ... culi e tette di fuori dentro in casa roba pesante ... roba da copertina**"

nel rassicurarlo, il MORA, sulla possibilità di realizzare un guadagno dalla vendita delle foto "**Tu vieni qua, me le fai vedere, chiamiamo davanti a te e ti dico quanto ti danno,**"

nel procurargli infine un incontro con Corona a Campione di Italia ove si sarebbe perfezionata la consegna delle foto verso pagamento da parte del Corona della somma di euro 7000,00. in favore del BARRESI

Corona Fabrizio,

nel diffondere abilmente e con diversi contatti la notizia dell'esistenza di dette foto: "**...Un mio fotografo mi ha portato, ieri sera, delle foto allucinanti.. allucinanti... di Adriano.....con puttane.. sdraiato per terra..c'è roba che sembra droga...allucinanti. Ma veramente.. veramente allucinanti..."** (dialogo del 7 ottobre 2006 con Marco BARZAGHI), e ancora "**..ma lui ma lui c'è ne una di lui sdraiato con gli occhi chiusi sul tavolo con tutta la roba bianca sul tavolo con questa che gli fotografa il cazzo...in pantaloncini ... c'è un'altra lui che abbraccia tutte e due che fuma come un pazzo c'è un coso di sale e poi nel piatto c'è cioè le foto son forti eh!**" (dialogo del 8 ottobre

2006 con tale Umberto) in modo da contattare o essere contattato dalle persone direttamente interessate, prospettando a questo punto sia ai vertici aziendali della società sportiva "F.C. Internazionale" **nella persona di Stefano FILUCCHI**, responsabile della sicurezza e delle relazioni esterne di detto Club, sia al calciatore **ADRIANO Leite Ribeiro** per il tramite di **AMARAL Franca Rafael** e **BOUSQUET Mauro** (entrambi *factotum* del giocatore) – di diffondere o comunque pubblicare su giornali di *gossip* e su altri mezzi di comunicazione mediatica delle fotografie che ritraevano il predetto ADRIANO, seminudo, all'interno della propria abitazione in Como in compagnia di alcune avvenenti donne (delle prostitute) in pose scandalistiche durante una festa privata, sottolineando a tal riguardo l'assoluta inopportunità della pubblicazione delle foto in esame a causa del momento difficile che lo stesso calciatore stava vivendo sia sotto il profilo atletico sia nei suoi rapporti con la società, minaccia ulteriormente aggravata dalla concreta indicazione dell'intento di alterare taluna delle foto, che raffigurava del sale da cucina cosparso su un tavolo, mediante l'inserimento di un'immagine riprodotte della polvere bianca in modo da farla sembrare cocaina;
in tal modo tentavano di realizzare un ingiusto profitto costringendo le menzionate persone oltre che la società sportiva "F.C. Internazionale", a pagare indebitamente una somma compresa tra i 30.000 ed i 40.000 euro, non riuscendo nell'illustrato proposito criminoso per cause indipendenti dalla loro volontà.
fatto commesso in Milano nell'ottobre del 2006

f) CORONA Fabrizio

per il reato previsto dall'art. **629 cp**, perché, procuratosi un servizio fotografico che ritraeva **GILARDINO Alberto**, calciatore allora in forza alla società Parma Calcio iscritta al campionato nazionale di serie A, in atteggiamenti intimi con una donna sia all'interno che nel parcheggio della discoteca "HOLLYWOOD" di Milano, con minaccia consistita nel prospettargli la pubblicazione su giornali di *gossip* e la diffusione mediatica di tipo scandalistico, di dette fotografie e sottolineando il danno all'immagine umana e professionale che sarebbe derivato allo stesso GILARDINO da tale diffusione, in particolare, in un momento della sua carriera che lo vedeva in trattative per il passaggio ad altri club della massima serie nazionale nonché al rapporto sentimentale con la propria fidanzata, costringendo il GILARDINO a pagare la somma di euro 6000, mediante emissione in suo favore di un assegno bancario, procurava a se stesso un ingiusto profitto patrimoniale, corrispondente alla somma estorta, con equivalente danno per GILARDINO Alberto.

Fatto commesso in Milano in data non meglio precisabile del 2004.

g) CORONA Fabrizio

per il reato previsto e punito dagli artt. **56 e 629 cp**, perché, avendo la disponibilità di un servizio fotografico realizzato da Ferdinando DALLA Porta, fotografo legato da un rapporto di esclusiva con l'agenzia CORONA'S, che ritraeva l'imprenditore **VACCHI Gianluca** mentre si trovava appartato e fuori dalla vista degli altri al largo di Porto Cervo in Sardegna a bordo della sua imbarcazione completamente nudo ed in compagnia della sua compagna l'attrice Ilaria SPADA, quest'ultima con il seno scoperto, mediante il tentativo consistito nel prospettare al predetto VACCHI la diffusione mediatica nonché la pubblicazione delle foto sui giornali di *gossip*, riferendogli testualmente "Ah.. sono foto pazzesche.. dove tu sei

in una, addirittura in erezione .." però se escono queste cose sono un po' forti insomma..", cercava di costringerlo a corrispondergli quale somma non dovuta quella di 10.000 euro, non riuscendo nell'illustrato proposito criminoso per cause indipendenti dalla sua volontà. *Fatto commesso in Milano nel luglio del 2006*

Conclusioni del Pubblico Ministero:

Per BONATO Marco assoluzione dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Per CORONA Fabrizio, riqualificati i capi A) e C) rispettivamente in estorsione e tentata estorsione semplice in concorso, dichiarata la responsabilità dell'imputato per tutti i reati a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, condanna alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione e 1.200,00 euro di multa, senza concessione delle attenuanti generiche. Esprime parere favorevole alla revoca del sequestro conservativo e alla devoluzione delle relative somme alla procedura fallimentare, come richiesto in data 18.11.2009 dalla curatela.

Conclusioni della difesa BONATO: assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. In subordine condanna al minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche. Pena sospesa.

Conclusioni della difesa CORONA: assoluzione da tutti i reati perché il fatto non sussiste. Si associa alla richiesta della curatela fallimentare circa la restituzione delle somme in sequestro.

MOTIVI

PREMESSA IN DIRITTO

Fabrizio CORONA è stato citato in giudizio per rispondere di sette fatti di estorsione, tentata o consumata, due dei quali in concorso con Marco BONATO, commessi ai danni di persone del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'economia, negli anni 2005 – 2007, nell'ambito della sua attività di titolare dell'agenzia fotografica CORONA'S srl.

I sette casi di cui è processo pongono i giudici di fronte ad una domanda essenziale: vendere od offrire in vendita fotografie (o, in un caso servizi giornalistici), alla persona che è in esse ritratta dà luogo al reato di cui all'art. 629 CP nella sua forma consumata o tentata?

Ovviamente questa è una domanda alla quale non può essere data una risposta univoca, in senso positivo o negativo, perché la soluzione dipende da una serie di circostanze che attengono alle modalità dell'offerta delle fotografie, alla persona da cui parte l'iniziativa della "compravendita", ai rapporti tra chi vende e chi compra, all'entità del prezzo richiesto, al contenuto delle fotografie stesse e alla loro liceità in base alla normativa civilistica e anche penalistica vigente. Solo una determinata qualità e combinazione di tali fattori è idonea ad integrare il delitto di estorsione.

E' opportuno iniziare dall'ultimo degli aspetti citati e fare una breve panoramica delle norme (e della loro interpretazione giurisprudenziale), deputate a regolare la diffusione di immagini che riguardano soggetti attraverso le stesse identificabili.

La legittimità dell'acquisizione e della diffusione di immagini si fonda su un complesso di norme che, da un lato, tutela i diritti fondamentali dell'individuo ritratto, quali quello alla riservatezza, all'onore, al decoro, alla reputazione, alla non discriminazione e all'immagine stessa e, dall'altro, garantisce il diritto all'informazione di tutti gli altri.

Al primo gruppo di norme appartengono:

- 1) gli artt. 10 cod. civ. e 96 e 97 legge n. 633 del 22.4.1941 (diritto all'immagine).
- 2) gli artt. 614 e 615 CP (diritto alla riservatezza);
- 3) l'art. 595 CP (diritto alla reputazione);

Sia al primo che al secondo gruppo appartiene il Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003, cioè il *Codice in materia di protezione dei dati personali* che, oltre a disciplinare il trattamento dei suddetti dati in conformità ai principi ispiratori della tutela dei diritti

fondamentali sopra richiamati, determina le situazioni in cui è consentita la divulgazione dei dati, in generale, e, in particolare, nell'ambito dell'attività giornalistica o di attività ad essa assimilabili.

Diritto all'immagine

L'art. 96 della legge 22.4.1941 n. 633 recita: <<Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente>>.

L'art. 97: <<Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è ricollegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico>>.

L'art. 10 Cod. Civ., che reca la rubrica "*abuso dell'immagine altrui*", stabilisce che <<Qualora l'immagine di una persona (...) sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa (...) l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni>>.

Già con sentenza n. 1503 del 6.2.1993 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è occupata della diffusione di immagini di persone note al pubblico e ha affermato: <<*Con riguardo alla particolare ipotesi di persona che possa definirsi notoria, la divulgazione diviene lecita, non in ragione dell'accertata notorietà del soggetto ritratto, ma soltanto e se e in quanto la diffusione dell'immagine risponda alle esigenze di pubblica informazione, seppure intesa in senso lato. Ne deriva che la divulgazione deve ritenersi giustificata da dette esigenze (e quindi lecita) quando la ragione della diffusione sia quella di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare le notizie che della stessa vengono date al pubblico; mentre è illecita quando, al contrario, il ritratto della persona celebre venga sfruttato a fini pubblicitari*>> (Era il caso della famosa fotografia che ritrae i due ciclisti COPPI e BARTALI che, durante una corsa, si scambiano una borraccia d'acqua, fotografia che era stata utilizzata per reclamizzare il marchio di biciclette "Legnano"). La Corte non specifica nella sua motivazione che cosa si debba intendere per "esigenze di pubblica informazione, seppure in senso lato" e, generalmente (anche nelle altre sentenze che riguardano la materia e che da qui in avanti si citeranno), non fornisce la nozione precisa di "interesse pubblico", del resto ben difficilmente circoscrivibile con termini che possano valere nella genericità dei casi. Il Tribunale ritiene che ovviamente vi sono vari livelli di interesse pubblico (come sembrano

lasciar trasparire anche le parole "in senso lato" dei giudici di legittimità): da quelli più tipicamente tali (come fatti della politica, dell'economia, della sociologia, ecc.), a quelli meno "impegnati" dello spettacolo e dei loro protagonisti. Per venire alla materia in cui il presente processo si muove, si può quindi affermare che anche certi aspetti della vita privata di persone famose nel campo dello sport e dell'economia, cioè quelli che hanno riflesso sulla loro attività, destano il legittimo interesse pubblico. Persegue tale interesse, ad esempio, la notizia che rivela se un calciatore, che gioca nella massima serie nazionale, compromette la buona riuscita degli allenamenti passando le notti in locali notturni e ciò anche per la valenza di esempio positivo che molti sportivi hanno nei confronti dei giovani, per i principi di lealtà, correttezza, regolarità ed impegno che la figura dell'atleta incarna. Analogamente si deve ritenere con riguardo ai personaggi dell'economia, specialmente se appartenenti ad imprese che operano ai massimi livelli nazionali, verso i quali il pubblico ha il legittimo interesse a conoscere fatti, quali, non tanto i gusti sessuali, ma l'abitudine all'uso di stupefacenti e alla vita notturna, che certo non depongono per l'efficienza e la serietà nella vita professionale del medesimo soggetto.

La sentenza n. 8838 del 13.4.2007 della III Sezione Civile della Suprema Corte ha ribadito lo stesso principio espresso dalla pronuncia del 6.2.1993; si legge, infatti, nella motivazione che <<la liceità della divulgazione dell'immagine in assenza di consenso – anche quando si tratti di persona nota – sussiste solo quando è rivolta a fini di pubblica informazione e non anche a fini pubblicitari>>.

E ancora, la Prima Sezione della Cassazione Civile, con sentenza n. 21172 del 29.9.2006, ha rilevato che: <<A norma dell'art. 10 CC e della legge n. 633 del 1941 n. 633, artt. 96 e 97, sul diritto di autore, l'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della medesima>>.

I giudici di legittimità si ispirano, quindi, a criteri particolarmente garantisti del diritto all'immagine, ritenendolo una delle espressioni dei diritti fondamentali della persona, sanciti dall'art. 2 della Costituzione. In proposito il Supremo Collegio, con la sentenza n. 6507 del 10.5.2001 della Terza Sezione Civile ha affermato: <<In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte cost. 184/1986, 479/87), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'art.2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto>>.

Diritto alla riservatezza

E' in primo luogo tutelato dagli artt. 614, 615 e 615 bis del Codice Penale.

Il primo garantisce l'invioabilità del domicilio, cioè dell'abitazione o di qualsiasi altro luogo di privata dimora di qualunque soggetto, vietando l'accesso a tali luoghi senza il consenso dell'avente diritto.

L'invioabilità del domicilio è diritto di spessore costituzionale e trova fondamento ed espressa affermazione nel primo comma dell'art. 14 della Costituzione: <<il domicilio è inviolabile>>. La tutela offerta dal legislatore è particolarmente avanzata. Infatti, il secondo comma del citato art. 14 vieta la possibilità di ispezioni e perquisizioni da parte

dell'autorità giudiziaria o dettate da motivi di sanità, incolumità pubblica o da fini economici o fiscali che non siano quelle espressamente previste dalla legge ed eseguite con le modalità da essa disciplinate.

La violazione di tali dettami assurge a condotta penalmente rilevante; l'art. 615 CP punisce, infatti, con la pena della reclusione da 1 a 5 anni <<il pubblico ufficiale che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni si introduce o si intrattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente>>. Sanzione minore è prevista (al secondo comma dell'art. 615) quando <<l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge>>.

L'inviolabilità del domicilio è garantita non solo dalle ingerenze fisiche di terzi, ma da tutte quelle interferenze che consentano, mediante l'uso di idonei strumenti, di carpire notizie od immagini attinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi di cui all'art. 614 CP. L'art. 615 bis CP, infatti, punisce <<chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente>> dette notizie o immagini (I comma) ed anche chi <<rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico>> il medesimo tipo di immagini e notizie (II comma).

In una visione più generale, più completa e più adeguata all'esigenze contemporanee della tutela del diritto alla riservatezza sono dapprima intervenuti la legge n. 675/1996 e il Decreto Legislativo n. 171/1998 e, successivamente, il D.lvo 30.6.2003 n. 196, che ha abrogato e sostituito le norme previgenti.

In proposito va rilevato che senza dubbio le immagini fotografiche e le notizie attinenti alla sfera individuale di ciascuno rientrano nel concetto di "dato personale" di cui all'art. 4 lett. b) del Decreto Legislativo da ultimo citato e la loro acquisizione e diffusione in quello di "trattamento" di cui al predetto art. 4, lett. a). Il "dato personale" viene, infatti, definito dalla norma in questione << qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale>> e il "trattamento": << qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati>>.

La legge garantisce la tutela dei dati personali a <<chiunque>> (art. 1 D.lvo n. 196/2003), <<nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali>> (art. 2).

La modalità della tutela del soggetto rispetto al trattamento dei propri dati personali è stabilita innanzitutto dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo attraverso lo strumento del <<consenso dell'interessato>>, che va espresso in determinate forme. L'art. 24 prevede, peraltro, una serie di eccezioni al consenso, che riguardano i casi in cui è necessario trattare i dati personali in base ad obblighi di legge o per adempiere ad obbligazioni contrattuali, ovvero quando i dati sono già contenuti in elenchi, registri o atti pubblici conoscibili da chiunque, o se si tratta di consentire lo svolgimento di attività economiche, o di salvare la vita o l'incolumità di terzi, ovvero se i dati sono necessari per lo svolgimento di investigazioni difensive o per perseguire il legittimo interesse della persona a cui i dati si riferiscono o di un terzo destinatario dei dati e, infine, quando la raccolta dei dati è effettuata da associazioni con esclusivi scopi scientifici, culturali e statistici. Peraltro in alcuni di questi casi è autorizzato il trattamento, ma non la diffusione dei dati personali.

Particolare attenzione il D.lvo n. 196 pone ai c.d. "dati sensibili" definiti dall'art. 4 lett. d) come <<i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>>. Le garanzie offerte a protezione dei dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 25 dello stesso decreto legislativo, oltre che il consenso dell'interessato, <<l'autorizzazione del Garante>>. Anche per i "dati sensibili" vi sono, comunque, delle eccezioni che escludono, in alcuni casi, sia la necessità del consenso, che quella di autorizzazione del Garante (art. 26, comma III) e, in altri, solo la necessità del consenso, ferma rimanendo l'autorizzazione del Garante (art. 26, comma IV). Rimane, comunque, sempre esclusa la possibilità di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (comma V, art. 26).

Ovviamente il legislatore, nell'emanare il decreto n. 196, si è reso conto che occorreva contemperare le esigenze di riservatezza dei singoli, tutelate da una normativa così restrittiva, con il **diritto di cronaca e di critica**, anch'esso a fondamento costituzionale (art. 21).

Così l'art. 136 del D.lvo n. 196/2003, recante la rubrica <<Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero>, ha innanzitutto indicato il campo di operatività delle norme che contengono eccezioni rispetto alla disciplina generale, stabilendo che <<le disposizioni

del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica>>.

E' il caso di rilevare fin d'ora che nella tutela dell'art. 136 deve ritenersi compresa qualsiasi attività strumentale a quella giornalistica e di manifestazione del pensiero, come è quella dei fotografi e delle agenzie fotografiche, che spesso forniscono un contributo essenziale per la creazione del prodotto finale: l'informazione.

Il successivo art. 137 ha stabilito, al suo primo comma, che, quando si è nel campo dei trattamenti di cui all'articolo 136, non si applicano le disposizioni del codice di protezione dei dati personali relative all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26 (oltre che altre garanzie e limitazioni che qui non interessano). Inoltre, che <<Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26>> (art. 137, II comma). Infine che <<In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico>> (art. 137, III comma).

L'essenzialità dell'informazione, rispetto alla notizia che viene diffusa, è requisito fondamentale per la liceità della divulgazione giornalistica e per l'esonero dal consenso dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante. Tale concetto è non solo ribadito dall'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, che è uno degli allegati al decreto legislativo in esame, e che in tal modo assume valore normativo, ma anche sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr sentenze n. 16145 del 05/03/2008 e n. 23086 del 24.4.2008 della Terza Sezione Penale della Cassazione e sentenza n. 7607 del 31.3.2006 della Terza Sezione Civile).

Va, infine, ricordato che anche il D.lvo n. 196/2003 prevede, all'art. 167, illeciti di rilevanza penale per chiunque (al fine di trarne un profitto o di recare ad altri un danno) procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto agli artt. 18, 19, 23, 126 e 130 dello stesso testo di legge. Ma si è qui al di fuori dal campo del trattamento dei dati in ambito giornalistico. Gli artt. 18, 19, 23, 126 e 130 si occupano, infatti, del trattamento dei

dati da parte di enti pubblici o privati che operano nella sfera imprenditoriale – economica, ovvero mediante comunicazioni elettroniche.

Diritto alla reputazione

Tutte le norme fin qui citate, seppure aventi finalità diverse, finiscono per espandere la loro tutela anche sul diritto alla reputazione. Del resto i diritti della persona che qui ci occupano attengono ad aree parzialmente sovrapposte.

Le norme cardine a difesa del diritto alla reputazione sono quelle contenute negli artt. 595, 596 e 596 bis CP, sulle quali si innesta la Legge sulla Stampa n. 47 dell'8.2.1948 e la legge n. 223 del 6.8.1990 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo (che modificano ed aggiungono sanzioni all'art. 595 CP e ne indicano i destinatari).

Quello che qui rileva osservare è che il principio generale del rispetto della reputazione altrui, la cui lesione dà luogo al reato di diffamazione, subisce un'importante deroga sia nella possibilità di provare la verità del fatto (pur lesivo della suddetta reputazione) prevista dall'art. 596 CP, sia nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. Sono ormai risalenti le sentenze della Corte di Cassazione che attribuiscono efficacia di esimente (ai sensi dell'art. 51 CP) al diritto di critica che è proprio dell'attività giornalistica e di manifestazione del pensiero in genere, esimente che va al di là delle limitate possibilità della c.d. *exceptio veritatis* disciplinata dall'art. 596 CP e che permette di provare, in ogni caso, la verità dei fatti attribuiti ad una determinata persona, sempre che gli stessi rivestano interesse pubblico (Cass. Pen. Sez. V, sentenze n. 7648 del 4.5.1999 e n. 866 del 29.1.1991).

Dal complesso delle norme e delle interpretazioni fin qui esposte si ricavano alcuni fondamentali principi che risulteranno utili per valutare i fatti del presente processo:

- le immagini relative alle condotte tenute in pubblico possono essere sempre oggetto di diffusione, anche quando ledono la reputazione (a cui evidentemente il soggetto interessato non tiene e salve le precisazioni di cui sotto) non essendo, per definizione, lesive della privacy.
- Le immagini di condotte tenute in luoghi privati non possono mai essere diffuse e pubblicate, nemmeno se sono di interesse pubblico, a meno che non vi sia il consenso dell'interessato. Si noti che qui operano due piani distinti del consenso. Questo deve riguardare sia l'acquisizione di immagini attinenti alla vita dei singoli

nella propria abitazione, sia la loro successiva diffusione. Ad esempio, si possono scattare fotografie tra amici nella casa di uno di loro (evidentemente con il consenso di tutti), ma questo non autorizza chi le ha scattate a pubblicarle. A maggior ragione non si possono diffondere immagini carpite in luoghi di privata dimora, mediante l'introduzione "clandestina" o contro la volontà dell'avente diritto. La lesione di una tale sfera di riservatezza è, infatti, consentita solo all'Autorità Giudiziaria, di Polizia o Amministrativa, solo per specifiche finalità (diverse dalla divulgazione di notizie) e solo nel rispetto di determinate procedure stabilite per legge.

- le immagini, acquisite nel rispetto delle regole finora esposte, pur lesive della reputazione personale, possono essere divulgate nell'esercizio del diritto di cronaca, purchè corrispondenti al vero, di interesse pubblico e sempre che i modi usati non siano di per sé stessi lesivi della reputazione.
- Quanto alle informazioni su condotte altrui, queste godono dello stesso grado di tutela delle immagini se ottenute con mezzi di ripresa visiva o sonora (perché ricadono sotto le previsioni degli artt. 10 C.C., 96 e 97 L. n. 633/1941 e 615 bis CP); sono, invece, divulgabili se recepite in altro modo non vietato dalla legge (ad esempio tramite il racconto di un fatto da parte di uno dei protagonisti o di una persona che vi ha assistito), sempre che siano di interesse pubblico, essenziali per la conoscenza del fatto stesso e diffuse con modalità non in se stesse lesive della reputazione altrui (artt. 137 D.lvo n. 196/2003 e 595 CP).

Per tornare all'argomento che più direttamente interessa il presente processo occorre rilevare che la violazione delle norme finora illustrate, di per sé non è condizione né necessaria, né sufficiente affinché nelle ipotesi di c.d. "ritiro", da parte dell'interessato, dietro compenso, di immagini e di informazioni che lo riguardano, si possa ravvisare il reato di estorsione.

La condotta estorsiva (minaccia finalizzata ad un profitto ingiusto) può essere, infatti, tenuta anche mediante immagini acquisite e pubblicabili lecitamente, ma che si intende poi utilizzare per fini diversi dalla loro diffusione, secondo i comuni canali mediatici e di informazione; d'altro canto, anche se le immagini sono illecite, non basta proporre il loro ritiro per integrare la fattispecie di cui all'art. 629 CP, ma occorre che la proposta abbia le caratteristiche della minaccia.

Occorre, peraltro, osservare che la illiceità delle immagini e delle informazioni e il conseguente divieto normativo di pubblicarle non fa venir meno l'effetto intimidatorio della minaccia sulla persona offesa, perché quest'ultima è consapevole (per esperienza quotidiana che ognuno di noi fa), che il divieto legislativo suddetto non corrisponde, nei fatti, all'impossibilità di pubblicazione. Sarebbe come dire, nel caso più classico di estorsione, cioè quello della richiesta di una somma di denaro a fronte di minacce che riguardano l'incolumità personale del soggetto passivo, che una tale minaccia non ha valenza intimidatoria perché l'omicidio e le lesioni personali sono vietate dalla legge.

Quello che la normativa finora esaminata ci consente di affermare è, invece, che la raccolta di immagini e informazioni, senza il consenso della persona interessata, è lecita solo se effettuata nell'ambito di determinate attività e se finalizzata alla diffusione per esigenze di pubblica informazione. Soltanto in questo contesto il soggetto ha diritto di ricavare un profitto dalle fotografie o dai dati di cui dispone. Ma, l'utilizzo di questi per la vendita alle persone coinvolte (come già osservato dal GIP nel decreto che ha disposto il giudizio a carico degli odierni imputati), è una pratica al di fuori delle regole dal D.lvo n. 196/2003 e di tutte le altre norme citate e non è da queste né tutelata, né consentita. Il giornalista, il fotografo o l'agenzia fotografica, quindi, esercitano senz'altro un diritto finché raccolgono immagini e informazioni destinate alla pubblicazione. Ma tale esercizio può dar luogo ad un illecito penale, qualora lo scopo perseguito non sia quello consentito.

Si tratta qui di un'ipotesi del tutto analoga a quella di chi minaccia altri di un male "giusto", cioè di far valere un diritto di cui è effettivamente titolare, al fine però di ottenere, non la legittima soddisfazione di quel diritto, ma un profitto illecito. Ad esempio la vittima di un reato minaccia il suo autore di denunciarlo se non gli darà una somma di denaro. La giurisprudenza di legittimità si è occupata diffusamente di tali ipotesi, ravvisando costantemente la sussistenza del reato di cui all'art. 629 CP e non di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 CP. Analogamente chi, nell'ambito delle professioni o delle attività di cui all'art. 136 D.lvo n. 196/2003, acquisisce dati e immagini relativi a personaggi noti, in luogo pubblico, e che abbiano anche un interesse pubblico, può legittimamente prospettare alla persona a cui essi si riferiscono di pubblicarle; tuttavia, se tale prospettazione viene usata per chiedere una somma di denaro (e sempre che, come vedremo meglio tra poco, essa assuma i caratteri della minaccia), la condotta in

questione si trasforma in estorsione. A maggior ragione il delitto ricorre se le immagini non sono pubblicabili perché scattate in violazione della normativa in materia.

Si vedrà, peraltro, più avanti che, in alcuni casi (e precisamente quelli enucleati nei capi A, C ed E dell'imputazione), Fabrizio CORONA (con la partecipazione di Marco BONATO per i primi due capi), non si è limitato a prospettare, a fini "distorti", la possibilità della divulgazione di immagini che la legislazione sopra analizzata gli consentiva di effettuare per il perseguimento della pubblica informazione, ma si è adoperato, presso le persone offese, per far credere che determinate fotografie avessero significati e valenze diverse (e peggiorative) rispetto al reale, o quantomeno potessero essere così interpretate. In tal modo la sua condotta esula totalmente dal campo anche solo teorico dell'esercizio di un diritto, poiché non vi è dubbio che non possa essere tale la diffusione (attraverso immagini) di notizie mendaci.

Da tali premesse deriva che il vantaggio economico conseguito dalla vendita di fotografie o notizie al diretto interessato è sempre configurabile come "profitto ingiusto" di cui all'art. 629 CP e ciò anche quando la somma di denaro richiesta è destinata anche solo a coprire le spese sostenute (ad esempio il titolare dell'agenzia fotografica si fa consegnare solo quanto egli ha dovuto corrispondere al fotografo che gli ha venduto gli scatti). La nozione penalistica di "profitto", infatti, non corrisponde a quella economico – civilistica di ricavo al netto delle spese, ma è più ampia e si riferisce a qualsiasi vantaggio patrimoniale, fosse anche soltanto quello di recuperare gli esborsi.

Perché ricorra il delitto di estorsione occorre però che, congiuntamente, sussista anche la minaccia.

Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che, con riguardo a tale requisito, non ha rilevanza il **tono delle trattative** tra autore del reato e persona offesa e tantomeno il proferimento di minacce "tipiche". Infatti <<La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera>> (Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n.37526 del 16/06/2004).

L'efficacia intimidatoria della condotta delittuosa attiene, pertanto, al contenuto effettivo delle frasi pronunciate e alle prospettive che con esso si impongono al soggetto passivo: ad esempio quella di veder rovinata o compromessa la propria carriera se non paga una determinata somma di denaro al fine di impedire la diffusione di immagini e informazioni "imbarazzanti".

Inoltre, non è decisiva la **reazione della persona offesa**.

Come si vedrà più avanti, può accadere che le vittime dei reati oggi in contestazione non si siano nemmeno rese conto di aver subito un'estorsione al momento della commissione del reato, preoccupate come erano, principalmente, di non veder pubblicate certe loro fotografie o determinate notizie che le riguardavano; per cui, nell'immediato, sulla sensazione di coartazione può prevalere quella di sollievo per aver risolto situazioni imbarazzanti. Alcune di loro hanno provato persino sentimenti di gratitudine nei confronti di CORONA, salvo poi ricredersi col tempo.

E' qui il caso di citare (anche se la pronuncia attiene sostanzialmente all'aspetto dell'ingiusto profitto, ma con inevitabili riflessi sulla minaccia) la sentenza n. 1071 del 5.3.1992, con cui la Corte di Cassazione ha affermato che <<*la prospettazione di un male ingiusto, come la divulgazione di lettere o di documenti compromettenti, può integrare il delitto di estorsione, pur quando si persegua un giusto profitto e il negozio concluso a seguito di essa si riveli addirittura vantaggioso per il soggetto destinatario della minaccia*>>.

Sempre con riferimento all'elemento della minaccia non è, altresì, determinante **da chi parte l'iniziativa** della trattativa per il "ritiro" delle fotografie e notizie.

Sicuramente la minaccia ricorrerà più facilmente se è il giornalista o il fotografo (o chi dispone delle immagini o delle informazioni) a contattare la persona interessata; di solito, infatti, un tale tipo di iniziativa è sintomo di un determinato atteggiamento e di un interesse esclusivamente patrimoniale al "ritiro". Non è, tuttavia, escluso che i soggetti citati lo facciano per mero spirito di amicizia o al solo fine di evitare situazioni imbarazzanti al fotografato o al protagonista della notizia e non per costringerlo a fare qualcosa contro la sua volontà. In tali casi la proposta rimane tale e non si trasforma in minaccia.

Ne consegue (come si è già detto sopra) che non ogni ritiro di fotografie o di pezzi giornalistici, a fronte di un corrispettivo, dà luogo ad un'estorsione. Se poi l'offerta di acquisto proviene dalla persona ritratta o comunque coinvolta, è pacifica l'insussistenza

della minaccia, purchè però chi dispone delle immagini e delle informazioni si limiti ad accettare la proposta, magari anche indicando il prezzo dell'acquisto, secondo entità ragionevoli e non approfitti, invece, dei timori della persona offesa per ottenere una somma di denaro spropositata, incompatibile con la libera autodeterminazione della persona stessa.

E', infine, opportuno sgomberare il campo da alcuni **aspetti del tutto irrilevanti per decidere se ricorra o meno il delitto di estorsione; in particolare:**

- che il **soggetto sia consapevole di commettere un'estorsione**, o creda, invece, di svolgere normali trattative commerciali: è sufficiente che si renda conto che, con la sua condotta, la persona offesa sia posta davanti ad un'alternativa che non gli lascia scelte ragionevoli, o comunque prive di conseguenze dannose per lui, a fronte di quella del pagamento di una somma di denaro. E' noto, infatti, che l'ignoranza della legge penale non scusa (ai sensi dell'art. 5 CP) e che è, invece, sufficiente, per incorrere nella responsabilità penale, che il soggetto ponga in essere tutti gli elementi costitutivi della condotta prevista dalla norma incriminatrice, con la consapevolezza di porli in essere, perché sia integrato, sotto il profilo, sia oggettivo che soggettivo, un qualsiasi reato, a nulla rilevando che il suo autore sappia che la legge lo prevede come tale. Queste osservazioni, fin troppo ovvie per gli addetti ai lavori, sono utili per controbattere alle ripetute affermazioni dell'odierno imputato CORONA, che, per tutto il corso del processo, ha dichiarato di essere sempre stato convinto della liceità di tutte le trattative svolte nell'ambito dell'attività della sua agenzia e destinate al "ritiro" di fotografie dietro compenso. Vedremo, peraltro, che le intercettazioni trascritte (in particolare quelle che riguardano la vicenda del calciatore ADRIANO Leite Ribeiro), e, a volte, anche quanto riferito ai giudici dallo stesso imputato, dimostrano che, in concreto, Fabrizio CORONA non aveva affatto tale convinzione, che si rendeva invece conto di commettere estorsioni; le sue dichiarazioni dibattimentali sul punto attengono, pertanto, ad una tattica difensiva.
- Che gli accordi volti al ritiro di fotografie o interviste siano documentati (ad esempio attraverso la fatturazione del prezzo pagato): la regolarità dell'aspetto formale di una trattativa non serve, infatti, a renderla lecita nella sostanza.
- Che, infine (e anche qui si vuole solo ribattere alle ripetute affermazioni dell'imputato), a questi, non essendo direttore di un giornale, **non spettasse, in**

ultima analisi, di decidere la pubblicazione o meno delle immagini e degli articoli; è chiaro, infatti, che quanto il fotografo (o il titolare di un'agenzia fotografica) è in grado di fare, è sufficientemente intimidatorio per le persone ritratte, altrimenti non avrebbe avuto senso la proposta di vendita che il CORONA faceva loro, e l'esborso di denaro da parte di queste ultime.

Per completezza va osservato che sono state prodotte in giudizio dalla difesa e dal Pubblico Ministero rispettivamente la sentenza di proscioglimento di Fabrizio CORONA, Marco BONATO e Fabrizio PENSA emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino l'11.1.2008 e la sentenza della Corte di Cassazione, dell'11.11.2008, che ha annullato con rinvio la pronuncia del suddetto GIP.

Esaminando quest'ultima è agevole constatare la sensibile divergenza di impostazione che caratterizza le osservazioni fin qui svolte da questo Tribunale e le motivazioni (peraltro molto articolate) del giudice di Torino, laddove nel suo provvedimento si legge che, in via generale, <<la minaccia in sé, intesa come "pubblicazione delle fotografie" qualora non venisse pagato il prezzo del presunto ricatto, non sussiste>> poiché <<la naturale e logica destinazione delle fotografie in esame era, infatti, la loro pubblicazione e diffusione>> (p. 19). Inoltre, il GIP menzionato, esclude la sussistenza della minaccia nel caso concreto sottoposto alla sua valutazione (riguardante il calciatore TREZEGUET David Sergio ritratto in luogo pubblico in compagnia di un'amica), poiché l'alternativa *pagamento di una somma di denaro o diffusione delle fotografie* non sarebbe tale da influire sulla libera autodeterminazione della persona offesa, tanto più se prospettata con modalità non di per se stesse intimidatorie.

Questo Tribunale condivide, pertanto, le osservazioni svolte dai giudici di legittimità, che nella loro sentenza dell'11.11.2008 hanno rilevato che proprio la destinazione delle fotografie a fini diversi da quelli della pubblicazione integra un'attività non consentita e al di fuori di quelle giornalistiche o paragiornalistiche tutelate dall'art. 136 del D.lvo n. 196 del 2003 e che la sussistenza della minaccia deve essere valutata <<alla luce della latitudine del relativo concetto (larvata, implicita, indiretta, indeterminata), come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte>> (p. 8).

PREMESSA IN FATTO

Il presente processo ha fatto conoscere, anche ai non addetti ai lavori, uno spaccato del mondo del *gossip* giornalistico ed, in particolare, le modalità con cui personaggi noti vengono colti dai fotografi in momenti di vita quotidiana e il mercato successivo che tali fotografie hanno nelle agenzie fotografiche e nelle redazioni dei giornali e anche il diverso utilizzo che delle stesse si può fare, concludendo la loro compravendita non tra il fotografo o l'agenzia fotografica e la rivista, ma tra uno dei primi due e il fotografato.

Questa seconda modalità di utilizzo delle fotografie è emersa, se non come prassi diffusa, almeno come fatto non insolito, non certo limitato all'agenzia del CORONA e agli episodi oggi in contestazione.

A conoscenza della **pratica del "ritiro" delle fotografie** si sono detti i testi Luciano REGOLO (nel 2006 – 2007 direttore di "Novella 2000"), PARPIGLIA Gabriele (giornalista di "TV Star"), Alfonso SIGNORINI (oggi direttore del settimanale "Chi" e all'epoca dei fatti di cui è processo vicedirettore); Fabrizio PENSA (fotografo che ha a lungo collaborato con la CORONA's) e Luciana FRATTESI, ex direttore di "Visto" e vicedirettore di "Oggi", attualmente in pensione.

SIGNORINI ha definito la pratica del "ritiro" <<abbastanza diffusa>> (udienza 29.1.2009, p. 146).

PARPIGLIA ha evidenziato che quella del "ritiro" delle fotografie è una prassi di tutte le agenzie: il personaggio si fa avanti personalmente o a mezzo di un terzo o tramite il proprio ufficio stampa (p. 89).

REGOLO (ud. 22.10.2008, pp. 22-24, 134 – 138) ha distinto tra diversi tipi di ritiro: il primo e il più diffuso, fin dai tempi della <<famiglia dell'avv. AGNELLI>> o della <<Dolce Vita>> (p. 22), in cui era il personaggio famoso ad accorgersi di essere fotografato da un "paparazzo", che spesso conosceva personalmente, o ad apprendere, comunque, successivamente di essere stato fotografato, che contattava il fotografo e gli proponeva di comprare le fotografie che per una qualsiasi ragione non desiderava che venissero pubblicate. A volte non si trattava della consegna di una somma di denaro, ma di una promessa fatta al fotografo (in cambio della non divulgazione delle foto) di consentirgli di fare un servizio "posato", ad esempio al proprio matrimonio o in altre occasioni.

Solo dopo che la cronaca aveva portato alla ribalta l'inchiesta di "Vallettopoli" il teste era venuto a sapere che vi erano anche casi in cui era il fotografo o l'agenzia fotografica a chiamare la celebrità ritratta e a proporgli l'acquisto degli scatti. Questa era una pratica

minoritaria, che si poneva al di fuori dell'ambito giornalistico, a cui le fotografie sono naturalmente destinate (p. 24).

Vi erano poi le vere e proprie <<trappole>>, cioè fotografie <<non fatte casualmente>>, ma in cui si creava <<uno scenario diciamo ad hoc perché possa fondare una determinata situazione (...) qui è la situazione che è stata architettata per far trovare quel personaggio, quella celebrità, in una condizione di difficoltà, di disagio o di disturbo>> (p. 135).

Secondo PENSA Fabrizio (ud. 29.1.2009, p. 66) la pratica del ritiro delle fotografie era molto diffusa tra le agenzie di Milano. In sostanza le foto, anziché essere vendute per la pubblicazione sui giornali, venivano vendute o all'interessato, o alla sua società (ad esempio se si trattava di un calciatore) o alla direzione di un giornale. Un esempio di tale ultima prassi era stato il caso SIRCANA, il portavoce di PRODI. Le fotografie in cui questi era stato ritratto con travestiti erano state vendute dall'agenzia Masi al settimanale "Oggi", che le aveva tenute in un cassetto fino a che non era scoppiato lo scandalo (p. 66).

Nella versione della FRATTESI, che ha precisato che il "ritiro" è l'eccezione e non la prassi, il personaggio che si accorge di essere fotografato in situazioni imbarazzanti o che comunque non vuole rendere pubbliche, oppure che viene a sapere successivamente di essere stato fotografato, chiede all'agenzia, che dispone degli scatti, di comprarli per impedirne la pubblicazione. <<Questo>> ha tuttavia sottolineato la teste, <<naturalmente, è molto diverso dall'agenzia che chiama, è esattamente il contrario>> (ud. 16.3.2009, p. 32).

In ogni caso la FRATTESI ha riferito che non le era mai capitato che persone famose le chiedessero il ritiro di fotografie già acquistate dal suo giornale ed era venuta a sapere della pratica del "ritiro" solo dopo che era scoppiato il caso giudiziario di CORONA.

Ulteriore conferma della pratica del "ritiro" di fotografie è giunta dal fotografo DALLA PORTA Ferdinando, anch'egli libero professionista e collaboratore di CORONA, che ha dichiarato di aver venduto lui direttamente, in alcune occasioni, le fotografie al personaggio ritratto (al di fuori della sua collaborazione professionale con l'imputato). DALLA PORTA si è espresso, peraltro, facendo intuire che erano le celebrità fotografate a contattarlo e a chiedergli di non diffondere le foto, ma di venderle a loro (ud. 21.7.2009, pp. 24-26).

Silvana GIACOBINI (direttore di varie riviste femminili) e Monica MOSCA (che ha lavorato 18 anni per il settimanale "Oggi", da ultimo come vicedirettore) hanno, invece, dichiarato (alle udienze rispettivamente del 20.4.2009 e 15.5.2009), di non essere mai venute in contatto durante la loro carriera con la pratica del "ritiro" delle fotografie e di averla appresa solo dai giornali.

Alcuni testi sono, poi, stati sentiti nel corso del dibattimento su **concreti casi di “ritiro”** di cui sono stati protagonisti, estranei ai fatti in contestazione.

GALLIANI Adriano (ud. 7.11.2008) e CHIARINI Fabrizio (ud. 15.5.2009) hanno riferito su un “ritiro” di fotografie scattate al giocatore Francesco COCO, verificatosi nell'estate 2001, quando COCO giocava nel Milan ed era stato ritratto in barca, in compagnia di altri cinque ragazzi, alcuni dei quali nudi.

Le fotografie erano state mostrate dal loro autore all'agenzia Olycom spa (del tutto estranea al CORONA), per la quale CHIARINI lavorava. Le aveva visionate anche il padre del CHIARINI, che all'epoca lavorava per la stessa agenzia e che era amico di GALLIANI. Aveva, quindi, chiamato quest'ultimo e gli aveva proposto il ritiro delle fotografie. GALLIANI aveva pagato la somma di 30 milioni di lire, per la quale la Olycom aveva emesso fattura. Il prezzo delle foto lo aveva stabilito il fotografo, l'agenzia aveva guadagnato su di esso una percentuale tra il 30 e il 50% per la sua mediazione.

Sia per il CHIARINI che per GALLIANI quello era l'unico “ritiro” che avevano fatto nella loro carriera.

GALLIANI non aveva mai saputo chi fosse stato a scattare le fotografie. La fattura era stata emessa nei confronti della A.C. Milan. Poi, il teste aveva detratto la somma corrispondente dalla retribuzione di COCO.

La vicenda è stata confermata anche dal COCO durante la sua deposizione, che ne era venuto a conoscenza dallo stesso GALLIANI, sebbene le versioni dei due discordino sulle modalità e il momento in cui GALLIANI ne aveva parlato a COCO.

Un altro caso di “ritiro” è quello concernente alcune fotografie scattate a Barbara BERLUSCONI. Le stesse sono state acquisite agli atti del dibattimento e mostrano la giovane donna, di notte, per strada, in compagnia di un amico, con cui scambia effusioni.

SIMONETTO Matilde, addetta all'ufficio stampa e comunicazione per la famiglia BERLUSCONI dal 1991, ha dichiarato all'udienza del 7.11.2008 che le era capitato due o tre volte, durante la sua attività, che agenzie fotografiche le proponessero l'acquisto di immagini di membri della famiglia BERLUSCONI, una di queste volte la proposta l'aveva fatta CORONA. Le aveva telefonato con riferimento a fotografie che ritraevano la figlia del premier e di cui lui era in possesso. CORONA non aveva specificato se queste fossero state scattate da qualcuno della sua agenzia. Le foto raffiguravano Barbara che usciva da una discoteca in compagnia di amici. Erano brutte, buie e sgranate. Le aveva visionate, non

aveva trovato nulla di disdicevole nel loro contenuto, erano semplicemente di cattiva qualità e, pertanto, aveva deciso di non farle pubblicare, pagando all'imputato 20.000 euro. CORONA originariamente ne aveva chiesti 30.000, ma si erano alla fine accordati per 20.000. Quello era il prezzo di mercato. (in atti vi è l'originale della fattura di pagamento emessa dal CORONA per 20.000 euro + IVA).

Le telefonate e i contatti con CORONA erano sempre stati cordiali: nessuna minaccia, anzi aveva considerato la sua condotta come una cortesia (p. 31).

A seguito delle plurime contestazioni sollevate dal Pubblico Ministero, con riguardo alle diverse dichiarazioni rese a s.i.t. all'inquirente di Potenza e al contenuto delle intercettazioni telefoniche e, in particolare, quella del 5.9.2006 (n. 14122), dalle quali emergeva che il motivo che aveva spinto la società per cui lavorava la teste a pagare 20.000 non era la cattiva qualità delle fotografie, ma il loro contenuto, la SIMONETTO, con molta fatica, pur precisando che il motivo principale dell'acquisto delle fotografie era quello da lei appena dichiarato, aggiungeva che Barbara BERLUSCONI vedeva le foto in questione come un'intrusione indebita nella sua *privacy* e non gradiva che esse venissero pubblicate (pp. 12-21).

Nonostante la mancata pubblicazione delle fotografie, vi era stato un certo clamore intorno alle medesime; così, con la famiglia BERLUSCONI, avevano deciso di portarle alla trasmissione "Porta a Porta" e di farle pubblicare sulla rivista "Chi", per dimostrare che non contenevano nulla di compromettente (p. 21).

Quanto agli altri casi di "ritiro" erano stati gli stessi fotografi a contattarla e a regalare le fotografie alla famiglia BERLUSCONI; si trattava anche in questi casi di foto di cattiva qualità.

Le fotografie in questione sono state scattate da Fabrizio PENSA, come dichiarato dallo stesso all'udienza del 29.1.2009 e confermato da PARPIGLIA Gabriele all'udienza del 7.11.2008.

PENSA ha precisato che prima di offrire le fotografie a CORONA, aveva fatto il giro di diverse redazioni, ma nessuno aveva voluto acquistarle. Successivamente alla consegna delle foto all'imputato, le aveva viste pubblicate su "Chi", non tutte, ma quelle meno compromettenti. Aveva allora chiamato la SIMONETTO, che gli aveva riferito di aver già pagato il prezzo delle fotografie a CORONA. In effetti quest'ultimo teneva la fattura da 20.000 euro intestata a BERLUSCONI appesa al muro, in ufficio, come un trofeo. Lui stesso, peraltro, l'aveva presa (infatti PENSA, nel corso della sua audizione ha prodotto la

fattura in parola in originale, mentre agli atti ve ne era, fino a quel momento, solo una copia).

SIGNORINI Alfonso, alla stessa udienza del 29.1.2009, ha evidenziato che dalla notorietà che i giornali avevano dato all'inchiesta di "Vallettopoli" era emerso che la SIMONETTO aveva pagato una somma di denaro per ritirare le fotografie di Barbara BERLUSCONI. Perciò, successivamente, per dimostrare che non c'era nulla di scabroso nelle fotografie, aveva concordato con la giovane donna che venissero pubblicate. Le foto che gli erano state presentate dalla SIMONETTO erano le stesse che gli venivano rammostrate e acquisite al fascicolo dibattimentale.

Aveva pubblicato le immagini meno sgranate, erano infatti foto di scarsa qualità, e quelle più <<significative>> dal punto di vista del *gossip* (p. 143). Non ricordava quali, tra quelle in atti erano state pubblicate. Non erano fotografie compromettenti perché allora la BERLUSCONI non aveva alcun legame sentimentale fisso (pp. 128, 142-146).

Altri due casi di "ritiro" o tentato ritiro sono stati narrati da Michelle HUNZIKER all'udienza del 26.11.2008 (pp. 60-79).

In entrambi i casi si trattava delle medesime fotografie che ritraevano la teste, all'età di 17 anni, in topless, in compagnia di Marco PREDOLIN.

Nel 1997 le fotografie erano state acquistate, a sua insaputa, da suo marito Eros RAMAZZOTTI che non voleva che venisse infangata l'immagine della loro famiglia. Non sapeva con chi RAMAZZOTTI aveva trattato l'acquisto, né quanto aveva pagato, né altri dettagli. In ogni caso le fotografie erano state lo stesso pubblicate.

Nel 2006 il fotografo Valter GATTI aveva chiamato la sua manager, Emanuela FERRARI, e le aveva detto che un suo amico era in possesso di fotografie di quando Michelle aveva 17 anni e in cui era ritratta a seno nudo, con Marco PREDOLIN. Erano gli stessi scatti del 1997, già abbondantemente pubblicati. La teste non era interessata al loro all'acquisto e non se ne era fatto nulla. Non ricordava il prezzo proposto, forse 30.000 euro. La FERRARI, invece, le aveva detto di rammentare la cifra di 8.000.

Successivamente la sua manager aveva parlato con REGOLO, direttore di Novella 2000, che le aveva riferito che le fotografie avevano fatto il giro di parecchie redazioni e che lui non era interessato alla pubblicazione di un materiale così vecchio. La FERRARI gli aveva chiesto se sapesse da dove provenivano le foto in questione e REGOLO aveva dichiarato: <<In questo momento CORONA sta svuotando i suoi archivi del materiale vecchio>> (p.

66), dal che lei aveva dedotto che gli scatti provenivano da CORONA, anche se Valter GATTI non aveva mai fatto il suo nome>>.

Al momento il GATTI si era comportato come se le stesse facendo una cortesia, proponendole un modo per togliere definitivamente dal mercato fotografie imbarazzanti; poi, però, dopo che le cronache avevano parlato del processo a CORONA, si era resa conto che si trattava di un <<ricatto>> (p. 66).

Veniamo ora ad esaminare qual'era **l'attività dell'agenzia CORONA'S srl**.

Ne ha parlato diffusamente in dibattimento l'imputato di reato connesso Fabrizio PENSA (udienza del 29.1.2009), fotografo, un tempo stretto collaboratore e amico dell'imputato, ma ora in rapporti decisamente tesi con lo stesso.

Va detto fin d'ora che le dichiarazioni di PENSA devono essere valutate con cautela, non solo per motivi tecnici, avendo le stesse necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 CPP, ma anche perché il PENSA ha avuto diverse ragioni di contrasto con il CORONA. Lui stesso non ne ha fatto mistero, dichiarando di provare per l'imputato, se non odio, <<astio>>. I rapporti tra i due, peraltro, sono sempre stati difficili, come testimoniato anche da PARPIGLIA, che ha riferito di scenate fatte dal PENSA presso gli uffici della Corona's e di sue condotte moleste anche nei confronti della moglie e della madre dell'imputato.

Secondo la versione di PENSA, CORONA gli doveva 70.000 euro per servizi fotografici da lui eseguiti e non pagati, somma che aveva richiesto più volte sia al CORONA, che alla madre di quest'ultimo. Era vero che aveva ricevuto una lettera dell'avv. Delfino (ex difensore del CORONA) che gli intimava di non contattare più il proprio cliente (pp. 62-63), ma non aveva mai minacciato l'imputato per il suo debito (p. 64 delle trascrizioni) e nemmeno i suo familiari; si era limitato a reclamare il proprio credito (p. 73).

Si deve aggiungere che il PENSA, ha due precedenti penali, seppur risalenti, per spaccio di sostanza stupefacente (pp. 72, 102-103 del suo esame) e il PARPIGLIA lo descrive come una persona dalla vita sregolata, che chiedeva acconti al CORONA per servizi fotografici che poi non faceva. Lui stesso aveva consigliato all'imputato di allontanarlo (pp. 71-74 ud. 7.11.2008).

All'udienza del 29.1.2009 il PENSA ha riferito di aver iniziato a lavorare con CORONA 5-6 anni prima. La Corona's era ai suoi inizi e, nel giro di qualche anno, si era notevolmente ampliata. Lui lavorava come fotografo, più precisamente faceva il "paparazzo", cioè colui

che riprende personaggi noti nei loro momenti di vita reale. Altri fotografi si occupavano del "posato", di reportage, o di eventi; ognuno aveva la propria specializzazione.

Non era un dipendente dell'agenzia, ma un libero professionista. Scattava le fotografie con una macchina digitale, le scaricava subito nel suo computer, ottenendo così "l'originale" (il corrispettivo del vecchio negativo) e ne inviava una copia all'agenzia la mattina dopo. L'agenzia si occupava del resto: incaricava i suoi venditori di trovare acquirenti delle fotografie e trattava la vendita.

Lui, come gli altri fotografi che lavoravano per la Corona's, nulla sapeva della suddetta vendita. Percepiva, il giorno 10 di ogni mese, una retribuzione che variava a seconda del lavoro che faceva e che veniva venduto (il 50% sulle notizie dell'agenzia e il 70% sui servizi); la percentuale che gli spettava era stabilita in base al prezzo della vendita delle foto.

I venditori compilavano i buoni di pagamento delle foto vendute, in base ai quali era riconosciuta una percentuale al fotografo. Lui non aveva accesso a tali buoni, né ad altra contabilità della Corona's. Tutte le agenzie, del resto, si comportavano allo stesso modo. Una volta, con suo padre, aveva chiesto una verifica al caporedattore del settimanale "Chi" sui buoni e le fatture emesse dalla redazione in favore della Corona's e il caporedattore lo aveva informato che gli era stato corrisposto meno del dovuto per i suoi servizi fotografici. Si era così accorto che i buoni di pagamento venivano falsificati con l'indicazione di una somma inferiore a quella a cui erano stati venduti gli scatti: su tale somma, decurtata, veniva calcolata la sua percentuale, il resto rimaneva all'agenzia.

CORONA non era mai stato puntuale nei pagamenti ai fotografi. Per lo più pagava in ritardo rispetto al 10 del mese. Molte volte aveva litigato con l'imputato per questo, un paio di volte in modo particolarmente acceso; ricordava che in un'occasione aveva anche spaccato dei televisori presenti in agenzia. Tutti i fotografi della Corona's venivano pagati male e in ritardo. (pp. 16 – 29).

Uno dei servizi che poteva citare ad esempio, per il quale non era stato pagato e che Corona aveva fatto risultare di aver venduto ad un prezzo inferiore del reale era un "posato" di Azouz. Dopo l'arresto di Corona aveva trovato il buono di pagamento di 5.000 euro, mentre sul rendiconto era scritto 2.000 euro. A lui spettava il 50%. Non aveva, comunque, mai percepito nulla (pp. 88-90).

I fotografi creditori dell'agenzia Corona's erano SORGE, SCARFONE, DALLA PORTA, BUSI, SARMIENTO, MUCI, TERZARIOL (p.86).

Per controllare che venisse pagato per tutte le fotografie vendute doveva verificare che fossero pubblicate sui giornali. Se una foto veniva pubblicata all'estero non veniva pagato,

non potendone eseguire controlli come per quelle diffuse in Italia (p. 39 – il teste parla qui al plurale come se anche questa fosse una pratica diffusa tra tutte le agenzie fotografiche e non solo un'abitudine del CORONA).

Prima di venire a conoscenza degli atti processuali, non aveva mai saputo che la Corona's aveva venduto le fotografie a COCO, a BERLUSCONI o ad altri, anche se era a conoscenza, in via generale, della pratica del "ritiro". Per lui le foto di COCO erano rimaste invendute e per esse non era stato retribuito (p. 39).

I suoi rapporti con CORONA erano cessati il giorno della scarcerazione del medesimo, dopo tre mesi di custodia cautelare. All'epoca non sapeva nulla dell'indagine in corso. Durante la carcerazione CORONA aveva chiesto a lui e a TERZIARIOL di mandare avanti l'agenzia, che non si chiamava più Corona's ma "Fenice" (pp. 68-72). In quel periodo, in un solo mese, aveva fatturato buoni di pagamento per 70.000 euro, soltanto per i servizi fotografici da lui eseguiti; non aveva mai guadagnato tanto. Si era reso conto, allora, che l'imputato, in passato, non gli aveva dato tutto quello che gli spettava. CORONA era ancora suo debitore di quei 70.000 euro (pp. 77-78, 80-81). Lo aveva denunciato per truffa aggravata (p. 87).

Già dalle parole di PENSA emerge che l'attività della CORONA'S non riguardava solo il *gossip*, ma era ramificata in vari settori.

In proposito Gabriele PARPIGLIA, giornalista nel 2006 del periodico "Star TV", diretto da Vittorio CORONA, padre di Fabrizio, amico intimo, all'epoca, di quest'ultimo e in quotidiano contatto con l'agenzia dell'imputato per l'acquisto di fotografie, oggi allontanatosi dal CORONA, ha dichiarato all'udienza del 7.11.2008 che l'agenzia dell'imputato faceva circa 5.000 servizi fotografici all'anno e, per quanto a sua conoscenza, quelli ritirati non superavano le 10 – 11 unità. L'attività fotografica, peraltro, era un quinto del guadagno della società che viveva soprattutto sugli <<eventi, uffici stampa, sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie, che costituivano l'introito fisso dell'agenzia (p. 67-68).

CORONA era in contatto quotidiano con il proprio padre per motivi professionali; si confidava con lui. A volte, e tra queste la sera che insieme a lui l'imputato era tornato da Torino, con l'esclusiva sull'intervista a "Patrizia", il padre gli diceva: <<"Fabrizio, non ti mettere nei guai, mi piace la notizia, mi piace lo scoop" e lui: "Papà, ma questo è il mio lavoro, io lo so fare, io sono il numero uno in quello che faccio">> (p. 88).

All'udienza del 21.7.2009 è stato sentito Luca SANTORO, che ha lavorato alla Corona's come "distributore", cioè come venditore dei servizi fotografici alle redazioni dei giornali. Ha confermato che la predetta società non si occupava solo di *gossip*, ma anche di servizi "posati". Il fatturato complessivo era consistente, anche se non sapeva indicare delle cifre; si vendevano circa un migliaio di servizi fotografici al mese.

La descrizione più dettagliata dell'attività della CORONA'S l'ha resa lo stesso imputato durante il suo esame, avvenuto all'udienza del 2.3.2009 (pp. 3-19).

Ha riferito che la società è stata costituita nel 2001. Soci erano lui e sua moglie Nina MORIC, che avevano versato l'intero capitale e lui era anche l'amministratore unico (tutti i dati sono confermati dalla visura storica camerale prodotta dal Pubblico Ministero alla stessa udienza del 2 marzo, ad eccezione della data di costituzione che è il 30.5.2002).

La Corona's al momento del suo arresto aveva un fatturato annuo di 6 milioni di euro e 30 persone alle sue dipendenze. All'inizio della sua attività si occupava solo di servizi fotografici "posati", cioè concordati con la persona ritratta, poi, dal 2004 aveva iniziato ad interessarsi di *gossip*. All'epoca dei fatti i servizi di *gossip* rappresentavano un quarto o forse un terzo dell'intera attività.

CORONA confermava le dichiarazioni di PENSA quanto al tipo di rapporto che la sua agenzia intratteneva con i fotografi c.d. "paparazzi", che erano collaboratori autonomi, e quanto all'iter che partiva dallo scatto della fotografia ed arrivava alla vendita del servizio ai giornali. Precisava che i "venditori" o "distributori" portavano i servizi nelle redazioni che lui indicava e che le fotografie venivano vendute al prezzo da lui stabilito. Al momento dell'accordo il giornale emetteva un buono di vendita che lo impegnava a pagare un determinata somma per l'acquisto delle fotografie, somma che veniva poi riportata nella corrispondente fattura emessa dalla Corona's.

L'imputato indicava quali fotografi suoi collaboratori nella zona di Milano gli stessi menzionati da PENSA.

Evidenziava che lui non era un fotografo professionista, anzi non sapeva nemmeno usare una macchina fotografica e non era iscritto all'albo dei giornalisti o dei pubblicitari.

Infine anche il coimputato Marco BONATO, dapprima collaboratore e poi dipendente dell'agenzia Corona's nel ruolo di organizzatore di eventi, campagne pubblicitarie e consulenza di marchi di abbigliamento, accessori e simili, sempre all'udienza del 2.3.2009 (pp. 154 - 155), ha dichiarato che la Corona's svolgeva un'attività divisa in quattro settori : *gossip*, servizi posati, ufficio stampa di marchi di moda ed eventi.

Benché uno stretto collaboratore come PENZA abbia dichiarato di non essere mai venuto a conoscenza, prima del processo, di **ritiri di fotografie fatti da CORONA** (affermazione che, tuttavia, è contraddetta dal fatto che lo stesso PENZA ha prodotto in giudizio la fattura intestata a Silvio BERLUSCONI), altri testi ne erano informati. Ad esempio il sopra citato PARPIGLIA (ud. 7.11.2008), che ha dichiarato che CORONA gli aveva raccontato più volte di essere stato contattato dai soggetti fotografati, che gli chiedevano <<ma ieri sera mi hai beccato con questa?>>, <<ma ieri sera mi hai trovato con questo?>> (p. 64). Secondo il teste, l'atteggiamento dell'imputato nei confronti <<dell'acquirente delle foto>> era di <<totale complicità>> (p. 65). Il <<ritiro>> degli scatti da parte del fotografato era una semplice <<pratica commerciale>> e, per quanto ne sapeva, l'imputato lo fatturava anche (p. 65).

Alla stessa udienza dibattimentale Simona VENTURA (pp. 120 – 135) ha dichiarato di aver conosciuto sia il CORONA che la sua agenzia, che faceva anche servizi fotografici posati, servizi di moda e altro. Lei non aveva mai "ritirato" fotografie dall'imputato, né da altri. Aveva letto un'intervista rilasciata dal CORONA sul settimanale "Panorama" in cui l'imputato diceva chiaramente che alcuni personaggi famosi ritiravano le fotografie dalla sua agenzia, pagandolo.

Infine, lo stesso CORONA non ha mai negato, nel corso del processo, di aver fatto dei "ritiri" di fotografie, anche ulteriori rispetto a quelli costituenti gli odierni capi di imputazione. La sua impostazione difensiva è, piuttosto, quella per cui tutti i "ritiri" da lui eseguiti erano leciti.

E' ora il momento di occuparci specificamente dei fatti di cui è processo, che dovranno essere valutati alla luce delle premesse in fatto e in diritto fin qui esposte.

Iniziamo dai casi che hanno portato alla condanna degli imputati.

CAPO A

Viene contestata agli imputati Fabrizio CORONA e Marco BONATO, un'estorsione consumata, commessa in concorso, nel settembre 2006, per aver ottenuto la somma di 6.000 euro dal giocatore di calcio Francesco COCO, con la minaccia che altrimenti sarebbero state fatte pubblicare fotografie, scattate da Fabrizio PENSA e Luca MUCI, collaboratori abituali della Corona's srl, fuori dalla discoteca Holliwood di Milano, in cui il COCO era ritratto con una ragazza, che avrebbe potuto essere scambiata per un transessuale.

Le fotografie in questione sono state acquisite all'udienza del 29.1.2009. In esse è raffigurato COCO Francesco, all'uscita, posta sul retro, della discoteca Holliwood (come meglio spiegheranno i testi), mentre si sta baciando con una ragazza.

In merito sono stati sentiti i testi PARPIGLIA, COCO e SIGNORINI, l'imputato di reato connesso Fabrizio PENSA e sono stati esaminati CORONA e BONATO. Luca MUCI, anch'egli imputato di reato connesso, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Sono state anche trascritte intercettazioni telefoniche interessanti per l'imputazione in esame.

Dalle deposizioni di Gabriele PARPIGLIA (udienza 7.11.2008) e Alfonso SIGNORINI (udienza 29.1.2009) si apprende che CORONA Fabrizio aveva offerto nel 2006 le fotografie in parola ai settimanali "Star TV" e "Chi".

PARPIGLIA era all'epoca un giornalista collaboratore di "Star TV", il cui direttore era Vittorio CORONA, padre di Fabrizio. I rapporti tra la "Corona's", che secondo PARPIGLIA era la migliore agenzia fotografica sul mercato, e il periodico citato erano quotidiani e il teste conosceva l'imputato da epoca precedente la sua collaborazione con "Star TV" e da prima che il CORONA aprisse una sua agenzia fotografica.

Uno dei venditori della Corona's aveva portato al citato giornale le fotografie di COCO, che venivano rappresentate come se il calciatore si stesse baciando con un transessuale. Il direttore di "Star TV" aveva deciso di non comprarle perché erano di cattiva qualità (scattate in un luogo buio) e perché non credeva alla storia del transessuale.

PARPIGLIA non ricordava quale fosse il prezzo richiesto dal CORONA per la vendita di quelle foto, non si occupava lui dell'aspetto economico degli acquisti (59-61 delle trascrizioni).

Anche al SIGNORINI (pp. 129-130 delle trascrizioni), vicedirettore della rivista "Chi", nel 2006, le fotografie di COCO erano state offerte. Lo aveva chiamato lo stesso CORONA. Il teste e l'imputato già si conoscevano, perché la Corona's era una delle agenzie che abitualmente vendevano fotografie al settimanale.

CORONA aveva detto a SIGNORINI che COCO era ritratto mentre si baciava con quello che poteva essere un travestito. Il giorno dopo gli aveva personalmente portato le fotografie in redazione, ma il teste non era interessato al loro acquisto perché la sua sensibilità e la linea del giornale non apprezzavano le fotografie in cui si rivelavano i gusti sessuali delle persone (dichiarazione questa davvero sorprendente per chi si è assicurato l'esclusiva dell'intervista di BROCCO Donato).

L'allora vicedirettore di "Chi" aveva acquistato altre volte fotografie dal CORONA e altre ancora le aveva rifiutate. In alcune occasioni l'imputato vendeva servizi fotografici validi, in altre erano delle <<bufale>>, cioè <<servizi inventati all'abbisogna, costruiti, un pacchettino, una polpettina che ti si dà per comperarla però in realtà non c'è verità di notizia>> (p. 114). Il teste ricordava, in proposito, il caso di una nota top model sorpresa, secondo le affermazioni di CORONA a baciarsi con un attore italiano, mentre era sentimentalmente legata ad un altro personaggio famoso. Da verifiche si era scoperto che quella ritratta nelle fotografie non era la top model, ma una sua sosia.

Grazie alle intercettazioni eseguite sull'utenza telefonica 335.6068852, in uso al CORONA, si ha uno spaccato di quanto successo immediatamente dopo lo scatto delle fotografie in parola.

Alle ore 16,18 del 22.9.2006 (progressivo n. 21144) l'imputato telefona ad un uomo, che dal contenuto della conversazione si capisce essere Luca MUCI, e gli dice che la sera prima, senza accorgersene, lui e "Bicio" (soprannome di PENSA Fabrizio), hanno <<beccato un terno al lotto>>: <<quella con cui si bacia Coco>> (e che PENSA e MUCI avevano fotografato) <<è un trans>>. MUCI rimane stupito dalla notizia e si congratula con CORONA.

Nella tarda serata dello stesso 22.9.2006 (progressivo n. 21350) una donna (non identificata) telefona al CORONA e gli dice che sta andando all'Holliwood. Aggiunge che la sera prima nella stessa discoteca c'era COCO <<che se ne è andato con una tipa>>. <<Con

un trans se ne è andato>> la corregge l'imputato. A quel punto l'interlocutrice afferma che potrebbe essere un transessuale e che anche ad una tale Simona era sembrato un trans. CORONA conferma che è così.

Il 25.9.06 alle ore 12,45 (progressivo 22160) CORONA telefona a BONATO. Esordisce con questa richiesta: <<Chiama quel deficiente di COCO dal privato, gli dici: "Guarda Francesco, Fabrizio ti vuole fare un favore, che qua c'è un servizio imbarazzante di te con una che sembra uno. Se lo vuoi venire a vedere, magari così eviti di farlo uscire>>. BONATO si dice disponibile a fare quanto richiestogli e l'imputato conclude la telefonata esortandolo: <<Chiama COCO, dai, che è il tuo lavoro quello>>.

L'1.10.2006 (progressivo 24732) CORONA, parlando con un'amica, le dice che l'indomani sarebbe venuto nel suo ufficio Francesco COCO per visionare le fotografie.

Nella telefonata n. 26659 dell'8.10.2006, che CORONA fa a sua moglie Nina MORIC, le chiede di dire alla "Lodo" (è la fidanzata di COCO), di non riferire a nessuno che quest'ultimo ha ritirato le fotografie. Si raccomanda che la notizia non giunga <<specialmente ai fotografi (...) se no ha finito di vivere per tutta la vita, ok?>>.

PENSA Fabrizio, ha riferito che, nel 2006, in un'occasione, verso l'una - le due di notte, si trovava all'uscita secondaria della discoteca Holliwood di Milano, in compagnia del collega Luca MUCI, per riprendere Francesco COCO che stava uscendo in quel momento, come li aveva avvertiti una persona che li conosceva e che si trovava all'interno del locale. Il COCO era stato, pertanto, ripreso fuori dalla discoteca, mentre si stava baciando con un presunto transessuale. Solo due mesi prima del suo esame dibattimentale il PENSA aveva saputo che in realtà si trattava di una donna di nome Irene.

Non era, in verità, mai stato sicuro che la persona in compagnia di COCO fosse un transessuale, perché il calciatore, pur accorgendosi della sua presenza, aveva continuato a baciarla. Le fotografie, scattate al buio e da una distanza di circa 20 metri, non consentivano di verificare se si trattasse di una donna o no. Non ricordava cosa, in proposito, avesse pensato MUCI (pp. 29-33).

Aveva portato le fotografie a CORONA. Tutti, anche l'imputato, erano convinti che si trattasse di un transessuale. Non ricordava chi dell'agenzia fosse presente alla visione delle fotografie e se ci fosse anche BONATO.

COCO e CORONA si conoscevano molto bene (p. 36).

CORONA (come già sopra accennato) non gli aveva detto nulla di una possibile vendita delle fotografie al calciatore; solo successivamente, dagli atti processuali, aveva appreso che gli scatti erano stati venduti a COCO per 6000 euro. Nulla gli era stato riconosciuto sul

prezzo pagato dal calciatore. L'imputato gli aveva fatto credere che le foto erano rimaste invendute (p. 39), l'unica cosa che sapeva lui era che le immagini erano state proposte a SIGNORINI.

Si era recato lui stesso, con CORONA a casa di SIGNORINI, in Piazza Diaz a Milano, per fargliele vedere. Il direttore di "Chi" aveva detto che non le poteva pubblicare perché erano troppo <<pesanti>> e che bisognava sentire il parere di Francesco COCO (pp. 36-39).

Sul punto, peraltro, la deposizione di PENSA contrasta con quella di SIGNORINI, che ha negato che il fotografo fosse mai andato a casa sua. Messi a confronto, i due sono rimasti fermi sulle loro posizioni.

PENSA rilevava, peraltro, che se fosse stato vero che COCO stava baciando un transessuale, le fotografie in questione avrebbero avuto un valore commerciale di circa 15.000 euro (pp. 82-83).

Francesco COCO, sentito all'udienza del 16.1.2009, ha dichiarato di conoscere CORONA da 10 anni: non era un suo amico, ma un buon conoscente. Tra loro non vi erano mai stati motivi di contrasto (tale affermazione, peraltro, risulta smentita dalle stesse dichiarazioni del teste che più avanti si illustreranno).

Nel settembre 2006 giocava nell'Inter.

Un giorno lo aveva chiamato BONATO Marco, che pure conosceva da anni, e gli aveva detto di avere delle fotografie che lo riguardavano. Si erano incontrati a Milano. BONATO gli aveva mostrato delle fotografie che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con una ragazza, all'uscita secondaria della discoteca Holliwood: in particolare si stavano baciando. Non si era accorto di essere stato fotografato. (E' il caso di chiarire che l'ultima delle fotografie in esame ritrae COCO mentre sta guardando nella direzione del fotografo. Effettivamente può sembrare che il calciatore si accorga di essere ripreso e ciò spiega le affermazioni in proposito di Fabrizio PENSA. Tuttavia non vi è alcun motivo di mettere in dubbio la versione di COCO).

Il teste continuava nella sua deposizione riferendo che BONATO gli aveva detto che le fotografie potevano essere <<compromettenti>> (p. 13) e che il loro prezzo era di 6.000 euro (p. 20).

Aveva deciso di non farle pubblicare perché in quel periodo era infortunato, i rapporti con l'Inter non erano facili, era già stato criticato perché faceva vita notturna e non voleva peggiorare la situazione. Quello che lo preoccupava non era che fosse stato ritratto in compagnia di una ragazza o di un transessuale, ma che si mettesse in evidenza che passava

la notte fuori casa (*abitudine mal tollerata negli ambienti sportivi, dove la preparazione atletica impone uno stile di vita più regolare*).

Già quando si erano dati appuntamento telefonico, BONATO gli aveva descritto molto sommariamente le fotografie. Quando gliel'aveva consegnate, poi, gli aveva detto che la ragazza in sua compagnia poteva essere scambiata per un transessuale. Aveva, comunque, aggiunto di visionarle bene e di decidere.

Il giorno dopo aveva telefonato a CORONA e poi si erano incontrati. CORONA aveva ribadito quanto gli aveva già detto BONATO; aveva definito le fotografie <<allucinanti>>. Lui aveva chiesto all'imputato chi le avesse scattate, ma questi gli aveva risposto che il fotografo non voleva fare sapere il suo nome per paura di essere riconosciuto mentre faceva il suo lavoro (pp. 28-29).

Per quanto ne sapeva le foto non erano mai state pubblicate.

Fabrizio CORONA (ud. 2.3.2009, pp. 97-108) ha affermato di essere stato con Francesco COCO in ottimi rapporti di amicizia.

Ha confermato che le fotografie al calciatore erano state scattate da MUCI e da PENSA. Non li aveva mandati lui sul posto, quella sera erano <<in giro di perlustrazione>>.

La mattina dopo i fotografi gli avevano inviato o portato, non ricordava bene, le fotografie e lui osservandole si era accorto che erano uno scoop perché la persona che il COCO stava baciando non sembrava una donna. L'imputato spiegava di essere giunto a tale conclusione perché il COCO, come si vedeva nella fotografia n. 4, toccava il pube della persona che era con lui dall'alto verso il basso, come si fa con le parti intime maschili e non dal basso verso l'alto, come si farebbe, invece, con quelle femminili. Aveva osservato le foto con altri collaboratori dell'agenzia e tutti avevano pensato che COCO fosse in compagnia di un transessuale. Lui, pur non potendone avere la certezza, ne era convinto, data la fama di COCO (di frequentatore di omosessuali, travestiti e transessuali) e l'atteggiamento sopra descritto.

Per prima cosa aveva chiesto a Marco BONATO, suo amico e collaboratore, di contattare COCO, fargli vedere le fotografie e chiedergli 5 o 6.000 euro per il loro ritiro. Le immagini valevano più o meno quella cifra. COCO aveva pagato con un assegno, ma non aveva voluto la fattura per non lasciare traccia del ritiro. Aveva dato come compenso 1.250 euro a MUCI e 1.250 a PENSA. Il MUCI avrebbe potuto confermarlo. Non aveva emesso fattura in loro favore perché lui stesso era stato pagato in nero.

Aveva mostrato le fotografie di COCO ad Alfonso SIGNORINI. Non era vero che in quell'occasione lo aveva accompagnato PENSA.

Il coimputato Marco BONATO, sempre all'udienza del 2.3.2009, ha dichiarato di non essere mai stato un fotografo e di non essersi mai occupato di *gossip*. Non aveva nemmeno mai saputo dell'esistenza della pratica del ritiro di fotografie da parte di personaggi famosi. Era anche lui, come CORONA, amico di COCO. Avevano cenato insieme parecchie volte, anche con la propria fidanzata. Per tale motivo aveva acconsentito alla richiesta di CORONA di contattare il calciatore e fargli vedere delle fotografie. CORONA gli aveva detto <<guarda che mi sono arrivate stamattina delle fotografie ritraesti il tuo amico Francesco con una che sembra un transessuale>> (p. 156). CORONA non aveva voluto telefonare direttamente a COCO per non metterlo in imbarazzo sul contenuto degli scatti. Quando lui aveva visto le fotografie si era <<messo a ridere come un pazzo>> (p. 156) e aveva pensato a cosa avrebbe potuto dire a COCO nell'incontro che doveva avvenire. Aveva telefonato al calciatore e anche questi, appresa la notizia, si era messo a ridere, aveva esclamato <<ma no, non è possibile. Veramente?>> (p. 157).

Due giorni dopo, si erano incontrati tutti e tre in un locale di Milano (nella versione di COCO invece l'incontro sembra essere stato solo tra lui e il BONATO). Avevano mostrato le foto al COCO, il quale aveva concordato <<in effetti in questi scatti sembra realmente un transessuale>> (p. 158). Il tono dell'incontro era molto amichevole e scherzoso. CORONA non aveva affermato che la persona ritratta insieme al COCO era senz'altro di un transessuale. Il suo coimputato aveva detto al calciatore di valutare se una eventuale pubblicazione sui giornali delle fotografie lo avrebbe potuto danneggiare. COCO viveva un periodo calcisticamente difficile, era molto contestato dai suoi tifosi. Aveva detto subito che voleva acquistare le foto. Aveva pagato 6.000 euro. Lui non ci aveva guadagnato nulla. Non sapeva se i fotografi fossero stati pagati. Non aveva mai partecipato ad altri ritiri.

Dopo la conclusione della trattativa, lui e COCO erano usciti dal locale per fumarsi una sigaretta. Il calciatore lo aveva ringraziato per quanto lui e CORONA avevano fatto. Gli aveva anche detto che aveva intenzione di fare in futuro servizi fotografici e che avrebbero potuto accordarsi perché li facesse la Corona's (p. 177).

Alla fine del suo esame il BONATO, rispondendo ad una domanda del Tribunale, ha dichiarato che, prima dell'offerta a COCO, le fotografie non erano state proposte ad alcun giornale, ma da quanto aggiunto subito dopo dall'imputato e ad un'attenta rilettura delle trascrizioni, risulta evidente che egli abbia frainteso la domanda, credendola rivolta al caso MELANDRI (p. 182).

Ora, facendo una sintesi ragionata delle emergenze processuali in ordine al capo A) dell'imputazione si ricava che:

- le fotografie scattate dai fotografi PENSA e MUCI la notte del 21.9.2006 e poi portate alla Corona's riprendono il calciatore Francesco COCO in compagnia di una donna e, al momento in cui ne è entrato in possesso il CORONA, non vi era alcun elemento dal quale desumere, con un minimo di ragionevolezza, che la persona in compagnia del calciatore fosse un transessuale o travestito: non le fattezze fisiche della ragazza (per quel poco che si riesce a scorgere dalla cattiva qualità delle foto), né altre informazioni acquisite dal CORONA da persone presenti nella discoteca Holliwood, tant'è che nemmeno i fotografi avevano pensato ad una simile evenienza;
- la storia del transessuale è un pura invenzione del CORONA, il cui interesse era di trasformare in uno scoop foto scadenti e di scarso interesse. Il tono di sicurezza con cui il CORONA si esprime nelle conversazioni telefoniche (sul fatto che la persona che bacia il calciatore fosse un transessuale) non deve trarre in inganno, attiene più al suo abituale modo di parlare, che ad una convinzione intima. Del resto si è visto quanto deboli siano state le spiegazioni rese dall'imputato in dibattimento sul motivo per cui aveva ritenuto che il COCO stesse baciando un transessuale. Lui stesso ha dichiarato di non esserne stato certo e, soprattutto, la questione era stata sicuramente chiarita durante l'incontro nel locale milanese con il COCO, nel momento in cui questi aveva visionato le immagini;
- è certo che le fotografie in esame sono state portate a due riviste: "Star TV" e "Chi". La prima, nonostante fosse diretta dal padre dell'imputato, non ha creduto all'ipotesi del transessuale, la seconda ha parimenti rifiutato le fotografie; quanto alle motivazioni addotte dal SIGNORINI circa il suo rifiuto non sembrano credibili; più verosimilmente anch'egli ha notato la cattiva qualità degli scatti e si è posto domande sulla veridicità di quanto andava affermando il CORONA;
- sia SIGNORINI che PARPIGLIA non indicano il giorno in cui sono state mostrate loro le fotografie (perché comprensibilmente non lo ricordano) e se ciò sia avvenuto prima o dopo l'offerta a COCO (dettaglio di cui non sono verosimilmente a conoscenza). Secondo la versione del CORONA le fotografie sarebbero state date in visione all'interessato, prima che alle riviste sopra citate. Ma tale affermazione non ha alcuna logica. Solo il rifiuto delle due riviste, giustifica, infatti, che l'imputato si sia rivolto al calciatore; altrimenti occorrerebbe dedurre che, nonostante che il CORONA avesse venduto le fotografie al COCO, le abbia poi proposte ai giornali,

circostanza che lo stesso imputato non ha inteso in alcun modo affermare. Del resto, i contatti tra COCO, CORONA e BONATO non iniziano subito dopo lo scatto delle fotografie e la loro acquisizione da parte degli imputati, ma qualche giorno dopo, come dimostrano le intercettazioni telefoniche: il 21 settembre CORONA chiama PENSA e gli “rivela” che la sera prima ha fotografato COCO mentre bacia un transessuale; solo il 25 settembre chiama BONATO e lo incarica di contattare COCO;

- quali che fossero i rapporti tra CORONA e COCO (amici, buoni conoscenti o altro) non è certo per spirito di amicizia che CORONA si rivolge al calciatore: al di là del termine usato (“deficiente”) per qualificarlo nella sopra richiamata telefonata intercorsa tra lui e BONATO il 25 settembre alle ore 12,45, che di per sé stesso non prova nulla, CORONA decide di vendere le fotografie a COCO quando sa già che, con ogni probabilità, non riuscirà a venderle ai giornali, perché già due riviste glielie hanno rifiutate. Con la vendita all’interessato egli vuole guadagnare qualcosa ad ogni costo. Per di più il CORONA non ha mai pagato i fotografi per il loro lavoro: sul punto sono credibili le dichiarazioni di PENSA perché confermate dalle intercettazioni telefoniche e in particolare da quella in cui l’imputato raccomanda alla moglie di non riferire a nessuno, e soprattutto ai fotografi, del ritiro delle fotografie da parte del COCO. In dibattito CORONA ha affermato di aver retribuito PENSA e MUCI in nero, perché lo stesso COCO non aveva voluto che lui emettesse fattura per i 6.000 euro non volendo lasciare traccia del pagamento: dichiarazione davvero bizzarra per una parte lesa che compra le fotografie pagandole con un assegno. Si aggiunga, infine, che, nonostante COCO glielo avesse chiesto, CORONA non gli aveva rivelato i nomi dei fotografi.

In conclusione: CORONA offre a COCO fotografie che, seppure scattate in luogo pubblico, e, sotto un limitato profilo (quello pertinente alla vita notturna del calciatore, non ai suoi gusti sessuali), di interesse pubblico, quindi fotografie originariamente lecite, è ben difficile destinare alla pubblicazione, e con le quali può prevedere che non guadagnerà mai nulla utilizzandole secondo i canali loro consueti (la loro pubblicazione è anzi *contra legem* se accompagnata dall’interpretazione che l’imputato pretende di attribuire alle immagini). Quest’ultimo decide, allora, di ricavarne un profitto ingiusto attraverso la vendita all’interessato, di cui tiene all’oscuro i fotografi. CORONA ottiene così dal COCO 6.000 euro, riuscendo nell’intento

mediante la prospettazione, creata ad arte, che la pubblicazione delle fotografie avrebbe potuto dar luogo ad equivoci imbarazzanti circa i gusti e le abitudini sessuali del calciatore, che peraltro viveva un momento critico della sua carriera. Non vi è dubbio che tale prospettazione, nonostante i toni apparentemente amichevoli e cordiali delle "trattative", costituisca una minaccia, abbia cioè l'effetto di coartare la volontà della persona offesa, che, per il timore di vedere compromessa la sua fama, si convince a pagare una somma di denaro. Non ha rilevanza, per le ragioni già sopra illustrate, che il COCO non abbia serbato rancore al CORONA.

Gli elementi previsti dall'art. 629 CP ci sono tutti.

All'estorsione è senz'altro concorso BONATO Marco che era al corrente del tenore complessivo delle trattative (cui ha preso parte in una determinata fase) e delle intenzioni del CORONA. Dalle sue stesse parole emerge che egli sapeva quale fosse il contenuto delle immagini, che esse venissero offerte all'interessato chiedendogli in cambio un compenso e prospettandone un contenuto fuorviante con i relativi danni derivanti dalla loro pubblicazione.

Ne deriva che entrambi gli imputati devono essere dichiarati colpevoli del reato di cui al capo A).

CAPO B).

Si contesta qui, al solo CORONA, la tentata estorsione, commessa nel gennaio 2007, ai danni di Francesco COCO, avente ad oggetto fotografie scattate nel locale "Amnesia", che ritraevano il calciatore ad una festa in compagnia di uomini a torso nudo, festa a cui partecipavano anche transessuali. La somma richiesta per l'acquisto delle foto era 10.000 euro.

Le fotografie di cui all'imputazione, prodotte dalla difesa all'udienza del 20.11.2009, sono state scattate da CUPPONE Antonello sentito all'udienza del 15.5.2009.

Il CUPPONE non è un fotografo professionista, ma uno studente universitario.

Ha riferito che nel novembre 2007 (in realtà si tratta del novembre 2006) aveva partecipato, insieme a suo cugino Fabrizio CUPPONE, ad una festa nel locale "Amnesia" di Milano. C'era anche Francesco COCO che era un loro conoscente ed erano seduti allo stesso tavolo. All'epoca non conosceva personalmente CORONA, ma sapeva solo che era titolare di un'agenzia fotografica; nulla sapeva nemmeno dell'indagine in corso. Possedeva una piccola macchina digitale, con la quale aveva ritratto COCO mentre era abbracciato al proprietario del locale, che aveva fama di essere omosessuale; entrambi erano a torso nudo. Alla festa erano presenti anche "drag queen" e travestiti che fungevano da animazione. Si trattava di fotografie tra amici. COCO sapeva di essere fotografato, anzi lui stesso disponeva di quelle fotografie.

A gennaio 2007, essendo venuto a conoscenza che quelle immagini potevano avere un valore commerciale, anche se lui non le riteneva scandalistiche, si era rivolto alla Corona's, l'unica agenzia fotografica di cui aveva sentito parlare. Aveva preso contatti direttamente con il CORONA, il quale gli aveva detto che le fotografie <<potrebbero valere parecchi soldi>> (p. 52) e che le avrebbe proposte ai giornali. Aveva consegnato gli scatti all'imputato e firmato una liberatoria in favore della Corona's ed un accordo secondo il quale lui e il cugino avrebbero percepito il 50% del prezzo della vendita delle fotografie. CORONA aveva anche menzionato un guadagno, per lui e per Fabrizio CUPPONE, intorno ai 2.000 euro complessivi, pur non avendo fatto ipotesi sul prezzo di vendita. Qualche giorno dopo un amico comune suo e di COCO, di nome Manuel, lo aveva chiamato e gli aveva detto che le fotografie erano state proposte allo stesso COCO. Si era incontrato con quest'ultimo al ristorante "Pane e Farina" e il calciatore gli aveva chiesto come mai le

fotografie in questione le avesse CORONA. Il teste non lo aveva informato che gliele aveva date lui stesso, ma si era inventato che le foto erano conservate nella memoria di un computer portatile che avevano rubato a suo cugino.

Dopo l'incontro con COCO aveva chiamato CORONA e gli aveva chiesto come mai avesse proposto le fotografie al calciatore. CORONA gli aveva risposto che conosceva COCO da dieci anni e che gli era sembrato giusto fargli vedere le foto. Aveva aggiunto che lo sportivo si era detto interessato all'acquisto.

L'imputato lo aveva esortato a non preoccuparsi perché sapeva quello che faceva, trattandosi del suo lavoro.

Quanto successo dopo la consegna delle fotografie dal CUPPONE al CORONA ce lo mostrano innanzitutto le intercettazioni telefoniche eseguite sempre sull'utenza 335.6068852 in uso all'imputato e in particolare le conversazioni tra quest'ultimo e Cecilia CAPRIOTTI.

A quel tempo COCO frequentava la CAPRIOTTI, una ragazza che conduceva un trasmissione sportiva con Gene GNOCCHI per la RAI ed era rappresentata dall'agenzia Elle Emme Management di Lele MORA. Tra i due c'era una <<simpatia>>, non una relazione sentimentale, come la donna ha riferito all'udienza del 16.1.2009, nella quale è stata sentita ai sensi dell'art. 210 CPP, perché originariamente indagata per i fatti qui in esame.

Conosceva piuttosto bene il CORONA e frequentava anche la moglie.

Il 20.1.2007 la CAPRIOTTI si trovava a Milano Marittima per trascorrere un fine settimana con amici.

CORONA (telefonate dal n. 57301 al n. 57549) la contatta per informarla che COCO sta per raggiungerla e le chiede di dire al calciatore che vuole parlargli. La ragazza chiede più volte all'imputato di che cosa lui e COCO devono parlare, ma CORONA non glielo rivela, anche se cerca di indurla ad arrivarci da sola rammentandole quale lavoro fa.

Parte del contenuto delle due conversazioni citate è focalizzata sulle raccomandazioni che CORONA fa alla CAPRIOTTI di non avere rapporti sessuali con COCO, o, quantomeno, di averli "protetti": progressivo 57301 - <<se te lo devi fare, mettiti il preservativo perché lì e malattie sicure, eh>> (p. 157 delle trascrizioni); progressivo 57307: <<ti do un consiglio, tutto, ma non andare con COCO dai (...) fa schifo amore. Va con uomini, donne, cioè... capito?>> (pp. 168).

Il 21.1.2007 COCO arriva a Milano Marittima. La CAPRIOTTI, alle 00,59, (progressivo 57307) chiama CORONA e gli passa COCO. L'imputato dice al calciatore che ha <<una

cosa>> da fargli vedere (p. 179), se lui ne ha voglia, altrimenti può dirgli pure di no, non c'è problema (p. 179). Aggiunge: <<non è roba mia questa (p. 180). COCO si dice disponibile a vedere di cosa CORONA è in possesso.

Alle 13,44 dello stesso 21.1.2007 (progressivo 57549) la CAPRIOTTI e CORONA si ricontattano e la prima rimprovera il secondo di non parlare chiaramente con lei del motivo per cui ha voluto parlare con COCO; CORONA risponde: << e no, perché mi manca solo che mi intercettino>> (p. 184).

Progressivo n. 58076: COCO si dice interessato e rimane d'accordo con CORONA per risentirsi l'indomani.

Nella conversazione n. 58643 del 24.1.07: tale André (che emerge già dalla precedente telefonata n. 58147 come una sorta di intermediario tra Antonello, Fabrizio CUPPONE e il CORONA), racconta a quest'ultimo che i due cugini avevano già dato a COCO le fotografie perché si conoscevano e che poi gli avevano detto che gli avevano rubato il computer e che per tale motivo le foto potevano essere in giro (con ciò riscontrando la testimonianza del CUPPONE).

CAPRIOTTI Cecilia nella sua audizione ha dato riscontro a quanto già emerge dalle intercettazioni telefoniche.

Ha confermato il viaggio fatto da COCO a Milano Marittima per raggiungerla; le telefonate intercorse col CORONA e le richieste di questi di metterlo in contatto con il calciatore; inoltre, l'accettazione di COCO di incontrarsi col CORONA.

La CAPRIOTTI confermava, altresì, che il CORONA non le aveva detto il motivo per cui voleva vedere il COCO e dichiarava che l'imputato aveva affermato soltanto che era <<una cosa a fin di bene>> (p. 85); <<una cosa importante che doveva riferirgli per il suo bene>> (pp. 87-88)

Dopo il fine settimana a Milano Marittima lei, CORONA e COCO si erano incontrati in un locale di Milano. COCO e CORONA si erano appartati per un quarto d'ora circa. Al ritorno erano sorridenti e CORONA se ne era andato subito. COCO, invece, l'aveva accompagnata a casa e, durante il tragitto, lei gli aveva chiesto di cosa avessero parlato. Il calciatore, però, le aveva risposto che preferiva non rivelarglielo e che, comunque, avevano sistemato il loro affare.

COCO, peraltro, le aveva detto, già prima dell'incontro con l'imputato, che temeva che questi avesse delle fotografie compromettenti che lo riguardavano, ma lei lo aveva tranquillizzato, affermando che non si trattava di quello, perché così le aveva detto il CORONA.

Quando era venuta a sapere come stavano effettivamente le cose aveva smesso di frequentare sia COCO che CORONA.

COCO Francesco, sentito all'udienza del 16.1.2009, ha dichiarato che a metà gennaio 2007 giocava nella squadra dell'Inter. Stava meditando di trasferirsi al Manchester, ma dopo una prova fatta a tal proposito, aveva escluso tale possibilità. Alla fine dello stesso mese aveva firmato un contratto con il Torino.

Aveva deciso di passare un week end con amici a Milano Marittima e, sapendo che una ragazza che conosceva, Cecilia CAPRIOTTI, la cui immagine era curata dall'agenzia di Lele MORA, lavorava lì, si era fatto prenotare da lei l'albergo e il tavolo al locale "Pineta". Non aveva detto a CORONA che sarebbe andato a Milano Marittima.

Aveva in effetti incontrato la CAPRIOTTI al ristorante – discoteca "Pineta". Questa gli aveva detto che CORONA gli voleva parlare a proposito di foto <<compromettenti>>, <<molto provocatorie>> (p. 37), che lo ritraevano mentre faceva una prestazione orale ad un altro uomo (p. 38).

Aveva telefonato a CORONA e concordato con lui un appuntamento, che era avvenuto due giorni dopo a Milano, presso il ristorante "Pane e Farina"; era presente anche Cecilia. Lui ad un certo punto si era appartato con CORONA. Questi gli aveva mostrato sei o sette foto che lo ritraevano in un locale milanese, il "De Sade", in via Valtellina, in una serata a cui avevano partecipato transessuali e drag queen, che facevano parte dell'animazione e stavano su un palco insieme a travestiti con serpenti e catene. In alcune foto era ritratto con due suoi amici e in altre insieme all'organizzatore della serata, un gay, anch'egli suo amico. In particolare, in una delle fotografie era raffigurato in compagnia di quest'ultimo, entrambi a torso nudo. Si era messo in posa per farsi fotografare, quindi sapeva benissimo che lo stavano ritraendo.

Le fotografie, al momento dell'incontro con l'imputato, lui le aveva già perché gliel'aveva mandate via E Mail uno dei due amici con cui era stato ritratto, Manuel, che le aveva avute dal fotografo. Le foto potevano essere compromettenti perché aveva partecipato a una serata particolare e perché poteva essere confuso con i trans, essendovi già delle male lingue in proposito sul suo conto.

CORONA si era presentato come un intermediario e non gli aveva detto il nome del fotografo. Gli aveva prospettato la possibilità che, con la pubblicazione, le foto potessero essere strumentalizzate, anche in considerazione del fatto che era in procinto di trasferirsi in Inghilterra, perché le immagini erano destinate al mercato inglese. Gli aveva chiesto 10.000 euro.

Aveva detto all'imputato che ci avrebbe pensato; gli aveva anche chiesto di metterlo in contatto diretto con il fotografo, ma lui gli aveva risposto che i paparazzi volevano mantenere l'anonimato.

Poi aveva deciso di pubblicare le fotografie di cui già era in possesso proprio per evitarne la loro strumentalizzazione e, quindi, non aveva versato nulla a CORONA. Parecchie di quelle foto erano apparse, infatti, su "Novella 2000", accompagnate da un'intervista in cui lui rivelava che gli avevano chiesto dei soldi per non pubblicarle (p. 60).

Aveva chiesto a Manuel di accertare come mai le fotografie fossero state diffuse dai ragazzi che le avevano scattate; questi ultimi erano amici di Manuel e lui non sapeva come contattarli. Manuel poi gli aveva riferito che i ragazzi gli avevano detto che le foto erano state scaricate su un portatile che era stato loro rubato (pp. 54-56). Dopo una serie di imprecisioni il teste dichiarava che gli stessi ragazzi alla fine avevano confidato a Manuel di aver venduto le fotografie a CORONA (p. 58).

La CAPRIOTTI gli aveva comunicato con un SMS che CORONA era molto arrabbiato per l'articolo su "Novella 2000".

Si possono agevolmente notare alcune contraddizioni tra le dichiarazioni di CUPPONE, della CAPRIOTTI e di COCO (peraltro non particolarmente importanti). La più significativa è quella delle informazioni fornite dalla ragazza al calciatore sull'esistenza di foto per lui compromettenti. Come si è visto la CAPRIOTTI ha negato di aver saputo che CORONA cercasse COCO a Milano Marittima per parlargli di fotografie e ciò risulta confermato dalle intercettazioni telefoniche tra l'imputato e la subrette. Le fotografie di cui quest'ultima ha parlato al calciatore nel gennaio 2007 e da questi indicate nella sua testimonianza in realtà non sono quelle di cui al capo di imputazione, ma altre in possesso di Lele MORA.

La stessa CAPRIOTTI ha del resto riferito durante la sua deposizione che il MORA le aveva detto di aver visto foto <<allucinanti>> relative ad un rapporto orale tra COCO e un altro uomo e le aveva inoltre suggerito di non frequentare più il calciatore (p. 86 delle trascrizioni). MORA, peraltro, non aveva mai affermato che le foto gliel'aveva mostrate CORONA.

La circostanza è confermata dalla conversazione telefonica n. 57385 del 20.1.2007 tra Lele MORA e CORONA in cui il primo dice al secondo di aver mostrato alla CAPRIOTTI delle foto <<vergognose>> (p. 175) di COCO e di averle raccomandato di non avere rapporti con COCO.

Dei fatti in esame ha parlato anche Luciano REGOLO nel corso della sua testimonianza all'udienza del 22.10.2008.

Ha riferito che un lunedì, mentre il settimanale da lui diretto stava andando in stampa per la pubblicazione settimanale, lo aveva chiamato Francesco COCO che gli aveva detto letteralmente <<sono ricattato>> (p. 68 delle trascrizioni) con riferimento ad alcune fotografie scattate in un locale dove il calciatore aveva passato una serata e nel quale erano presenti drag queen e travestiti. COCO era stato ritratto mentre ballava a torso nudo con Antonio COPPOLA (p. 69). Le fotografie erano state acquistate da CORONA al quale le avevano vendute dei ragazzi presenti alla festa (p. 70).

COCO aveva chiesto al teste se poteva pubblicare quelle foto su "Novella 2000" perché non voleva sottostare al ricatto dell'odierno imputato. Le immagini erano state pubblicate insieme ad un'intervista in cui il calciatore riferiva di <<essere sottoposto a pressione>> (p. 70) senza fare nomi.

Dopo la pubblicazione dell'articolo e delle foto, CORONA aveva chiamato REGOLO e si era arrabbiato poiché pretendeva che gli venissero pagati i diritti sulle fotografie che affermava di aver comprato lui (p. 71).

All'udienza del 2.3.2009 CORONA oltre a confermare quanto già emerso dalle deposizioni fin qui esaminate ha aggiunto qualche altro dettaglio.

Ha ricordato che due ragazzi universitari, di cui uno di nome Antonello, che non aveva mai visto prima, gli avevano proposto alcune fotografie che avevano scattato con la loro macchina digitale a Francesco COCO ad una festa in un locale pubblico.

In passato aveva utilizzato giovani universitari come posteggiatori fuori dai ristoranti e dalle discoteche, d'accordo con i proprietari dei locali. Quando arrivava qualche personaggio famoso i ragazzi, che, rispetto ai fotografi di professione, avevano il vantaggio di non essere conosciuti, scattavano fotografie con le loro digitali e poi gliele vendevano.

In questo caso non vi era stato nessun accordo o contatto preventivo con Antonello e l'altro giovane.

Nelle fotografie che questi gli avevano consegnato COCO era a torso nudo, ubriaco e abbracciato a dei travestiti. Aveva acquistato gli scatti, non ricordava a quale prezzo.

Come già successo in precedenza, le aveva proposte al calciatore perché erano scandalose: infatti uno sportivo, invece di prepararsi e restare a casa durante l'allenamento, partecipava a serate di quel tipo. La trattativa era avvenuta quando già aveva saputo dell'inchiesta a suo carico, poiché era convinto dell'assoluta liceità del suo comportamento. Non avrebbe certo rischiato il carcere per poche migliaia di euro.

Aveva contattato COCO mediante la CAPRIOTTI. Si erano poi incontrati, gli aveva dato le fotografie per visionarle, senza parlare in quella prima occasione di prezzo. Poi COCO lo aveva chiamato telefonicamente per dirgli che le avrebbe comprate. Il giorno dopo però aveva letto sull'Ansa che il calciatore aveva rilasciato un'intervista a "Novella 2000" in cui aveva parlato di estorsione in relazione a quelle fotografie. Pertanto COCO non aveva più acquistato le fotografie.

In conclusione: al di là di alcune contraddizioni che caratterizzano le testimonianze di CUPPONE, della CAPRIOTTI e di COCO, è emerso pacificamente che CORONA, anche in questo caso come in quello precedentemente esaminato, offre a COCO fotografie che hanno un limitato interesse pubblico (nel senso già indicato con riferimento al capo A), ma a contenuto fortemente compromettente. Non è certo animato da intenti amichevoli, come il modo di cui parla del calciatore nelle conversazioni telefoniche con la CAPRIOTTI dimostra. Il contatto con COCO è pervicacemente cercato dal CORONA che si mantiene in costante comunicazione con la CAPRIOTTI al fine di rintracciare il COCO a Milano Marittima e di fissare un appuntamento con lui. Subito dopo i tre si vedono a Milano e l'imputato propone le fotografie avute dal CUPPONE al COCO per 10.000 euro. CORONA non ipotizza nemmeno la possibilità di vendere le fotografie ai giornali, ma si rivolge immediatamente a COCO e non tenta altre strade, evidentemente fiducioso di poter ricavare altri soldi, dopo quelli incassati dalla stessa persona nel settembre 2006. Le fotografie sono senz'altro dannose per l'immagine (anche se già compromessa da altre vicissitudini) del calciatore. L'affermazione contraria del CUPPONE è risibile e sottolinea soltanto la sua spregiudicatezza e CORONA non manca di far notare al COCO il danno che potrebbe derivargli per la sua carriera sportiva. Non c'è dubbio che la prospettazione dell'imputato abbia carattere intimidatorio, tanto che il COCO reagisce facendo pubblicare le medesime fotografie su "Novella 2000" e parlando esplicitamente di "ricatto". Ricorrono pertanto, anche in ordine ai fatti di cui al capo B) tutti i requisiti dell'estorsione, in questo caso solo tentata, per la mancata conclusione della compravendita tra COCO e CORONA.

CAPO C.

Viene contestato al Corona, in concorso con il Bonato, di aver tentato di farsi consegnare la somma di 10.000 euro dal pilota di categoria "Moto GP" Marco MELANDRI, in cambio della cessione di fotografie che lo ritraevano durante una festa nel locale "Pachà" di Rimini, in compagnia di altre persone, tra cui la pornostar Brigitta Bulgari. Nel Maggio-giugno 2006.

Le fotografie corpo del reato sono state acquisite all'udienza del 26.11.2008. Si tratta di 47 scatti in cui il MELANDRI è raffigurato mentre si intrattiene alla consolle della zona discoteca del predetto locale, insieme ad altre persone, per lo più poste alle sue spalle. In tre fotografie tra quelle in questione il pilota viene abbracciato, da dietro, dalla BULGARI.

L'occasione in cui sono state scattate le foto in esame è stata riferita dallo stesso Marco MELANDRI all'udienza del 18.12.2008.

Si trattava della cena di compleanno del suo sponsor Lele DANZI, svoltasi nel ristorante con discoteca "Il Pachà", una settimana prima della gara del Mugello. La festa era in forma privata e il DANZI era uno dei soci del locale.

Quando il teste era arrivato si era accorto che era presente un fotografo, ma gli era stato assicurato che era un professionista del locale e che le fotografie erano destinate al festeggiato.

Era presente anche la pornostar Brigitta BULGARI, che era testimonial del stesso sponsor di MELANDRI. Dopo cena il DANZI aveva chiesto a quest'ultimo di andare alla consolle e di mettere su dei dischi. Il pilota lo aveva fatto, anche perché gli era sempre piaciuto fare il disk-jockey. Dietro di lui c'era la BULGARI che ballava e si spogliava un po'. Improvvisamente la donna gli si era appoggiata alla schiena e in quel momento erano state scattate alcune foto. Anche in quell'occasione, alle domande di MELANDRI, era stato risposto che le fotografie sarebbero state trattenute dal festeggiato.

Il teste era tornato a casa tra l'1,30 e l'1,40 di notte.

Alla gara del Mugello, che si era svolta una settimana dopo, MELANDRI era giunto soltanto sesto. Dopo la gara il suo manager VERGANI Alberto Luigi gli aveva riferito di essere stato contattato da Fabrizio CORONA, che era in possesso di immagini della serata trascorsa al "Pachà".

Vediamo ora quanto riferito dal VERGANI sui colloqui intercorsi con l'imputato.

Sentito all'udienza del 26.11.2008, ha dichiarato che a fine maggio – primi di giugno del 2006, dopo la gara del Mugello, il CORONA gli aveva telefonato informandolo di essere in possesso di fotografie scattate durante la festa nel locale "Pachà", nelle quali MELANDRI compariva <<in atteggiamenti non raccomandabili>> e sembrava <<ubriaco>> (p. 11). Secondo il CORONA erano foto <<compromettenti>>, dove il pilota faceva <<il cretino con la pornstar>> (p. 14). Il tenore della telefonata era: <<"Visto che ci conosciamo, ti dico che è meglio che perché ci fanno un articolo". Cioè della serie è meglio toglierci il problema liquidando la questione">> (p. 14).

L'imputato aveva fatto, inoltre, presente che quelle foto potevano essere pubblicate unitamente ad articoli di giornale in cui si indicava nella nottata trascorsa al "Pachà" la ragione del cattivo rendimento del pilota nella gara del Gran Premio svoltasi pochi giorni dopo. *(Sulla data di quest'ultima rispetto a quella degli scatti fotografici, il teste faceva confusione dichiarando che, in realtà, la festa dello sponsor di MELANDRI si era svolta dopo la gara del Mugello. In fase di controesame difensivo però veniva chiarito, anche attraverso produzione documentale, che la festa in questione si era tenuta il 27.5.2006 e la gara motociclistica il 4.6.2006).*

CORONA affermava di essere riuscito a bloccare le fotografie che erano state offerte alla sua agenzia da chi le aveva scattate; consigliava di comprarle, altrimenti le avrebbe dovute restituire al fotografo, che le avrebbe offerte ad altre agenzie (p. 16). Aveva chiesto per il loro acquisto la somma di 10.000 euro che, a suo dire, era destinata al fotografo, il quale avrebbe emesso regolare fattura (pp. 16 e 22).

Dopo la telefonata, il CORONA gli aveva inviato le immagini via E mail.

MELANDRI ha dichiarato nel corso della sua deposizione di essere stato subito informato dal VERGANI del contenuto della conversazione avuta con il CORONA.

Ha ricordato che il suo manager gli aveva raccontato che il CORONA aveva fatto riferimento alla possibilità che in un articolo di giornale poteva essere fatto credere che le fotografie erano state scattate non una settimana prima, ma la sera prima della gara del Mugello.

Si era sentito tradito perché gli era stato garantito dallo sponsor che lo aveva invitato alla festa che le fotografie non erano destinate ad essere pubblicate. La loro diffusione avrebbe potuto pregiudicare lui e la sua squadra, anche nei contratti con gli sponsor, che avrebbero potuto ritirarsi.

Le fotografie non erano in sé compromettenti; lo potevano diventare se si fosse detto che erano state scattate la sera prima del Mugello, anziché una settimana prima (p. 36).

VERGANI continuava la sua testimonianza facendo presente di aver chiesto al CORONA di incontrare il fotografo. L'imputato gli aveva fissato un appuntamento a tal fine, ma poi si era presentato nel suo ufficio Marco BONATO, che aveva portato le fotografie riprodotte su un CD. Non erano fotografie particolari, si vedeva MELANDRI alla consolle che faceva il deejay e dietro di lui Brigitta BULGARI.

Tra la telefonata con il CORONA, contestuale ad un primo invio informatico delle fotografie e l'appuntamento appena indicato, si era rivolto al suo avvocato che gli aveva detto che CORONA stava commettendo un'estorsione (p. 19). Il legale gli aveva, quindi, consigliato di registrare una telefonata con il CORONA e di offrire poi, all'appuntamento concordato, in cambio delle foto, la registrazione della telefonata stessa.

Aveva chiamato, peraltro, anche Lele MORA per chiedergli consiglio. Questi, dichiarandosi estraneo alla vicenda, gli aveva suggerito di mediare e di pagare la metà di quanto CORONA gli chiedeva.

Aveva telefonato, inoltre, all'avvocato D'ONOFRIO, che era all'epoca il legale sia del CORONA che dello sponsor che aveva organizzato la festa e che si era mostrato molto collaborativo. Lui aveva riferito all'avv. D'ONOFRIO la sua intenzione di offrire all'imputato una telefonata registrata e il legale si era detto d'accordo. Aveva aggiunto che avrebbe parlato lui con il suo cliente.

Il teste aveva, quindi, ricontattato il CORONA e registrato una conversazione in cui questi ribadiva le stesse cose già dette nella prima telefonata sopra descritta.

La trascrizione della conversazione registrata dal VERGANI è stata prodotta, su accordo delle parti, all'udienza del 28.10.2008. Si tratta di una trascrizione disposta dalla Procura di Potenza (presso la quale hanno preso avvio le indagini che hanno portato al presente processo).

Se ne riporta il testo integralmente.

VERGANI: Fabrizio, ciao sono Vergani.

CORONA: Pronto?

VERGANI: mi senti?

CORONA: si ti sento, ti sento.

VERGANI: Senti, allora, per la questione lì delle foto....

CORONA: si

VERGANI: allora io le foto le ho viste, le ho guardate tutte con calma ieri.... Uno se le vuole mettere che sono foto strane, sì, però sono foto, diciamo normali...

CORONA: sì anche io ci ho fatto caso. Il problema è come la mette giù ... se c'è un giornale che le vuole mettere, se c'è l'intervista di lei...

VERGANI: e invece la cosa che mi dicevi ieri?

CORONA: cioè in genere si fa così, si fa molto molto spesso, nel senso che comunque ... il fotografo, come se ti vendesse tutte quante le fotografie a te, te le vende.

VERGANI: sì, però...

CORONA: tratti con lui direttamente, certo che ti passiamo la palla. Certo ti possiamo fare da garanzia, perché lui è comunque uno che spesso viene a fare delle cose con noi, ci manda del lavoro... però si possono fare delle rate, se tu vuoi che i metto in contatto e ci si metta d'accordo. Le foto vengono buttate nel cestino per sempre.

VERGANI: Non ti ho sentito adesso.

CORONA: e le foto vengono buttate nel cestino per sempre.

VERGANI: E quanto bisogna pagare?

CORONA: dieci vuole lui.

VERGANI: Diecimila?

CORONA: sì.

VERGANI: Ma lui si sa chi è o no?

CORONA: Sì, sì, sì, c'è tutto, nome e cognome lo vedi.

VERGANI: Ma dove?

CORONA: E' un ragazzo che lavorava ... che lavora lì al (parole incomprensibili), uno di Riccione, un ragazzo di Riccione.

VERGANI: ma dov'è che si vede il nome della foto.

CORONA: Nel ... il fotografo te lo faccio conoscere quando vuoi, se lo vuoi incontrare, quando vuoi ritirare le foto, capito?

VERGANI: Uh. Ma scusa, ma lui ... il ragionamento è che se non lo facciamo entro oggi, le...

CORONA: Lui ... ti spiego come funziona: le agenzie, noi agenzie siamo distributrici di materiale fotografico, però le foto sono di proprietà. Succede che noi ogni giorno riceviamo 40-50 servizi esclusivi, di corna, non corna ... Quando ci sono delle persone comunque amiche di un certo tipo e ci sono dei servizi un pochetto così, mi chiama e dice: "Guarda che ci sono queste foto ... Ti interessa ..." Dico: "No" - "Allora domani vengono portate ai giornali". Capito?

VERGANI: Sì.

CORONA: Allora se noi decidiamo di non portarle ... lui le prende e le porta ad un'altra agenzia, ma le portano comunque ai giornali, perché ci sta Melandri che quest'anno è un personaggio, lei pure e i giornali possono montarci una storia. E possono montarcela sì, come possono montarcela no.

VERGANI: Uh, uh.

CORONA: Loro le possono tornare pubbliche, poi loro le vedono, lui ha la sua percentuale il suo guadagno.

VERGANI: Però quella lì è una festa privata, in un locale privato, non è una zona pubblica.

CORONA: No, no, il locale è considerato locale pubblico, non ci sono problemi, è una discoteca. L'unico problema è se le foto sono state fatte in casa.

VERGANI: Perché un locale pubblico è come per strada.

CORONA: Eh?

VERGANI: in un locale pubblico è come per strada.

CORONA: Esatto. L'unico problema se sono fatte dentro le mura di casa, quando sono fatte proprio in casa, dentro.

VERGANI: uh, uh, uh.

CORONA: Tu fammi ... fammi sapere, io ... non è una cosa che non purtroppo possiamo fermare, se no ti darei una mano, le foto non è che sono nostre. Capito?

VERGANI: Eh. E come faccio io per andare a mettermi in contatto con questo qua.

CORONA: No ti metti ... ti metto in contatto io, faccio tutto io, se tu non sei a Milano lo mando al tuo ufficio, ti faccio incontrare, ti firma un documento, ti mando l'avvocato, tutto regolare ... scambio ... cioè ... e basta.

VERGANI: cioè lui me lo mandi in ufficio e ... cosa faccio ...

CORONA: te lo mando in ufficio, ti firma un documento, ti dà il CD originale con le foto e con tutti i suoi dati e dichiara che le fotografie ... cioè ci vuole un documento fatto apposta, scritto e firmato.

VERGANI: E ci fattura la cifra?

CORONA: Sì, sì. Sì.

VERGANI: e tu in questo fai da garante

CORONA: No, no, ti faccio da garante, che ti assicuro che non ci sono problemi.

VERGANI: E come fai a farmi da garante, in che modo?

CORONA: Perché lui lavora con noi o con altri e ti assicura che comunque queste foto vengono ... sono cose regolari (cose incomprensibili).

VERGANI: Uh, uh.

CORONA: Anche per il CD ... lui usa un CD unico, l'originale.

VERGANI: E senti ... che tempi mi dai per darti una risposta definitiva? Giusto per capire.

CORONA: Ma ... lui mi ha detto entro stamattina, entro oggi a pranzo.

VERGANI: Facciamo oggi pomeriggio. Se magari me lo mandi qua, lo incontriamo ... e va be' ...

CORONA: Ok. A che ora?

VERGANI: Boh ... due e mezza potrebbe essere.

CORONA: Dove sei tu?

VERGANI: via Tadino 24.

CORONA: via Tadino 24. Ok, ci vediamo ... te lo mando alle due e mezza. Ok.

VERGANI: Va bene. Ok.

CORONA: Ciao, ciao.

VERGANI: Ciao, grazie.

Come si è già detto, alla telefonata è seguito l'appuntamento in cui, invece del fotografo, come promesso dal CORONA, si era presentato Marco BONATO.

VERGANI ha, peraltro, riferito di aver fatto intervenire all'incontro anche il suo avvocato. Ha dichiarato, inoltre, che quando il BONATO aveva visto la registrazione era rimasto sconcertato. Aveva telefonato a CORONA per avere istruzioni e si era poi allontanato senza che fosse avvenuto lo scambio fotografie - registrazione.

Dopo alcuni giorni VERGANI aveva incontrato CORONA e in quell'occasione era avvenuta la consegna del CD con le immagini contro la registrazione della telefonata. Erano anche state scritte <<due righe>> in proposito (p. 34). All'epoca il teste aveva dedotto che CORONA aveva deciso di fare lo scambio su consiglio del suo difensore, avv. D'ONOFRIO (p. 45).

VERGANI chiariva, infine, che, già prima dei fatti, MELANDRI conosceva sia CORONA, che Lele MORA, che Nina MORIC.

Nel corso del suo esame all'udienza del 29.1.2009 Fabrizio PENSA ha dichiarato di conoscere Brigitta BULGARI per averla vista alcune volte sia nell'ufficio di MORA che in quello del CORONA (pp. 49-50).

All'udienza del 2.3.2009 Fabrizio CORONA ha chiarito che le fotografie a MELANDRI erano state scattate da un cameriere del locale "Il Pachà", che poi lo aveva contattato. Lui le aveva comprate: <<le compro sempre, faccio un investimento>> (p. 144).

La presenza della BULGARI alla festa era dovuta al fatto che anche lei era testimonial dello sponsor che aveva offerto la cena. L'avv. D'ONOFRIO era il suo legale, oltre a quello dello sponsor, ma ciò era solo una coincidenza. Né la serata, né la presenza di alcune persone nel locale erano state decise da lui.

Era vero che aveva chiamato VERGANI chiedendogli se fosse interessato all'acquisto delle fotografie di MELANDRI. Non era amico né di VERGANI, né di MELANDRI. Si conoscevano soltanto. Aveva offerto le fotografie perché in questo modo acquisiva <<un'amicizia, una stima e un favore>> (p. 141) che potevano servire nei rapporti col fotografato e coi suoi manager. Si era comportato in tal modo molte altre volte, oltre i casi oggetto del presente giudizio.

Ovviamente non poteva regalare le fotografie (sia nel caso di specie, che in genere) al soggetto ritratto, sia perché doveva pagare il fotografo, se questi era un professionista indipendente, sia perché, anche se fosse stato un suo dipendente, doveva far quadrare i conti dell'agenzia e mantenere 30 persone che lavorano per lui.

Il motivo dell'offerta delle foto a VERGANI non era per amicizia, ma <<economico>> (p. 146).

Non gli aveva detto il nome del fotografo perché così faceva sempre; i nomi dovevano rimanere nascosti per una questione di rapporti professionali. Solo nei casi in cui l'identità del fotografo era palese, ad esempio perché conosciuto dallo stesso fotografato, come nel caso di GILARDINO, metteva in contatto i due soggetti.

In sostanza offriva le fotografie ai diretti interessati o perché erano suoi amici (come nel caso di GILARDINO, che per lui era come un fratello) o per acquisire rapporti professionalmente utili. I pagamenti venivano generalmente fatturati.

Con VERGANI non aveva fatto commenti sulle fotografie di MELANDRI, in particolare in ordine al fatto che le stesse fossero state scattate prima di una gara importante.

Alla stessa udienza del 2.3.2009 BONATO Marco dichiarava che, dopo la vicenda di COCO, aveva ricevuto l'incarico da CORONA di portare le fotografie che ritraevano MELANDRI a VERGANI. CORONA gli aveva detto che VERGANI le voleva visionare, forse per acquistarle. Era andato nello studio di VERGANI, che non aveva mai visto prima, e lo aveva trovato con il suo legale, il quale aveva affermato a suo parere si trattava di un'estorsione. Lui aveva risposto che la sua opinione era, invece, che si trattasse di un favore che CORONA stava facendo al pilota, dato il contenuto delle foto e il risultato ottenuto da MELANDRI al "Gran Premio" di due settimane prima. A quel punto l'avvocato di VERGANI aveva tirato fuori un computer portatile e gli aveva mostrato la registrazione di una telefonata tra il suo assistito e CORONA. Lui, allora, aveva interrotto la trattativa, perché voleva parlare della cosa con CORONA, essendo solo un ambasciatore nella vicenda. Il legale di VERGANI se ne era quindi andato, lui era rimasto solo con VERGANI che si era comportato in modo molto cordiale, facendogli vedere i suoi uffici e il lavoro che svolgeva; gli aveva anche lasciato una brochure e un biglietto da visita, dicendogli che avrebbero potuto risentirsi per eventuali rapporti professionali.

Non sapeva chi avesse scattato le fotografie, nemmeno se ne era mai interessato.

Tornato in ufficio, aveva parlato con CORONA, che si era infuriato, non perché VERGANI aveva deciso di non comprare le foto, ma per la registrazione della telefonata; in sostanza CORONA riteneva che VERGANI avesse ripagato un suo gesto amichevole, con una scorrettezza.

CORONA aveva poi telefonato a VERGANI e gli aveva detto che non gli era sembrato carino che loro avessero fatto quella registrazione. Lui aveva ascoltato solo l'inizio della conversazione.

Infine, all'udienza del 22.6.2009, è stato sentito D' ONOFRIO Marcello.

Ha confermato di essere l'avvocato (civilista) di un'azienda di Bologna che produce occhiali, il cui titolare è Lele DANZI e che in passato aveva sponsorizzato MELANDRI.

Era, altresì, il legale di CORONA.

Un giorno gli aveva telefonato DANZI, informandolo che, poco prima, aveva dato una festa privata in un locale, alla quale aveva partecipato anche MELANDRI. Lo aveva poi chiamato VERGANI, imbestialito, perché era stato contattato da CORONA che gli aveva proposto la vendita di fotografie di cui era in possesso, scattate a quella festa e in cui MELANDRI compariva con una pornostar. VERGANI aveva chiesto a DANZI spiegazioni sul fatto che le foto di una festa privata, da questi organizzata, fossero finite ad un'agenzia fotografica. DANZI non ne aveva idea e aveva pregato il teste di interessarsi della cosa, dato che CORONA era suo cliente.

Subito dopo (proseguiva l'avv. D'ONOFRIO) lo aveva chiamato anche VERGANI e gli aveva riferito le stesse cose dette da DANZI.

Erano intercorse con il VERGANI un paio di telefonate, in cui quest'ultimo lo aveva messo al corrente della sua intenzione di presentarsi all'incontro con CORONA, o con chi questi avesse eventualmente delegato, accompagnato dal proprio avvocato e di offrire la registrazione di una telefonata intercorsa con l'imputato in cambio delle fotografie in questione.

Lui aveva risposto che poteva andar bene ed aveva sommariamente concordato, per telefono, con VERGANI, il testo della transazione che avrebbe dovuto concludere con CORONA. Sul contenuto della transazione si era detto d'accordo anche il legale di VERGANI. Dopo la firma dell'atto aveva saputo da CORONA che la questione era stata chiusa.

Durante tutta la vicenda non si era mai sentito con CORONA, che lo aveva chiamato solo dopo la firma della transazione.

Peraltro, più avanti, il teste affermava di aver parlato telefonicamente con CORONA, dopo che DANZI e VERGANI lo avevano informato della vicenda e di aver consigliato al suo assistito di chiudere le trattative restituendo le fotografie e sottoscrivendo la transazione (confermando così le dichiarazioni di VERGANI sul punto).

L'avv. D'ONOFRIO ha, infine, dichiarato che nulla aveva saputo della festa organizzata da DANZI fino alla telefonata di protesta che questi gli aveva fatto.

Nelle produzioni difensive (dell'udienza 26.11.2008) vi è una missiva del 12.4.2007 inviata all'avvocato (di CORONA) STRANO TAGLIARENI, in cui la "VidiVici ITALIA srl" chiarisce che quella del 27.5.2006 era solo <<una cena personale, a titolo di amicizia, tra il sign. Emanuele DANZI ed il nostro ex testimonial Marco MELANDRI>> e che Brigitta Bulgari non era stata invitata dagli organizzatori della serata, <<ma si trovava quella sera presso il Pascià>>.

Quanto fin qui esposto consente di affermare che il 27.5.2006 sono state scattate delle fotografie a Marco MELANDRI, ad una festa privata, in una sala a ciò appositamente riservata dal festeggiato, che era uno dei titolari del locale in cui la serata si è svolta. E' stato fatto credere al pilota di moto che le fotografie lì scattate erano destinate esclusivamente al festeggiato, poiché MELANDRI aveva espresso, più di una volta, il suo dissenso ad una loro pubblicazione. Successivamente CORONA ha acquistato le fotografie da un cameriere del "Pascià", cioè da una persona che non aveva alcun titolo a diffonderle (in base alla normativa richiamata in premessa), anche se, come si è detto sopra, la provenienza illecita delle immagini non è necessaria per la configurazione del reato di cui all'art. 629 CP, la cui condotta si sviluppa, tutta, successivamente alla ricezione delle immagini stesse.

CORONA, che non è amico né di MELANDRI, né del suo manager, ha agito solo per motivi economici e professionali, come lui stesso ha dichiarato e, anche in questo caso, ha prospettato la vendita delle immagini all'interessato facendogli notare quanto sarebbe stato dannoso per la sua carriera se fossero state pubblicate unitamente ad un articolo che presentasse (falsamente) la serata al "Pascià" come avvenuta il giorno prima del Gran Premio, attribuendo così, in ultima analisi, a tale serata e al presunto comportamento irresponsabile di MELANDRI, la cattiva resa nella gara del 4.6.2006.

Le affermazioni in proposito del CORONA di non aver fatto commenti con il VERGANI sul fatto che le fotografie fossero state scattate prima di una gara importante sono smentite dalle testimonianze di VERGANI, di MELANDRI e dalla registrazione della conversazione telefonica sopra riportata.

Ancora una volta, pertanto, l'imputato "monta" una storia per intimorire la sua controparte e ci riesce benissimo tant'è che VERGANI ricorre ad una "manovra di forza" per ottenere la consegna delle fotografie. MELANDRI, dal canto suo, ha affermato che se non fosse andato in porto l'accordo dello scambio fotografie - registrazione, avrebbe pagato per ritirare gli scatti: <<non potevo permettermi di mettere a rischio una mia stagione, di tutta la squadra>> (p. 33).

La versione di BONATO sull'atteggiamento cordiale di VERGANI alla fine dell'incontro avuto con lui (come a significare che il predetto non sarebbe stato succube di alcuna minaccia), è smentita dal racconto di VERGANI

stesso, dalle decisioni da questi adottate e da quanto riferito persino dall'avv. D'ONOFRIO circa il tono della telefonata fatta da VERGANI a DANZI, così come riferitagli da quest'ultimo.

Che CORONA sia venuto a conoscenza dell'esistenza delle fotografie e ne sia entrato in possesso solo dopo la sera della festa è, peraltro, l'ipotesi più benevola. Si è visto, infatti, che alla serata presso il "Pascià" aveva partecipato Brigitta BULGARI, non invitata da DANZI, ma conosciuta da CORONA per avere la pornstar frequentato la sua agenzia e quella di Lele MORA (come si apprende da Fabrizio PENSA ed anche dalle dichiarazioni dell'imputato: cfr suo esame, pp 62 e 140). L'istruttoria dibattimentale ha, peraltro, fatto emergere che la BULGARI si trovava nello studio di Lele MORA quando, in occasione di un Motor Show, si era recato lì Lapo ELKANN per fare un servizio fotografico concordato. In presenza di ELKANN la BULGARI si era improvvisamente spogliata (cfr testimonianza Lapo ELKANN all'udienza 19.2.2009, p. 98 ed esame dell'imputato alla p. 62).

Il sospetto di una "trappola" preparata per MELANDRI è, quindi, inevitabile, anche se non sufficientemente riscontrato.

In ogni caso, che fosse una serata più o meno combinata per immortalare in situazioni imbarazzanti, o meglio spacciate per tali, Marco MELANDRI, non ha rilevanza, poiché la condotta successiva di CORONA integra autonomamente, senza ombra di dubbio, gli estremi della minaccia, nel momento in cui prospetta i danni, sicuramente rilevanti per la carriera del pilota, che potrebbero derivargli da una diffusione delle fotografie.

Il profitto che CORONA cerca di ricavarne è ingiusto per definizione (secondo i principi esposti nella parte generale della presente sentenza).

Ne consegue che sussistono tutti gli elementi dell'estorsione (tentata), reato di cui CORONA era pienamente consapevole, tant'è ha deciso di consegnare le fotografie al VERGANI in cambio di una registrazione "scomoda".

Evidente è anche la partecipazione del BONATO al reato in questione, essendo egli stato, anche questa volta, incaricato di portare in visione al probabile acquirente fotografie di cui conosceva il contenuto e la destinazione che il suo coimputato voleva dar loro. BONATO sapeva, inoltre, quali fossero i rapporti (solo professionali e non di amicizia) tra CORONA e MELANDRI.

CAPO E

Si contesta a Fabrizio CORONA il tentativo di farsi consegnare, nell'ottobre del 2006, dal giocatore di calcio ADRIANO Leite Ribeiro, o da persone a lui vicine quali Stefano FILUCCHI e Mauro BOSQUET, una somma tra i 30.000 e i 40.000 euro, per l'acquisto di fotografie che ritraevano il calciatore durante una festa in casa sua, in compagnia di alcune ragazze e mentre si trovava chinato su un tavolo, sul quale era cosparso del sale, che poteva essere scambiato per cocaina.

Le fotografie in questione sono state prodotte all'udienza del 16.1.2009. Sono palesemente scattate nel giardino di un'abitazione privata, benchè lo sfondo delle immagini sia scuro per l'ora notturna e non faciliti quindi la loro localizzazione. In esse ADRIANO è effigiato in compagnia di ragazze vestite con jeans e magliette corte, che coprono solo il seno. In una di queste fotografie (la n. 8) il giocatore è in piedi, chinato col busto e con la testa su un tavolo, sul quale è sparso del sale grosso da cucina, il cui contenitore è posato sul tavolo stesso (vicino al bordo destro della fotografia) e la ragazza che è raffigurata con lui sta scattando una foto con una piccola macchina digitale appoggiata all'estremità sinistra del tavolo, vicino al bacino di ADRIANO, che, dalla posizione a "90 gradi" in cui si trova, guarda nel display posteriore della macchina.

L'autrice degli scatti è una delle ragazze partecipanti alla festa, mai identificata.

In proposito ADRIANO, che nel 2006 giocava nella squadra dell'Inter, ha dichiarato, all'udienza del 16.1.2009, che le immagini erano state scattate a casa sua, durante una grigliata fatta in giardino, alla quale avevano partecipato delle giovani, che lui non aveva mai visto prima, portate da uno degli invitati. Non si trattava di prostitute.

Alla festa, che era finita alle 23,00, avevano bevuto, ma non si erano ubriacati.

Visionando davanti al Collegio le fotografie e in particolare quella contrassegnata dal n. 8, il teste spiegava che in quel momento si era abbassato perché voleva fare una foto con la macchina da sotto in su. Sul tavolo era sparso sale da cucina.

ADRIANO non ha mai trattato la faccenda del "ritiro" delle fotografie personalmente perché a quel tempo non si trovava in Italia. Le trattative sono state condotte

essenzialmente da Mauro BOSQUET. Ma prima di esaminare la sua testimonianza vediamo, per quel che si è potuto appurare, come dalle ragazze che le hanno scattate, le immagini sono arrivate nelle mani di CORONA.

Dopo la grigliata a casa di ADRIANO le fotografie spariscono per un certo periodo per poi ricomparire nella disponibilità di Lucio BARRESI, che nel 2006 era Responsabile Marketing del Casinò di Campione d'Italia e che, per motivi professionali, frequentava Lele MORA, il quale gli aveva presentato CORONA.

All'udienza del 16.1.2009 il BARRESI ha riferito che nell'autunno del 2006 VERDA Simone lo aveva avvertito che un suo amico, tale AVEBONI, aveva la disponibilità di fotografie che ritraevano ADRIANO in un momento goliardico, non consono ad un giocatore di calcio che si stava allenando. AVEBONI riteneva che le foto avessero un valore mediatico e cercava qualcuno interessato all'acquisto. Per questo il VERGA lo aveva chiamato. Il teste doveva fare da tramite, cioè trovare un acquirente.

Le fotografie gli erano state consegnate su una chiavetta (BARRESI non specificava da chi). Lui le aveva, peraltro, viste anche su supporto cartaceo, almeno "quella del sale", ma non ricordava quando. Ricordava solo che prima di prendere contatto con il possibile acquirente aveva sicuramente visto la fotografia in cui ADRIANO era ritratto a torso nudo (la n. 5 della produzione processuale).

Aveva poi chiamato sia Lele MORA, che Fabrizio CORONA, non ricordava in quale successione e nemmeno se MORA gli avesse detto di rivolgersi a CORONA. In ogni caso, la trattativa era stata avviata con quest'ultimo. Aveva concordato con lui un incontro e gli aveva chiesto di portare con sé del denaro, poiché, se avesse deciso di acquistare le fotografie, avrebbe dovuto pagarle subito. Non ricordava se già al momento del contatto telefonico con l'imputato fosse a conoscenza del prezzo da richiedere. Aveva però descritto le immagini a CORONA sulla base di quanto in proposito riferitogli dal VERGA e dell'unica fotografia che aveva visto sicuramente prima della contrattazione.

All'incontro con CORONA, che era avvenuto in una località vicina a Lugano, aveva chiesto all'imputato la somma di 7.000 euro, se non ricordava male. CORONA aveva pagato con un assegno, che però lui non aveva messo all'incasso e che aveva restituito qualche giorno dopo all'imputato, poiché questi gli aveva detto che le fotografie non avevano alcun interesse perché erano state diffuse su internet.

L'acquisizione delle fotografie in contestazione dal BARRESI è stata confermata da CORONA, sebbene la vicenda sia stata narrata in modo piuttosto diverso.

All'udienza del 2.3.2009, infatti, l'imputato ha dichiarato che le foto gli erano state proposte dal teste: un suo conoscente, che affermava di essere in possesso di immagini <<strepitose>> in cui ADRIANO compariva in compagnia di <<puttane>> (p. 24 delle trascrizioni). Gli aveva chiesto di acquistarle e gli aveva riferito che le fotografie gli erano state consegnate da un amico che le aveva avute dalle ragazze che avevano partecipato alla festa in casa di ADRIANO.

Secondo CORONA le fotografie potevano essere pubblicate perché scattate nel giardino e non nell'abitazione di ADRIANO. Una di esse poteva essere interpretata come se il giocatore fosse intento all'assunzione di cocaina, anche se era chiaro che si trattava di sale. A suo parere nelle foto si vedevano immagini di sesso; in particolare ritraevano ADRIANO <<completamente ubriaco, sdraiato sul tavolino del giardino con la testa china, ubriaco perso, che si fa fotografare il cazzo da una puttana>> (p. 26).

Aveva concordato con BARRESI l'acquisto per il prezzo di 12.000 o 14.000 euro, non ricordava con precisione. Gliene aveva dati 10.000 in contanti e il resto tramite assegno.

La fase dei contatti tra CORONA e BARRESI è riscontrata dalle intercettazioni telefoniche in atti. In particolare la n. 23875 dell'28.9.2006, la n. 24732 dell'1.10.2006, la n. 25049 del 2.10.2006, la n. 25641 del 4.10.2006 e la n. 25648 del 4.10.2006:

- Nella prima BARRESI informa CORONA di avere delle foto in cui ADRIANO è in compagnia di ragazze che si tirano giù i pantaloni e fanno vedere il tanga, riverso su un tavolo, a torso nudo, <<ubriaco>> e <<che sta pippando>> (p. 63). CORONA dice che è interessato al loro acquisto e BARRESI gli dice di portare subito <<la grana>>. Gli chiede, altresì, il prezzo di 50.000 euro, ma CORONA gliene offre 10.000; BARRESI allora esclama <<vuoi guadagnare solo tu?>> (p. 65); i due comunque convengono di trovarsi a Lugano, dove l'imputato potrà visionare le foto e farsene un'idea. BARRESI ribadisce più volte al CORONA che non gli lascerà le fotografie in visione, perché non sono sue.
- Nella successiva conversazione dell'1.10.2006 CORONA dice ad una donna non identificata che sta andando a Lugano a prendere delle foto di Adriano <<un po' pesanti>> (p. 46).
- Il 2.10.2006 BARRESI ripete a CORONA di andare da lui a vedere le foto, di presentarsi con il denaro per acquistarle, altrimenti lui non gliele darà, poiché non sono sue. (BARRESI non dirà mai a CORONA da chi ha avuto le fotografie).
- Quella del 4.10.2006 è una lunga telefonata tra CORONA e la moglie Nina MORIC. Dopo aver discusso di questioni private, CORONA dice alla donna che l'indomani

andrà <<a fare una cosa schifosa>>, <<a ritirare delle foto di uno, che pago 20 mila euro (...) però le rivendo a 100 e ne guadagno 80>> (p. 81). Non rivela alla moglie chi è il soggetto fotografato <<al telefono non te lo posso dire>>; le riferisce solo che è un calciatore che sta <<con le troie>> (p. 81). Nina Moric lo rimprovera aspramente per quello che fa a fini di lucro e l'imputato risponde che lo sa, ma che non si fa scrupoli con gente che guadagna 7-8 milioni di euro all'anno e poi <<non gioca>>. La sua intenzione è quella di fare più soldi possibile e ritirarsi nel giro di tre anni.

- Infine, sempre il 4.10.2006, CORONA chiama BARRESI e gli dice che lo sta raggiungendo. Gli chiede di consegnargli le fotografie su supporto cartaceo ed informatico. BARRESI risponde che gli darà una chiavetta e poi provvederà lui a stamparle.

Dall'esame di CORONA si apprende che, il giorno dopo aver ricevuto le fotografie da BARRESI, l'imputato si reca da Alfonso SIGNORINI.

Secondo la sua versione egli non voleva venderle al direttore di "Chi", ma gliele aveva mostrate solo a titolo di curiosità. La sua vera intenzione era di rivolgersi, in primo luogo, ai responsabili dell'Inter per proporre a loro la vendita (p. 31); non voleva che le fotografie andassero sui giornali. Era sempre stato interista, lui e tutta la sua famiglia ed aveva anche collaborato con "Inter Channel". Voleva che MORATTI sgridasse ADRIANO per il suo comportamento, gli detraesse dallo stipendio il prezzo che avrebbe pagato per gli scatti, come aveva fatto GALLIANI con COCO (pp. 32-33), e chiedesse, inoltre, la sua collaborazione per controllare la moralità del giocatore. Voleva anche creare un rapporto con l'Inter per future collaborazioni: servizi posati ecc. Era un modo di aprirsi una strada presso la società calcistica, dato che ancora non aveva rapporti con la sua dirigenza (p. 33).

Sul punto SIGNORINI, all'udienza del 29.1.2009, ha smentito CORONA dichiarando che, dopo essere stato contattato da quest'ultimo, lo aveva ricevuto a casa sua. L'imputato aveva fretta di fargli vendere quello che definiva un grosso scoop. Quando lui aveva visto le foto, però, aveva subito capito che non gli interessavano, sia per il loro contenuto, sia perchè scattate in casa del calciatore (*cioè in luogo privato*), cosa che peraltro CORONA diceva apertamente. CORONA aveva commentato le immagini dicendo che il sale sparso sulla tavola e che compariva in una di esse poteva anche essere cocaina, ma il teste gli aveva risposto che si trattava senz'altro di sale, del quale si vedeva anche la scatola nelle immagini (pp. 123 -127).

Le fotografie di ADRIANO sono state offerte dal CORONA anche ad "Eva 3000". Lo ha dichiarato all'udienza del 16.3.2009 Silvestro SERRA, direttore del suddetto settimanale, di cui CORONA era uno dei maggiori fornitori.

"Eva 3000" è un periodico a basso budget. CORONA aveva proposto, una prima volta, ad SERRA l'acquisto delle fotografie per un prezzo inarrivabile per il suo periodico. Il teste non ne ricordava l'importo, ma si trattava di decine di migliaia di euro. Dopo un paio di settimane l'imputato si era ripresentato in redazione e aveva indicato un prezzo che era un decimo di quello iniziale, forse 4.000 euro. La vendita era stata così conclusa e un paio di giorni dopo le fotografie erano apparse su "Eva 3000", accompagnate da un articolo di cui il teste non ricordava il contenuto.

Questi aveva immaginato che CORONA fosse tornato da lui perché non era riuscito a piazzare le fotografie ad altri giornali, ma non sapeva che avesse tentato di venderle ad ADRIANO. Non ricordava le date dei due incontri con CORONA. Il secondo era avvenuto due o tre giorni prima della pubblicazione delle foto, il primo un paio di settimane prima.

La fotocopia delle pagine di "Eva 3000" che riportavano le fotografie e l'articolo appena citato è stata prodotta dalla difesa all'udienza del 20.4.2009. Il pezzo giornalistico non fa alcun riferimento a prostitute o a cocaina. Incentra, invece, la sua attenzione sulla circostanza che ADRIANO trascorra le sue serate in compagnia di ragazze e che questo avrebbe potuto essere il motivo del suo rendimento sportivo assai deludente in quel periodo.

Le fotografie di ADRIANO sono state proposte da CORONA anche a BELLERI Giuseppe, all'epoca direttore di "Oggi", che lo ha riferito all'udienza del 22.10.2008.

Ha ricordato che quando l'imputato gli aveva portato le immagini aveva affermato che secondo lui il calciatore era in compagnia di prostitute. Non rammentava, invece, cosa esattamente avesse detto in merito alla sostanza bianca sparsa sul tavolo. Gli pareva che avesse fatto un battuta affermando che fosse cocaina, invece di sale o zucchero.

Il prezzo richiesto da CORONA erano 30.000 euro.

Non aveva acquistato le foto perché il suo giornale non si interessava molto di personaggi dello sport e perché erano state chiaramente scattate in ambito privato. Aveva telefonato anche al suo avvocato, MALAVENDA, per essere consigliato, ma questi gli aveva suggerito di lasciar perdere (pp. 190-195).

Ulteriore persona a cui CORONA ha mostrato le fotografie di ADRIANO è PARPIGLIA Gabriele, come si è già detto giornalista di "Star TV".

Questi ha dichiarato all'udienza del 7.11.2008 che probabilmente era stato il primo a visionare le fotografie che ritraevano ADRIANO. Gliene aveva parlato CORONA una sera che erano usciti insieme. L'imputato le aveva appena ricevute ed aveva affermato che era <<uno scoop della madonna>> (pp. 40-41). Gli aveva mostrato le foto nel formato cartaceo, erano 6 o 7. Gli era sembrato un servizio valido perché ADRIANO era sdraiato a petto nudo, con la faccia sul piatto e intorno a lui c'erano ragazze mezze nude. Non aveva notato se sul tavolo ci fosse una <<polverina bianca>> oppure del sale (p. 43), forse era sale, ma la sua attenzione era stata attratta soprattutto dalla posa del calciatore e dal contesto (le ragazze). Anzi, precisava il teste più avanti, sicuramente di cocaina non ce ne era (p. 49).

Secondo lui le fotografie erano pubblicabili e <<capendo se dietro quelle foto c'era una storia da raccontare>> (p. 47) potevano valere 25.000-30.000.

Era interessato ad acquistarle per il suo giornale, ma CORONA gli aveva fatto presente che voleva guadagnarci di più (p. 45). "Star TV" non poteva permettersi di sborsare una somma tanto elevata, aveva un budget di 3.000 euro a settimana. Fabrizio, in effetti, gli aveva mostrato le fotografie solo per amicizia e subito aveva chiarito che non se ne parlava di venderle a "Star TV".

Successivamente CORONA aveva proposto le fotografie a giornali più importanti. Gli aveva, infatti, raccontato di averle offerte a "Chi", ma che le avevano rifiutate e che aveva provato inutilmente anche con altri giornali.

Dopo due giorni dal primo contatto il teste e l'imputato si erano rivisti. Il primo aveva insistito con il direttore del suo giornale per l'acquisto delle foto, ma questi non se l'era sentita di pubblicarle. Le fotografie erano state, quindi, restituite al CORONA.

Gli era anche giunta voce che Fabrizio avesse offerto le foto al diretto interessato. Più precisamente che l'imputato fosse stato contattato da un amico di ADRIANO. Quando lui lo aveva rivisto, gli aveva chiesto se quella voce era vera, ma CORONA gli aveva risposto che era sua intenzione fare uno scoop fotografico sui giornali (p. 50). Gli aveva anche detto che era in ottimi rapporti con i dirigenti dell'Inter.

Aveva sempre detto a Fabrizio che le fotografie dovevano essere vendute ai giornali e che, anche se lui pensava di fare un favore all'interessato, doveva essere prudente.

CORONA aveva lavorato molti anni ad "Inter Channel" ed aveva molti amici in quella rete televisiva.

Mentre l'imputato stava ancora trattando coi giornali ed era in possesso delle fotografie, queste erano apparse su un sito internet brasiliano: evidentemente ne circolavano altre copie. CORONA, così, aveva perso l'esclusiva e le foto si erano deprezzate. Comunque alla fine, in Italia, le aveva pubblicate "Eva 3000", se non ricordava male.

All'epoca delle foto l'immagine di ADRIANO era già compromessa. Già erano state pubblicate più volte sue fotografie in cui lo si vedeva uscire alle 5 - 6 del mattino, da discoteche, con tre suoi cugini che erano sempre con lui e con <<una marea di ragazze>> (p. 58).

CORONA, oltre che offrire le fotografie di ADRIANO alla stampa del *gossip*, ha svolto trattative su altri fronti. Si è rivolto, infatti, allo stesso calciatore, non contattandolo direttamente (poiché, come si è già detto, nell'ottobre 2006 non si trovava in Italia), ma rivolgendosi a persone a lui vicine.

Tra queste BARZAGHI Marco che ha deposto all'udienza 16.1.2009.

Ha riferito che nel 2006 era un giornalista di Mediaset e si occupava soprattutto delle vicende dell'Inter, avendo avuto una pregressa esperienza professionale a Inter Channel. Conosceva sia ADRIANO, che FRANZE' Raphael (cugino del calciatore), che BOSQUE' Mauro (suo manager), che CORONA. Di quest'ultimo era all'epoca collega ed amico, poi i rapporti si erano allentati.

Nell'ottobre 2006 l'imputato lo aveva contattato telefonicamente perché sapeva che lui era amico di ADRIANO. Lo aveva informato di essere in possesso, perché gliel'aveva consegnate un fotografo svizzero, di alcune fotografie raffiguranti il calciatore ad una festa in casa propria, a torso nudo, con alcune ragazze. CORONA aveva definito <<allucinanti>> le immagini (p. 191) e aveva aggiunto che c'era tanta <<roba bianca>> (p. 193) ... e che ADRIANO <<era collassato sul tavolo>> (p. 196). Aveva anche affermato che la pubblicazione delle foto avrebbe determinato un grave danno per il giocatore e gli aveva chiesto di avvertire ADRIANO, che era appena diventato padre ed era reduce da un mondiale giocato male e, pertanto, era meglio evitare che le immagini venissero pubblicate. CORONA aveva anche affermato che, essendo interista, aveva piacere di evitare un imbarazzo alla squadra. Anche l'imputato, infatti, aveva lavorato per Inter Channel, ma non frequentava gli ambienti dei dirigenti della squadra, come invece faceva il teste.

BARZAGHI aveva allora chiamato il procuratore di ADRIANO in Brasile, Jenmar RINALDI, il quale gli aveva detto che avrebbe avvertito Raphael; questi avrebbe visionato le fotografie e poi avrebbero deciso cosa fare. Il teste aveva riferito a RINALDI che CORONA gli aveva detto che le foto erano <<scabrose>> (p. 199).

RINALDI aveva, quindi, telefonato a Raphael FRANZE', che si era recato a casa di BARZAGHI a Milano, partecipando ad un incontro in cui erano stati presenti anche CORONA, il fratello del teste Matteo BARZAGHI, e due suoi amici, che lo stesso Marco BARZAGHI aveva chiamato per cautelarsi. Raphael FRANZE' durante l'incontro aveva telefonato al cugino ADRIANO e gli aveva descritto le fotografie.

Queste ultime, durante la deposizione, venivano rammostrate al teste, che riconosceva quelle contrassegnate dai numeri 1, 6 e 8.

L'incontro appena descritto era stato registrato; tutti erano a conoscenza della registrazione ad eccezione di CORONA. Questi aveva dichiarato che se loro erano interessati alle fotografie avrebbero potuto concludere la cosa un paio di giorni dopo davanti ad un legale e che questa procedura l'aveva già seguita anche nel caso di altri giocatori (pp. 203-4). Avevano parlato dell'ipotesi che un giornale scandalistico avrebbe potuto pubblicare le immagini in modo che venissero fraintese. CORONA aveva affermato che ci sarebbero voluti <<tantissimi soldi>> (p. 105) per la natura delle foto. Non aveva indicato una cifra. Aveva detto che avrebbe dovuto sentire prima il fotografo, per sapere quanto questi chiedeva e che perciò non era possibile che lui consegnasse loro gratuitamente le fotografie.

Più avanti il teste ricordava che CORONA aveva specificato di aver acquistato gli scatti da un fotografo in Svizzera, al quale li avevano venduti le ragazze che li avevano fatti. Durante l'incontro si era ancora parlato di <<roba bianca>> (p. 208), nessuno l'aveva definita sale, anche se si vedeva che era quello dalle immagini.

Successivamente BARZAGHI aveva telefonato a RINALDI, il quale lo aveva informato che non avevano alcuna intenzione di acquistare le fotografie perché erano innocenti. Poi aveva appreso da un articolo della "Gazzetta dello Sport" che le foto erano state offerte alla medesima e ad altre testate e che erano state rifiutate.

Sempre dopo l'incontro descritto CORONA, gli aveva raccontato di essere andato all'Inter per proporre l'acquisto delle fotografie, ma di essere stato trattato male.

Le fotografie erano poi state pubblicate in Svezia e successivamente in Brasile.

Non è stato possibile sentire in dibattimento Raphael FRANZE' perché definitivamente rientrato in Brasile all'epoca del dibattimento. Il Pubblico Ministero e la difesa hanno, tuttavia, concordato la produzione del verbale delle s.i.t. dallo stesso teste nel corso delle indagini preliminari.

Raphael Amaral FRANZE' ha dichiarato il 23.10.2006, al Pubblico Ministero di Potenza, di aver ricevuto la telefonata di un suo amico giornalista, Marco BARZAGHI, che lo aveva informato che un proprio amico lo aveva chiamato, informandolo di essere in possesso di fotografie di ADRIANO, nudo, in compagnia di ragazze in topless.

Successivamente vi era stato un incontro tra lui, BARZAGHI e il possessore delle immagini (di cui il FRANZE' non conosceva il nome, ma che descriveva in modo corrispondente al CORONA), in cui quest'ultimo aveva portato le fotografie, le aveva loro mostrate e aveva proposto di acquistarle, altrimenti sarebbero state pubblicate sui giornali. L'uomo aveva fatto presente il periodo critico che il calciatore stava attraversando e che il significato delle immagini poteva essere manipolato facendo credere che la sostanza che si vedeva sparsa sul tavolo al quale era appoggiato ADRIANO fosse cocaina anziché di sale. L'individuo non aveva accennato al prezzo delle fotografie. Il colloquio si era svolto tra lui (Raphael FRANZE') e il possessore degli scatti; BARZAGHI era stato ad ascoltare.

Lui aveva, quindi, preso in consegna le foto ed era andato a casa di suo cugino per mostrargliele. Entrambi avevano convenuto che non rappresentassero nulla di male.

Lui stesso aveva partecipato alla grigliata a casa di ADRIANO. Quello che si vedeva nelle foto era sale; nessuno aveva portato cocaina alla festa.

E' stata acquisita agli atti la la trascrizione della audiocassetta registrata da BARZAGHI. Occorre trascriverne il testo integrale, per dare un'idea più fedele possibile del tenore della conversazione, avvenuta in concreto tra il FRANZE' e il CORONA (e alla quale il BARZAGHI effettivamente non interviene mai, se non per le presentazioni iniziali).

CORONA: Ciao, (parola incomprensibile). Stai bene?

BARZAGHI: Lui è Raphael.

CORONA: Chi è lui? (parola incomprensibile).

BARZAGHI: il cugino di Adriano.

CORONA: Allora, ti spiego prima di farti vedere le foto. Allora, primo, io sono molto mico di Marco, molto. Sono interista da ve ... da quando sono nato (parole incomprensibili). Adesso ho la più grande ... mi capisce lei?

RAPHAEL: Sì.

CORONA: Ho la più grande agenzia che c'è in Italia. Di tutto quello che succede sui giornali, tutte le fotografie, sono tutti miei fotografi. Però non tutti sono sotto contratto.

RAPHAEL: Ah.

CORONA: Capito, quando uno fa le fotografie, le fotografie non sono di proprietà mia, ma sono di proprietà del fotografo. Il fotografo ieri pomeriggio mi chiama e mi ha detto: "Guarda che ho comprato in Svizzera delle fotografie con ... ad un sacco di soldi e voglio rivenderle. Sto pensando di darle o ai giornali di tutto il mondo

o di darle a Moratti. Ho detto: "Aspetta, fammele vedere". E me le ha portate ieri sera tardi, a mezzanotte. Ho detto: "Me le puoi lasciare un giorno, due giorni e lunedì, martedì decidiamo cosa fare, prima di fare qualsiasi cosa?". Le foto sono forti, sono fatte a casa sua ... sono fatte a casa sua, a Como. Lui ha una casa a Como?

RAPHAEL: Sì.

CORONA: Lui qua non c'è. Mi ha dato una di queste che penso che faccia la puttana, non so ...

RAPHAEL: (parola incomprensibile)

CORONA: No, no aspetta. Lui qua strapazza la sigaretta ... questo è un bel culo. Ma la foto peggiore è questa.

RAPHAEL: Fai vedere.

CORONA: C'è lui ubriaco, disteso per terra, con lei che gli sorregge il cazzo. Nel piatto c'è della roba bianca (parole incomprensibili)

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: Sì, ma non è quello il problema, che tu puoi dire: "Ma non c'entra niente". Tu pensa se un giornale ... allora, lui prende e vende queste foto ad un giornale. Il giornale ci fa la copertina. Ci fa la copertina qua in Italia, in Spagna, in Germania, in Brasile. Queste foto le vendi ovunque.

RAPHAEL: Tu le conosci queste donne?

CORONA: Sono puttane. Penso che siano puttane di bordello, eh. Sono fatte a casa sua. Questa è casa sua, no?

RAPHAEL: Sì.

CORONA: Ma poi lui ... posso chiederti una cosa? Ma come mai si è fatto fotografare in casa?

RAPHAEL: (parole incomprensibili).

CORONA: Puttane? (parole incomprensibili)

RAPHAEL: Questo è sale.

CORONA: Sì, ho capito che è sale, ma tu devi ... non devi andarlo a spiegare. Sui giornali ... uno le porta ai giornali, il giornale ci fa la copertina: "Ecco il nostro bravo Adriano che (parole incomprensibili)" Moratti scioglie il contratto ...

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: (parole incomprensibili)

RAPHAEL: No, no. Come ha fatto (parole incomprensibili).

CORONA: Ma no, ma scusa ... ma come ha fatto? Guarda queste. Cioè ma lui era fuori. Guarda questa gli sta provando il fatto qua.

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: (parole incomprensibili) qua.

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: Eh, eh, ma lui non ci deve andare a puttane. Scusa se va a puttane (parole incomprensibili), ma non si fa fotografare in casa (parole incomprensibili) puttane. Ma è impazzito.

RAPHAEL: Eh, ma questo qua non li abbiamo pagato (parole incomprensibili)

CORONA: No, ma io non dico che è sbagliato andare a puttane. A me non me ne frega ... a puttane siamo andati tutti, tutti quanti, cioè non è che uno ci va e uno non ci va.

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: (parole incomprensibili) anche in Spagna, anche in Germania, anche in Brasile ... Più che altro lui ... addirittura sa cosa ho pensato? Di dargliele a Moratti, che è peggio, no?

RAPHAEL: Eh. (parole incomprensibili) perché poi dicono che non è sale ... ma è ... (parole incomprensibili)

CORONA: Io ... io, se vuoi ... possiamo fare così: io te le lascio queste fotografie, ti lascio il mio ... ovviamente, te le lascio ... questa è una copia, eh, perché poi c'è l'originale che ce l'ha lui. Te le lascio ... te le lascio.

Si sente squillare un cellulare. Raphael risponde e parla in lingua straniera.

CORONA: Allora, io direi di fare una cosa.

RAPHAEL: uh, uh.

CORONA: Io te le do nella fiducia sua. Io queste foto non te le potrei lasciare, però te le lascio, te le tieni. Io gli dico a lui di venire martedì in ufficio da me. Tu ci pensi ... tanto domani giocano, domani c'è la partita (parole incomprensibili).

RAPHAEL: No, domani ...

CORONA: (parole incomprensibili)

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: Mi chiami domani. Se vuole lui mi può raggiungere ... non so ci incontriamo con lui (parole incomprensibili), poi mi metto in contatto con il fotografo. Se lui dice: "Va be', non me ne frega un cazzo" ...

RAPHAEL: Ma ... ma hanno dato queste foto ...

CORONA: Lui le ha comprate, le ha pagate tanto. Le ha comprate da queste qua. Non so da chi queste, non lo so da chi. Loro ... siccome lui è uno che lavora tra Torino, Como e Svizzera, queste qua l'hanno chiamato, perché lui è famoso, e hanno detto: "Guarda io ho queste foto". Lui gliel'ha comprate, gli ha dato i soldi e poi è venuto a portarmele non le ha ... non ... non gli hanno dato ... Cioè le foto non sono loro, loro le hanno date ad un fotografo. Capito?

RAPHAEL: Le hanno vendute.

CORONA: Gli hanno dato il dischetto originale della macchina, c'è solo la chiavetta unica. Quindi lui le ha vendute ... lui le ha vendute tutte le foto, ce l'ha solo lui.

RAPHAEL: Uh, uh.

CORONA: Allora, lui può dire: "A me non me ne frega un cazzo, me le vendo ai giornali. Se no n si mette d'accordo ... se lui le vuole comprare, fa una cosa legale con l'avvocato, un atto di vendita ... l'abbiamo fatto mille volte con Totti, Trezeguet, Montella ... Vieri, centomila volte. Cioè non è la prima volta che succede una cosa del genere, capito? Però quando capitano a me, per evitare problemi, te le faccio vedere, te le lascio, ti lascio il numero, domani mi chiami, chiami lui, ci incontriamo ... chiami lui, ci incontriamo domani e decidiamo cosa fare. Va bene?

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: la prossima volta (parole incomprensibili). Ma scusa ma tu ... ma tu non eri ... eri ubriaco?

RAPHAEL: No, io no.

CORONA: Ma non hai visto che facevano le foto?

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: (parole incomprensibili) la prima cosa che (parole incomprensibili)

RAPHAEL: Tu non puoi (parole incomprensibili)

CORONA: Ho capito, ma le foto ... perché le foto ...

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: Ma perché le foto.

RAPHAEL: Mai (parole incomprensibili)

CORONA: Tu dici questo, ma queste ? Lui ... lui mi sa che dorme.

RAPHAEL: (parole incomprensibili)

CORONA: (parole incomprensibili)

Infine è stato prodotto l'articolo pubblicato sulla "Gazzetta dello Sport" il 20.10.2006, che, (dopo un breve racconto, con omissione di qualsiasi nome, sulla vicenda del tentativo di vendere le fotografie di cui all'odierna imputazione ad ADRIANO), informa i lettori che le immagini erano state proposte anche alla sua redazione, ma che erano state rifiutate prima ancora di esaminare gli scatti e senza nemmeno ascoltare la richiesta economica, comunque alta. Il quotidiano, che nell'occasione pubblica una delle fotografie del calciatore (quella in cui lo si vede ritratto in primo piano con le ragazze presenti alla grigliata), mette in risalto che verosimilmente le immagini riprendono una normale festa tra giovani e che ADRIANO ha <<un'aria rilassata e divertita, ma non complice ed equivoca nei confronti delle tifose o amiche che stanno in sua compagnia>>.

La testimonianza di Mauro BOUSQUET, amico e manager personale di ADRIANO, ha dato riscontro a quella di BARZAGHI e fornito ulteriori particolari della vicenda.

BOSQUET, titolare di un'agenzia immobiliare, sentito all'udienza del 16.1.2009, ha dichiarato che all'epoca dei fatti si occupava degli interessi personali di ADRIANO, che dal 2003 era venuto ad abitare a S. Fermo della Battaglia, in provincia di Como, nella casa attigua alla sua ed aveva delle proprietà immobiliari da gestire. Accanto a tale rapporto professionale con il calciatore, era nata tra loro un'amicizia e lui fungeva anche da suo consigliere nelle incombenze quotidiane. Il suo ruolo era noto ai dirigenti dell'Inter.

Nell'ottobre 2006 era ospite di ADRIANO il cugino Rafael Amaral FRANZE', figlio della sorella di sua madre, il quale viveva alternativamente alcuni mesi in Italia e altri in Brasile.

ADRIANO organizzava delle feste in casa sua, delle grigliate, a cui partecipavano amici e "amici degli amici". Anche il teste, con la sua famiglia, aveva preso parte a tali feste. Non gli risultava che il calciatore vi avesse mai invitato prostitute.

Verso la fine di agosto 2006, mentre lui era in Sardegna, ADRIANO aveva organizzato una festa nella casa di S. Fermo della Battaglia, a cui aveva partecipato anche il proprio fratello Christian BOSQUET. Ricordava che durante la festa questi lo avevano chiamato dicendo che stavano facendo una grigliata.

Alla cena erano invitati degli amici del calciatore che, a loro volta, avevano portato delle loro amiche. Le ragazze avevano scattato delle fotografie, come poi aveva saputo da ADRIANO.

Qualche mese dopo quest'ultimo lo aveva avvertito che gli stavano chiedendo soldi per ritirare le fotografie. Era <<molto allarmato>> (p. 140). Era successo che BARZAGHI, un

giornalista di "Italia Uno", che tutti loro conoscevano, aveva contattato il cugino di ADRIANO, Raphael, per dirgli che un fotografo aveva la disponibilità di immagini scottanti ed era stato insistente nel dire che sarebbe stato meglio farle sparire.

Il teste aveva chiesto sia ad ADRIANO che al proprio fratello Christian se fosse successo qualcosa la sera in cui erano state scattate le foto e loro gli avevano risposto che avevano fatto una semplice grigliata con degli amici, tra cui Alberto BERINI, che fa da sempre il piastrellista e che aveva portato alcune sue amiche svizzere. Alle 23,00 circa tutti erano tornati a casa.

BOSQUET aveva anche visto le fotografie in questione. Gli erano <<arrivate>> da Raphael, che le aveva avute da BARZAGHI. Quando le aveva visionate aveva detto ad ADRIANO di non preoccuparsi, poiché le immagini non raffiguravano nulla di male (pp. 142-143).

Successivamente aveva saputo che c'era stato un incontro tra CORONA, BARZAGHI e Raphael a casa di BARZAGHI, durante il quale l'imputato aveva insistito che sarebbe stato meglio per la reputazione di ADRIANO ritirare le foto.

Sottoposte al teste le fotografie in atti riconosceva l'abitazione del calciatore e precisava di averle prodotte lui stesso alla Procura di Potenza.

Dopo l'incontro a casa di BARZAGHI le foto erano state trattenute da Raphael, che le aveva consegnate ad ADRIANO, il quale, a sua volta, gliele aveva date. Aveva, quindi, contattato il dott. FILUCCHI, che si occupava della sicurezza dell'Inter e di Massimo MORATTI, il quale aveva concordato con lui sull'assoluta inconsistenza delle fotografie. Avevano, pertanto, deciso che le foto potevano essere restituite. Tuttavia CORONA aveva continuato a insistere con Raphael sulla necessità di acquistarle. ADRIANO si era scocciato e gli aveva chiesto di occuparsene. Allora aveva chiamato lui CORONA, il quale, dicendosi tifoso dell'Inter, aveva continuato ad insistere per l'acquisto delle immagini, poiché, a suo dire, il calciatore già stava passando un momento difficile con l'Inter e inoltre, in una delle foto, appariva reclinato su un tavolo. L'imputato aveva aggiunto che 30.000 - 40.000 euro da pagare come prezzo per le foto non erano nulla per un calciatore che ne guadagnava 5 - 6 milioni all'anno. (p. 155). Il teste aveva allora chiesto all'imputato il nome dell'autore degli scatti, ma CORONA gli aveva risposto che avrebbe dovuto trattare con lui personalmente e stipulare un contratto perché, altrimenti, si rischiava <<l'estorsione>> (pp. 155 e 160). La telefonata, comunque, non aveva mai avuto toni aspri. CORONA lo aveva informato di aver proposto le fotografie anche all'Inter, ma che loro non si erano detti interessati. Poi l'imputato aveva concluso la conversazione, avvenuta in vivavoce e ascoltata anche da ADRIANO, dicendogli che, se avesse trovato un giornale disposto ad acquistare le foto, lo avrebbe informato prima di vendergliele (p. 156).

ADRIANO era molto in ansia per le fotografie: era giovane, aveva avuto un figlio a giugno da una ragazza che stava già lasciando ed era fuori forma dal punto di vista atletico. Il giorno dopo la conversazione del teste con CORONA le immagini erano state pubblicate in Svezia, BOSQUET non sapeva dire se con la collaborazione dell'imputato o meno.

La testimonianza di ADRIANO, anche per questa fase della vicenda, si allinea totalmente con quelle fin qui esaminate. (ud. 16.1.2009).

Ha confermato di aver saputo da suo cugino che CORONA aveva le fotografie della festa. Raphael era andato a prenderle e gliele aveva mostrate. Lui ne aveva, quindi, parlato con BOSQUET.

Questi aveva telefonato a CORONA dalla propria autovettura in vivavoce, perciò lui aveva sentito tutta la telefonata. L'imputato sosteneva che le fotografie potevano essere fraintese e che il sale poteva essere fatto passare per cocaina. Aveva anche affermato che ADRIANO guadagnava 5-6 milioni di euro all'anno e che perciò 30.000 - 40.000 euro non erano niente per lui.

Non aveva mai parlato con CORONA. Non voleva pagare per le fotografie perché riteneva di non aver fatto nulla di male. BOSQUET gli aveva prospettato che avrebbero potuto compromettere la sua immagine, ma lui era rimasto fermo sulla sua decisione.

Era vero che quello per lui era un periodo difficile. Aveva appena avuto un figlio e si stava lasciando con la madre del bambino.

Aveva parlato delle fotografie anche con Massimo MORATTI.

Successivamente aveva saputo che CORONA si era presentato anche all'Inter.

In effetti, una delle tante strade tentate da CORONA è quella della società calcistica cui apparteneva ADRIANO.

Quanto accaduto lo ha riferito, sempre all'udienza del 16.1.2009, FILUCCHI Stefano.

Dopo una carriera spesa nella Polizia di Stato, tra l'altro come dirigente di più Squadre Mobili e portavoce del capo della Polizia, il dott. FILUCCHI è diventato responsabile della sicurezza e della comunicazione per l'Inter e tale era il suo ruolo nell'ottobre 2006. Del suo operato rispondeva direttamente a Massimo MORATTI; il suo ufficio si trovava in via Durini 24, in Milano, sede della società calcistica.

Precedentemente ai fatti di cui è processo non aveva mai conosciuto, né saputo nulla di Fabrizio CORONA.

Un giorno Mauro BOSQUET lo aveva avvertito che una persona stava tentando di vendere delle fotografie scattate ad ADRIANO, all'interno della sua abitazione, durante una

grigliata in cui erano invitati alcuni amici e delle ragazze. Contemporaneamente aveva saputo anche da alcuni giornali che giravano queste fotografie; glielo aveva riferito anche VISCONTI, vicedirettore di "Novella 2000" e il vicepresidente dell'Inter, GHELFI, il quale lo aveva appreso da suo figlio Giacomo, contattato direttamente da CORONA per la vendita delle foto.

Aveva detto a GHELFI che CORONA avrebbe potuto venire nel suo ufficio quando voleva. L'imputato si era presentato dopo due giorni. All'incontro il teste aveva fatto partecipare il suo collaboratore Claudio SALA. CORONA era stato molto cordiale nei toni; aveva detto di essere in possesso di foto <<poco simpatiche>> (p. 234 delle trascrizioni) di ADRIANO, la cui pubblicazione non avrebbe fatto bene né al calciatore, né all'Inter (di cui affermava di essere molto tifoso), tanto più che ADRIANO si trovava in un momento delicato. L'imputato aveva dichiarato di aver ricevuto le fotografie da un amico svizzero. Durante l'incontro non si era parlato del prezzo.

Il teste aveva già ricevuto da BOSQUET le fotografie in questione e aveva fatto presente all'imputato che si trattava di immagini innocenti, colte in casa del calciatore. CORONA però aveva ribattuto che c'era quella del sale che non era molto bella e che era meglio che le fotografie non venissero diffuse.

Il dott. FILUCCHI ha specificato di avere percepito le parole di CORONA come una <<costrizione>> (p. 237). Aveva allora detto all'imputato che era un ex funzionario di polizia e che riteneva grave che le foto venissero pubblicate. Lo aveva, quindi, invitato ad andarsene, dichiarando che se non fosse stato lui (cioè una persona che aveva lavorato in passato per l'Inter e figlio di un giornalista da tutti stimato), lo avrebbe denunciato per estorsione (p. 239).

La decisione presa di non acquistare le fotografie era condivisa dal Presidente MORATTI, anche se a nessuno della dirigenza della società faceva piacere che venissero pubblicate. Successivamente le fotografie erano state diffuse dalla stampa svedese. Il teste non aveva alcuna prova che in ciò centrasse in qualche modo CORONA.

Vediamo ora quant'altro ha dichiarato Fabrizio CORONA sulla vicenda, oltre a quello già riportato sopra.

Si è detto che, secondo la sua versione, la sua prima intenzione era stata quella di vendere le fotografie all'Inter. L'imputato ha, infatti, riferito di avere innanzitutto (dopo aver mostrato solo per curiosità le fotografie, appena ricevute da BARRESI, al SIGNORINI), contattato la dirigenza dell'Inter attraverso Andrea RIGANTE, amico di Giacomo GHELFI, figlio dell'amministratore delegato della società sportiva.

L'affermazione è confermata da due conversazioni telefoniche e due SMS, tutti del 5.10.2006 (che seguono immediatamente quelle tra CORONA e BARRESI e tra l'imputato e la moglie sopra riferite).

Alle ore 10,35 (progressivo n. 25718) RIGANTE invia un messaggio a CORONA <<Fammi sapere di ADRIANO che mi stanno martellando dopo che tu mi hai fatto telefonare sono andati in ansia sede Inter>>. Alle 10,50 (progressivo 25727) CORONA chiama RIGANTE e gli raccomanda di dire che le fotografie di ADRIANO stanno girando, CORONA sta tentando di recuperarle e <<cercando di fargli un favore>> (p. 95). Segue la conversazione n. 25906 delle 17,40. Questa volta è RIGANTE a chiamare CORONA e a comunicargli che dopo un'ora si incontrerà con GHELFI. CORONA gli dice di parlare con lui, con il padre o con MORATTI, perché <<è roba forte>>. Devono capire che gli sta facendo un favore (p. 100), <<così ci danno cinque teste>> (p. 101). Vi è, infine, un SMS di RIGANTE (n. 26132) che informa CORONA che si incontrerà non con GHELFI, ma con FILUCCHI.

Prima di incontrarsi con FILUCCHI, tuttavia CORONA (sono le sue dichiarazioni) incontra casualmente BARZAGHI, gli mostra le fotografie di ADRIANO e da lì nasce l'idea di un incontro a casa di quest'ultimo con Raphael FRANZE' (p. 41 ud. 3.2.2009). Solo dopo la riunione a casa di BARZAGHI, l'imputato vede FILUCCHI alla sede dell'Inter e dopo cinque giorni vende le fotografie a "Eva 3000".

In nessuna delle trattative con BARZAGHI e con FILUCCHI CORONA aveva indicato il prezzo di acquisto degli scatti poiché nessuno dei due era interessato al ritiro.

CORONA confermava di non aver mai incontrato ADRIANO. Aveva avuto, invece, una breve conversazione telefonica con BOSQUET; in quel momento le foto erano già state vendute a Eva 3000 (pp. 39-40). Il settimanale lo aveva pagato 6.000 euro.

Era stato sempre lui a vendere le immagini in Svezia (per 3.000 euro) ed anche ad una società spagnola ai fini dell'inserimento su internet, per lo stesso prezzo. Queste vendite erano avvenute successivamente al rifiuto di FILUCCHI.

L'imputato confermava, inoltre, di aver proposto le fotografie alla rivista "Oggi", nella persona di BELLERI e specificava che ciò era avvenuto dopo il fallimento della trattativa con BARZAGHI e FRANZE'.

Anche a riscontro di quest'ultima fase della vicenda vi sono alcune intercettazioni telefoniche.

Il 7.10.2006 alle ore 15,58 (progressivo 26522) CORONA chiama BARZAGHI e, dopo uno scambio di saluti molto amichevoli (l'imputato chiama l'interlocutore *brother*), lo informa

che un suo fotografo gli ha consegnato alcuni scatti <<allucinanti>> (p. 117) di ADRIANO e che lui gli ha chiesto di aspettare a darli ai giornali. Chiede a BARZAGHI di contattare ADRIANO o il suo procuratore. L'imputato si presenta, quindi, come un mediatore, che è in grado di evitare che le fotografie finiscano alla stampa (<<gli ho detto: "aspetta prima di darle ai giornali". Che magari i giornali ci fanno la copertina, "Chi" lo spara in copertina e vende ... e glielo vende un sacco di soldi). Poi l'imputato descrive a BARZAGHI le fotografie con le solite modalità: si tratta di una festa con <<puttane>> e il calciatore è <<sdraiato con gli occhi chiusi, con questa che gli fotografa il cazzo, con tutta della roba bianca sul tavolo>> (pp. 118-119). Il giornalista chiede quanto costano le fotografie e CORONA risponde <<Eh, tanti soldi>> senza specificare cifre (p. 118). Anche a BARZAGHI CORONA raccomanda di far presente alle persone che contatterà che sta facendo un favore ad ADRIANO: <<tu con questa cosa qua gli pari il culo e ti deve un favore per tutta la vita (...) Diglielo e glielo devi far pesare questo>> (pp. 119-120).

Alle 16,22 dello stesso 7 ottobre (progressivo n. 26545) CORONA e BARZAGHI si sentono nuovamente e si mettono d'accordo per un incontro, il giorno stesso, a casa di BARZAGHI. ADRIANO non è in Italia, all'incontro verrà suo cugino a visionare le fotografie.

Il giorno dopo (progressivo 26766 dell'8.10.2006) BARZAGHI informa CORONA che il procuratore di ADRIANO in Brasile non è interessato all'acquisto delle immagini. <<Se le vedranno in copertina mercoledì prossimo>> risponde l'imputato (p. 124).

Lo stesso giorno, più tardi, e il giorno successivo, tuttavia, (telefonate n. 26784, n. 26872 e n. 26911), CORONA parla con tale "Umbi", o "Ubi", il quale gli combina un incontro con FILUCCHI e gli dice di portare le fotografie.

Il 13.10.2006 alle ore 12,36 (progressivo n. 28291) CORONA comunica a BARZAGHI che dall'incontro con FILUCCHI non è sortito nulla e che FILUCCHI gli ha detto che se non fosse stato lui lo avrebbe denunciato per estorsione. Aggiunge che, comunque, lui aveva venduto le foto. Non vuole dire a BARZAGHI a chi, perché ancora non aveva firmato il contratto, ma si lamenta di non averci guadagnato gran che.

Sempre il 13.10.2006 alle ore 14,14 (progr. n. 28367): BOSQUET telefona a CORONA. Questi racconta all'amico del calciatore la vicenda delle fotografie fin dall'inizio, ma ovviamente non gli dice che è già in trattativa per vendere gli scatti ad altri. Propone ancora a BOSQUET l'acquisto delle immagini. Afferma che per ADRIANO 30.000 - 40.000 euro non sono nulla. BOSQUET chiede a CORONA il nominativo del fotografo e CORONA gli promette che lo farà chiamare da quest'ultimo, perché è una cosa delicata. Poi afferma che se un giornale compra fotografie di un personaggio e gli chiede soldi per non

pubblicarle è estorsione, ma se i soldi li chiede il fotografo o un'agenzia non lo è. Alla fine, comunque, BOSQUET dice che le foto sono innocenti e che non è il caso di acquistarle.

All'udienza del 20.4.2009 è stato prodotto dalla difesa l'articolo apparso su "Eva 3000" e recante le fotografie in parola. Compaiono tutte le immagini più significative, compresa quella in cui il calciatore è chinato sul tavolo. La foto lascia vedere la confezione del sale e la macchina fotografica accostata al bacino di ADRIANO. Il pezzo giornalistico non fa alcun cenno alla sostanza sparsa sul tavolo, né alla qualità delle ragazze. Il tutto viene presentato come una festa a casa dello sportivo e ci si interroga sull'opportunità che questi passi le sue serate a far baldoria a fronte di risultati sul campo così scarsi. Nell'articolo (di cui si ignora la data di pubblicazione) si fa cenno al fatto che le stesse immagini sono già comparse sul giornale svedese "Aftonbladet" e sul sito internet brasiliano "www.terra.com" e che la notizia è stata ripresa da alcuni quotidiani italiani.

Tutte le risultanze processuali descritte non possono che portare alla conclusione che Fabrizio CORONA ha commesso il reato di tentata estorsione che gli si contesta al capo E).

Quello che vede come persona offesa il calciatore ADRIANO Leite Ribeiro è senz'altro il fatto più odioso tra quelli fin qui trattati.

Non appena ricevute le fotografie dal BARRESI, fotografie del tutto illecite sia per i soggetti che le hanno scattate (che non avevano alcuna qualifica che consentisse loro di diffonderle), sia per il luogo in cui le immagini sono state colte (che è senz'altro di privata dimora), CORONA decide di battere più strade, tutte al fine di guadagnare denaro o di procurarsi un vantaggio professionale. Si rivolge così a diversi direttori di riviste e, contemporaneamente, dapprima ad Andrea RIGANTE, che gli crea il contatto con l'Inter, immediatamente dopo al giornalista Marco BARZAGHI, che incontra, insieme al cugino di ADRIANO, ancora prima di vedere Stefano FILUCCHI; infine, dopo l'incontro con quest'ultimo e il rifiuto di BARZAGHI, cerca di ottenere 30.000 - 40.000 euro da Mauro BOSQUET, amico e manager personale di ADRIANO, al quale propone le fotografie, nonostante che in quel momento già abbia concluso (anche se non perfezionato formalmente), l'accordo per venderle ad "Eva 3000", cosa che infatti l'imputato farà, per un prezzo assai inferiore rispetto a quello preteso dal BOSQUET ed anche rispetto a quello che aveva lasciato intendere nelle

telefonate con BARZAGHI. Al contempo CORONA riesce a vendere le fotografie alla stampa svedese e a un sito internet spagnolo.

L'intenzione di CORONA è, fin dall'inizio, quella di ricavare più soldi possibili dalle fotografie di ADRIANO, non importa se vendendole ai giornali (cosa che è certamente al di fuori del campo dell'estorsione, anche se rimarrebbero, nel caso di specie, profili di violazione della normativa volta a proteggere la sfera della riservatezza sopra illustrata), o cercando di farle comprare allo stesso calciatore o a persone a lui vicine (e questo è il profilo che qui interessa).

Anche nel caso in esame CORONA ha cercato di sostenere che i motivi che lo animavano erano quelli di fare un favore ad ADRIANO e all'Inter, squadra di cui è tifoso da sempre, impedendo che venissero pubblicate immagini che avrebbero grandemente svilito la figura del calciatore.

Tale argomentazione non ha alcun fondamento.

L'imputato, lo si è detto, ha svolto trattative su più fronti, compreso quello della stampa del pettegolezzo, a cui avrebbe subito venduto le fotografie, se soltanto qualcuno gliel'avesse comprate per il prezzo da lui inizialmente richiesto e alla quale, di fatto, ha finito per vendere le immagini ad un prezzo assai modesto, dopo il fallimento delle trattative sul fronte "privato".

Inoltre, lo stesso CORONA ha ammesso di aver contattato RIGANTE perché aveva interesse a trovare un canale di accesso all'Inter anche per futuri servizi fotografici.

Infine, e questo è pacifico, l'imputato non è legato da amicizia né ad ADRIANO, né al suo manager personale Mauro BOSQUET, che non aveva mai conosciuto prima.

Se vi fosse qualche dubbio sull'atteggiamento psicologico di CORONA e sulle motivazioni del suo operato, basta richiamare il contenuto delle conversazioni telefoniche.

Si è già riferito quanto detto da CORONA alla moglie nella telefonata del 4.10.2006, prima ancora di ricevere le fotografie dal BARRESI.

Si aggiunga che, due giorni dopo, l'imputato, quando si era già assicurato l'incontro con FILUCCHI, si intrattiene al telefono con il collega FULLIN (progressivo n. 26367 del 6.10.2006). I due commentano il tipo di lavoro che fanno e CORONA afferma che per fare il loro lavoro <<bisogna avere la cattiveria>>; FULLIN risponde che <<bisogna essere criminali>>. <<Criminalità organizzata>> ribatte CORONA (p. 113).

Le modalità con cui l'imputato propone le fotografie ai suoi interlocutori sono sempre le stesse: sostiene che immagini del tutto banali siano, invece, un grande scoop e conferisce loro un significato distorto rispetto a quello reale: e così nelle fotografie che lo ritraggono ad una grigliata in casa propria, in compagnia di amici e ragazze ed anche in un momento in cui si china sul tavolo per guardare nell'obbiettivo di una macchina fotografica, ADRIANO diventa un calciatore che passa le notti in festini a cui partecipano "puttane" (cosa che, è bene sottolinearlo, né si deduce dalle fotografie, né CORONA ha mai appreso da fonte attendibile), in cui si fa uso di cocaina, tant'è che ADRIANO, per l'effetto dello stupefacente, appare riverso su un tavolo e si abbandona a comportamenti a connotazione sessuale, quale quello di fotografarsi le parti intime. Che la sostanza bianca sparsa sul tavolo sia sale, di cui nelle immagini è ripresa anche la confezione, e non droga, è un dettaglio, di cui l'imputato è a conoscenza, ma che non lo interessa, tant'è che non omette mai di far notare a chi offre in vendita le fotografie che queste potrebbero essere diffuse e pubblicate in modo che si pensi che il calciatore stia assumendo stupefacente. Questa prospettazione intimorisce ed è percepita come una minaccia sia dalla cerchia personale di ADRIANO, che da ADRIANO stesso e, altresì, nell'ambiente dell'Inter, come è emerso dalle testimonianze assunte e dalle intercettazioni espletate, anche se poi nessuno ha ceduto al ricatto. Le fotografie in esame sono, infatti, effettivamente di facile manipolazione: basta un ridimensionamento dell'immagine che escluda la scatola del sale in alto a destra e la macchina fotografica in basso a sinistra ed ecco che appare verosimile che il calciatore sia stordito a causa dell'assunzione di cocaina.

Che tutte le maligne interpretazioni di CORONA siano pura invenzione, senza alcun fondamento, anzi sostenute contro l'evidenza e alle quali non crede nemmeno l'imputato è altresì dimostrato dal fatto che, non solo un quotidiano sportivo come "La Gazzetta dello Sport", ma anche una rivista scandalistica come "Eva 3000", che pure ha acquistato le immagini dallo stesso imputato, hanno pubblicato articoli che non fanno alcun riferimento alla droga o alla presenza di prostitute, a riprova del fatto che le affermazioni in proposito del CORONA non hanno trovato alcun credito.

Pertanto gli elementi di cui all'art. 629 CP ci sono tutti:

- l'ingiusto profitto, come sempre, è *in re ipsa*;

- inoltre, la prospettazione della diffusione di immagini facilmente manipolabili e presentabili come altamente lesive della reputazione e degli interessi professionali del soggetto ritratto, e, in ogni caso, sicuramente imbarazzanti (in relazione allo stile di vita più salutare che dovrebbe seguire un calciatore) anche se valutate per il loro contenuto reale, è senz'altro idonea ad integrare la minaccia.

Il caso di ADRIANO è, peraltro, emblematico per dimostrare come le trattative, anche se svolte in modo (apparentemente) cordiale possono avere, nella sostanza, valenza intimidatoria. Si prendano ad esempio i colloqui tra CORONA e BARZAGHI: sono del tutto amichevoli ed anche affettuosi, ciò non toglie che il giornalista avverta fin dall'inizio il reale significato delle pretese dell'imputato, tanto che pensa bene di registrare il colloquio tenuto con quest'ultimo all'appuntamento che i due concordano e al quale, per giunta, il teste fa partecipare, a scopo cautelativo, oltre al FRANZE', il proprio fratello e due suoi amici.

In conclusione, dunque, Fabrizio CORONA deve essere dichiarato colpevole della tentata estorsione di cui al capo E).

Passiamo ora ai capi di imputazione per i quali il Tribunale non ritiene che debbano ravvisarsi gli estremi dell'estorsione.

CAPO D

Si contesta a Fabrizio CORONA di aver tentato di estorcere al gruppo FIAT, tramite il suo portavoce MIGLIARINO Simone, la somma di 200.000 euro, richiesta per l'acquisto di un'intervista videoregistrata al transessuale dedito alla prostituzione BROCCO Donato, detto "Patrizia", con il quale l'imprenditore Lapo ELKANN, della società Fiat Auto, aveva passato una notte a fronte della minaccia di divulgare altrimenti la suddetta intervista. Nell'ottobre 2005.

BROCCO Donato, all'udienza del 29.1.2009, ha confermato di essere un transessuale, dedito alla prostituzione, che in genere esercita a Torino in corso Massimo e di aver passato, nell'ottobre 2005, una notte con Lapo ELKANN, già suo cliente, durante la quale ELKANN si era sentito male ed era stato ricoverato in ospedale.

Subito dopo il ricovero il teste era stato sentito dalla Polizia e, dopo due giorni, dal Pubblico Ministero. I giornalisti assediavano casa sua; così si era trasferito da un amico e "collega", tale Alfredo, che l'aveva ospitato. L'alloggio era frequentato anche da un amico di Alfredo, Roberto BUSCEMI.

Nessuno sapeva dove il BROCCO si fosse rifugiato, tuttavia, dopo qualche giorno, i giornalisti lo avevano scoperto. Tra questi Fabrizio CORONA.

Facciamo un passo indietro e vediamo come CORONA arriva a BROCCO Donato.

Ce lo racconta innanzitutto Gabriele PARPIGLIA all'udienza del 7.11.2008.

Renato SARMIENTO, uno dei "paparazzi" dell'agenzia di CORONA, era riuscito a contattare "Jennifer", un transessuale di Torino, che conosceva "Patrizia" e che gli aveva promesso di portarlo da lei. Era appena trapelata la notizia del ricovero in ospedale di Lapo ELKANN dopo una notte passata con un transessuale e SARMIENTO aveva chiamato l'odierno imputato per dargli la notizia del contatto con Jennifer. CORONA aveva telefonato a suo padre, direttore di "Star TV", per il quale PARPIGLIA lavorava all'epoca, e così Vittorio CORONA aveva invitato il teste ad andare con il proprio figlio a Torino. I due erano partiti da Milano alle due dello stesso pomeriggio e, giunti a Torino, si erano incontrati con SARMIENTO, un cameraman da questi convocato e Jennifer. Quest'ultima li aveva informati che "Patrizia" stava in un'abitazione all'ultimo piano del palazzo davanti al quale stava avvenendo l'incontro. PARPIGLIA aveva allora chiamato il suo direttore. Questi gli aveva chiesto di fare solo una breve intervista videoripresa a Jennifer, poiché non c'era tempo per farla a BROCCO Donato, dato che il settimanale "Star TV" andava in stampa alle quattro dello stesso pomeriggio.

PARPIGLIA si era, quindi, fermato con Jennifer per l'intervista e CORONA era salito dal BROCCO.

Conclusa l'intervista il giornalista aveva raggiunto CORONA nell'alloggio di "Patrizia", che apparteneva in effetti al suo <<fidanzato storico>>, tale COLELLA. Non appena arrivato aveva visto quello che presumeva essere il COLELLA, che, con una spranga, inseguiva CORONA e gridava <<Patrizia non si tocca>> (p. 80 delle trascrizioni). Era, quindi, fuggito con l'odierno imputato, erano saliti in macchina, ma qui erano stati raggiunti da Roberto BUSCEMI, che si era presentato come curatore degli interessi di BROCCO Donato

ed aveva affermato che se avessero voluto parlare con quest'ultimo dovevano passare da lui. CORONA aveva così accettato di risalire nell'appartamento di Patrizia, mentre il teste lo aveva aspettato in macchina.

Dopo una mezz'ora circa, l'imputato aveva fatto ritorno, era felicissimo ed aveva dichiarato di essere in possesso dello scoop della sua vita: aveva ottenuto la promessa dell'esclusiva di un'intervista con Patrizia.

Già in quel momento la notizia della notte passata da ELKANN in compagnia di transessuali e del suo malore a seguito dell'assunzione di cocaina era trapelata; era stata, infatti, pubblicata sul sito internet de "La Stampa" di Torino, sull'ANSA e su "La Padania". Intenzione dell'imputato era quella proporre l'esclusiva prima a Maurizio COSTANZO, poi a Enrico MENTANA, infine a Bruno VESPA. Direttamente dalla macchina CORONA aveva chiamato COSTANZO, in vivavoce, ma il presentatore gli aveva risposto di non avere i soldi per pagare uno scoop del genere e non aveva nemmeno voluto sapere quanto CORONA chiedesse. Poi quest'ultimo aveva telefonato a MENTANA e a VESPA (non in vivavoce), che si erano detti entusiasti dell'esclusiva, ma avevano aggiunto che avrebbero dovuto prima parlare con i loro rispettivi direttori. Mentre CORONA stava attendendo la loro risposta, era arrivata la chiamata di un collaboratore di Fabrizio, che gli aveva riferito che lo stava cercando una persona dell'agenzia "La Press" (che cura l'immagine della Fiat e della Juventus), che voleva sapere cosa l'imputato avesse in mano rispetto a Lapo ELKANN. CORONA aveva risposto al suo collaboratore di farlo pure chiamare dalla persona suddetta. Poco dopo era arrivata una telefonata di Marco DURANTE. CORONA lo aveva informato delle sue intenzioni, cioè di fare un'intervista con servizio fotografico a BROCCO Donato e di venderla ad un giornale e di fare anche una trasmissione televisiva con VESPA o MENTANA, lo stesso giorno dell'uscita nelle edicole del giornale. L'imputato aveva precisato di avere già offerto l'esclusiva a VESPA e a MENTANA; aveva detto chiaramente a DURANTE che l'esclusiva su Patrizia consisteva solo di una promessa verbale da parte del BROCCO; aveva aggiunto che era già stata fatta un'intervista a Jennifer che sarebbe stata pubblicata da "Star TV". Nel corso della telefonata, CORONA e DURANTE non avevano parlato di soldi. Il primo aveva accennato a dettagli di <<quella notte>> che Patrizia gli aveva già raccontato ed aveva proferito frasi volgari al telefono sulla condotta sessuale di ELKANN. Aveva anche aggiunto che quella assunta da quest'ultimo non era cocaina, ma una droga sintetica e per questo si era sentito male. Tale notizia, peraltro, era stata riferita anche da Jennifer.

CORONA e PARPIGLIA erano, quindi, giunti a Milano, dove avevano incontrato il padre di CORONA al quale quest'ultimo aveva raccontato tutto l'accaduto.

La mattina dopo, già alle 9,00, alla Corona's erano arrivate varie lettere da diversi avvocati di Torino che intimavano il loro divieto a qualsiasi pubblicazione inerente il caso in questione. Tuttavia "Star TV" (con l'intervista a Jennifer) era già andato in stampa e, quindi, non lo si poteva più fermare. (L'articolo è, in effetti, comparso sul citato settimanale, porta la firma dello stesso PARPIGLIA ed è stato prodotto dalla difesa all'udienza del 16.3.2009).

Nel frattempo MENTANA e VESPA avevano richiamato declinando l'offerta, perché non avrebbero mai potuto pubblicare <<una cosa simile>> (pp. 82-83).

Successivamente, l'intervista con Patrizia era stata pubblicata su "Chi". PARPIGLIA non sapeva nulla delle trattative e degli accordi che erano intercorsi in proposito.

Dopo alcuni mesi CORONA ed ELKANN erano tornati in buoni rapporti. Lo stesso PARPIGLIA aveva letto sul cellulare dell'imputato un SMS inviato da Lapo, in cui questi si definiva <<tuo fratello>> (p. 85).

Dieci giorni dopo la Corona's aveva offerto a "Star TV" un'esclusiva per un'intervista ad ELKANN, con un suo fotografo.

Il contatto tra SARMIENTO Renato e CORONA è stato confermato dallo stesso SARMIENTO all'udienza del 20.4.2009 (pp. 15-18).

Egli ha riferito di essere uno dei fotografi che collaborava con la Corona's. Trattava soprattutto *gossip*. Le sue foto erano generalmente destinate a riviste come "Chi", "Oggi" e simili.

Il 12 o 13 ottobre 2005 aveva ricevuto, mentre si trovava a Firenze, una telefonata di CORONA che lo informava che Lapo ELKANN era ricoverato in un ospedale di Torino, perché si era sentito male a causa di un overdose di cocaina assunta dopo aver trascorso una notte con un travestito. Gli aveva perciò chiesto di rintracciare il travestito a Torino.

Il teste si era recato subito in quella città, era giunto sotto la casa in cui BROCCO Donato ed ELKANN avevano passato quella notte e aveva chiesto notizie alle persone che passavano di lì (tra cui molti travestiti), sul luogo in cui si trovasse Patrizia, che si era allontanata dalla propria abitazione. Aveva, infine, trovato il travestito Jennifer, che gli aveva rivelato dove poteva reperire Patrizia e, inoltre, che ELKANN era stato anche suo cliente. Aveva, nell'occasione, anche scattato delle fotografie a Jennifer, che poi erano state pubblicate da "Star TV", settimanale sul quale era comparsa anche un'intervista allo stesso travestito, a cui però lui non aveva preso parte.

BROCCO Donato (ud. 29.1.2009), a riscontro delle testimonianze di PARPIGLIA, ha dichiarato che inizialmente non voleva rilasciare interviste, così il suo amico Alfredo aveva, in un primo momento, sbattuto fuori di casa il CORONA rincorrendolo con un bastone. Questi, però, si era presentato con modi più garbati degli altri, aveva parlato con lui fuori da telecamere, registrazioni e fotografie e così Roberto BUSCEMI lo aveva convinto a farsi intervistare.

L'imputato gli aveva proposto un compenso di 50.000 euro per l'intervista. Non gli aveva chiesto nulla dei particolari della notte con Lapo; avevano solo parlato dell'intervista che si doveva realizzare, che sarebbe stata con SIGNORINI e che non avrebbe riguardato la famosa notte. CORONA aveva anche parlato di possibili interviste a "Matrix" o a "Porta a Porta", ma per quelle sarebbero stati pattuiti compensi a parte.

L'imputato lo aveva, quindi, portato a Milano in macchina (il teste non precisava quando), dove l'intervista con Signorini si era svolta. Durante il tragitto gli aveva chiesto particolari della notte passata con ELKANN, ma lui aveva risposto solo in parte.

Per l'intervista era stato pagato solo 15.000 euro, in contanti; CORONA si era giustificato della riduzione del compenso dicendogli che aveva sostenuto le spese di viaggio e albergo a Milano. Da SIGNORINI aveva saputo che a CORONA l'intervista era stata pagata 70.000 euro.

Conosceva Jennifer, sapeva che ELKANN era un suo cliente, ma non che Jennifer avesse rilasciato un'intervista ad un giornale collegato a CORONA.

Vediamo ora cosa ha riferito Fabrizio CORONA sulla vicenda (ud. 2.3.2009, pp. 63-97).

All'epoca dei fatti conosceva già ELKANN perché aveva fatto dei servizi fotografici che lo vedevano come protagonista.

ELKANN era stato ricoverato in ospedale una notte tra la domenica e il lunedì. La notizia era trapelata il lunedì pomeriggio. Lui si era recato a Torino il martedì. Prima, però, aveva chiamato un fotografo, Renato SARMIENTO, che in quel momento si trovava a Firenze, e gli aveva chiesto di raggiungere Torino e scoprire qualcosa sull'accaduto.

Il martedì anche lui era arrivato a Torino, insieme a Gabriele PARPIGLIA che lavorava per il giornale di suo padre, con l'intenzione di incontrare Patrizia. Sotto la casa dove questa era alloggiata, lui e PARPIGLIA avevano incontrato un transessuale, che veniva proprio dall'appartamento di Patrizia e che si era presentato come "Roberto", anche se nel corso del dibattito lo aveva sentito chiamare con un altro nome (*si tratta evidentemente di Jennifer*). In cambio di 3.000 euro "Roberto" gli aveva rivelato dove fosse l'abitazione in cui era ospitato BROCCO Donato; aveva aggiunto che anche lui aveva avuto rapporti

sessuali con ELKANN e che era disposto a rilasciare un'intervista in proposito. L'intervista era stata in effetti realizzata da PARPIGLIA e poi pubblicata su "Star TV". Lui non vi aveva assistito perché suo interesse principale era quello di incontrare Patrizia; ne aveva parlato con PARPIGLIA solo durante il viaggio di ritorno da Torino a Milano.

Dopo un primo tentativo di accedere all'appartamento di Patrizia, in cui lui e altri fotografi presenti erano stati cacciati, aveva ottenuto il consenso di Roberto BUSCEMI, che all'epoca era il protettore di Patrizia e che, nel 2007, avrebbe poi collaborato con lui come fotografo. Aveva, quindi, parlato con Patrizia, a cui aveva chiesto l'esclusiva per servizi videoripresi e foto-giornalistici, proponendogli un compenso di 50.000 euro. L'intervista doveva riguardare quanto era avvenuto la famosa notte con ELKANN. In quell'occasione non aveva chiesto dettagli a BROCCO Donato. Era sua intenzione guadagnare 180.000 euro per l'esclusiva, 100.000 per l'intervista video e 80.000 per il servizio giornalistico.

Dieci minuti dopo aver ottenuto il consenso di Patrizia aveva telefonato a VESPA, MENTANA, BELLERI (del settimanale "Oggi") e BRINDANI (allora direttore di "Chi"), informandoli dell'esclusiva. Tutti si erano detti interessati e gli avevano promesso che lo avrebbero richiamato. Non aveva accennato a prezzi in questo primo giro di telefonate, ma la sua intenzione, come già detto, era di ricavare 180.000 euro. In più ci sarebbero state altre <<battute>> e in tutto lo scoop avrebbe avuto un valore di 250.000 euro (p. 80).

Mentre era in macchina con PARPIGLIA aveva ricevuto una telefonata da una persona di "Pubblitalia", che gli aveva detto di aspettare un attimo per la pubblicazione dell'intervista al BROCCO. Immediatamente dopo gli aveva telefonato Marco DURANTE che voleva sapere che cosa esattamente lui avesse in mano. Gli aveva risposto che aveva due interviste, una già fatta a "Roberto" (*alias Jennifer*), di cui aveva riferito il contenuto al suo interlocutore e l'altra ancora da realizzare, a Patrizia, di cui aveva l'esclusiva. DURANTE gli aveva ribadito di fermarsi un attimo prima di pubblicarla. Lui gli aveva chiesto di dargli una risposta entro tre ore, poiché il mattino dopo avrebbe dovuto vendere l'intervista alle testate giornalistiche e televisive.

DURANTE non si era fatto risentire entro le tre ore indicategli, così lo aveva richiamato lui più volte per avere una risposta. Erano intercorse telefonate fino alle 8,00 della mattina dopo, quando DURANTE lo aveva informato che gli esponenti Fiat non erano interessati all'acquisto dell'esclusiva. Aveva loro risposto <<arrivederci e grazie>> (p. 84) senza profferire alcuna minaccia (p. 85). Peraltro era al corrente che la Fiat aveva in passato ritirato vari servizi fotografici che riguardavano la famiglia Agnelli.

Dopo il "no" della Fiat, aveva nuovamente contattato VESPA e MENTANA ma, questa volta, <<stranamente>> (p. 87), gli stessi avevano dichiarato di non essere interessati

all'intervista. Aveva allora ricontattato BRINDANI e si erano accordati, anche con il vicedirettore SIGNORINI, per un'intervista <<soft>>, che poi gli era stata pagata 60.000 euro ed era stata pubblicata dopo aver sentito in merito la Fiat.

Aveva corrisposto 15.000 euro a Patrizia e non i 50.000 promessi perché non aveva venduto l'intervista alle testate televisive.

Sono stati sentiti anche Enrico MENTANA, Marco DURANTE, Simone MIGLIARINO, Franco SODANO, Alfonso SIGNORINI, Paola BERNIA e Lapo ELKANN.

Quest'ultimo, come è ovvio, non ha assistito o preso parte a nessuna delle trattative per interviste e fotografie che hanno seguito il suo ricovero in ospedale. Nulla di utile ha quindi saputo riferire durante la sua breve audizione, se non appreso da altri.

Enrico MENTANA (ud. 29.1.2009) ha dichiarato che dopo il ricovero di ELKANN era stato contattato, nell'ottobre 2005, sul cellulare, da Fabrizio CORONA, che gli aveva proposto l'intervista esclusiva con "Patrizia". L'esclusiva di cui parlava CORONA era un'intervista ancora da realizzare e che avrebbe dovuto fare la sua trasmissione. Non ricordava se già in quella telefonata CORONA avesse parlato di denaro, ma era chiaro che l'esclusiva avrebbe dovuto essere pagata. Si trattava di uno scoop da <<parecchie decine di migliaia di euro>> (p. 8).

Aveva temporeggiato; aveva parlato con il responsabile dell'informazione di Mediaset, Mauro CRIPPA, prima di dare una risposta a CORONA.

La sera stessa della telefonata dell'imputato, peraltro, la trasmissione televisiva "Matrix" (*condotta dal teste*) aveva trattato la vicenda di Lapo. Uno degli ospiti della trasmissione, Giuliano FERRARA, aveva detto che sperava solo che ELKANN guarisse al più presto ed era scoppiato un applauso. Aveva allora capito che era più importante il rispetto per l'uomo che stava soffrendo e non la morbosità e la scabrosità della vicenda; ciò lo aveva convinto a rifiutare l'esclusiva. Con CRIPPA avevano, pertanto, concordato di non procedere all'intervista, almeno per il momento.

Aveva comunicato il suo rifiuto al CORONA <<l'indomani>> (p. 15) e l'imputato si era mostrato legittimamente indispettito per tale decisione, che aveva attribuito a codardia. Lo aveva, peraltro, informato di aver offerto l'esclusiva anche a "Porta a Porta".

Successivamente, comunque, "Matrix" aveva intervistato Renato BROCCO.

MIGLIARINO Simone lavora da 35 anni per la Fiat. All'epoca dei fatti era direttore della comunicazione del gruppo che faceva capo alla predetta società; si occupava dei rapporti con gli organi di comunicazione. Il suo referente gerarchico era l'Amministratore delegato della Fiat.

All'udienza del 19.2.2009 ha dichiarato che, alle 9.30 di lunedì 10.10.2005 era arrivata in Fiat la notizia del ricovero di Lapo ELKANN all'ospedale "Mauriziano" di Torino. Non ricordava da chi provenisse la notizia. Lapo, all'epoca era responsabile di un settore di Fiat Auto. Era in coma. Poco dopo il teste era venuto a sapere che il coma era stato provocato da un'overdose. Verso le 11,00 la notizia si era già diffusa (pp. 62-65).

Il mercoledì successivo aveva appreso, forse da BRINDANI, che CORONA era in possesso di materiale fotografico sul caso ELKANN. Si era incontrato, quindi, nel pomeriggio, con DURANTE (*che dirigeva un'agenzia fotografica che lavorava per la Fiat*) e con SODANO (*un dirigente Fiat, suo sottoposto*). L'incontro era durato dalle 18,30 alle 22,00-23,00. La cosa che più gli interessava era che il materiale non fosse relativo a quella notte. Aveva chiesto a DURANTE di contattare CORONA (pp. 62-69, 88-89).

Aveva parlato in quei giorni con molti giornalisti, perciò non riusciva a ricordare se fosse stato BRINDANI a riferirgli quello che sapeva su CORONA. Sicuramente non era stato quest'ultimo, o qualcuno a lui collegato, a contattarlo; era stato lui a cercare l'imputato (pp. 85-87).

Aveva assistito alla telefonata fatta da DURANTE a CORONA; al massimo si era allontanato solo un attimo perché stava sbrigando anche altre cose in ufficio. La conversazione non era in viva voce, almeno mentre lui era presente. Non aveva mai sentito la voce di Corona. Il colloquio non aveva avuto toni concitati. Aveva sentito che DURANTE chiedeva all'imputato cosa avesse in mano. Subito dopo la telefonata, DURANTE gliene aveva riferito il contenuto. Aveva subito capito che CORONA non aveva immagini di quella notte. Durante gli aveva anche spiegato che l'imputato aveva un contratto in esclusiva con BROCCO Donato per servizi fotografici e interviste, non aveva capito però se già realizzati o meno. La richiesta economica di CORONA per fermare tutto era di 200.000 euro.

Aveva, quindi, parlato con il responsabile dell'Ufficio Legale della Fiat, avv. Roberto Russo e aveva deciso di rispondere in termini negativi alla proposta di CORONA. La decisione era stata sua, non ne aveva informato la famiglia Agnelli. Se avesse, invece, ritenuto di dover pagare, non avrebbe avuto l'autonomia per farlo, avrebbe dovuto perciò chiedere alla famiglia, in particolare al padre di Lapo.

La sera del 12.10.2005 la decisione era stata comunicata a DURANTE con la richiesta di informarne il CORONA e, il giorno dopo, era stata inviata una lettera negli stessi termini

dall'avv. Anfora (che curava gli interessi della Fiat e di ELKANN) al legale di CORONA (pp. 70-80. La lettera di cui parla MIGLIARINO è stata prodotta dalla difesa dell'imputato durante l'audizione del teste. Si tratta di una missiva datata 13.10.2005 a firma dell'avv. ANFORA, dello studio CHIUSANO ed è indirizzata personalmente al CORONA, con la diffida a <<divulgare, anche per interposta persona, con qualsiasi mezzo, notizie e dati attinenti la persona e la sfera personale>>).

DURANTE aveva chiamato CORONA la sera del 12 e poi gli aveva comunicato che l'imputato aveva dato loro tempo fino all'indomani mattina per pensarci, ma lui aveva detto subito a DURANTE che se lo avesse risentito avrebbe dovuto ribadirgli la loro risposta negativa (pp. 81-85).

L'intervista con BROCCO Donato era stata pubblicata da "Chi" una settimana dopo. Era stata realizzata da SIGNORINI. Non l'aveva letta prima della pubblicazione, ma gli era stata spiegata in tutti i termini da BRINDANI (p. 81).

Franco SODANO, nel 2005, era un dirigente della Fiat e si occupava dei rapporti con la stampa. Suo superiore gerarchico era Simone MIGLIARINO.

Il mercoledì pomeriggio dopo il ricovero di ELKANN aveva saputo da MIGLIARINO che esisteva del materiale fotografico a disposizione di CORONA. MIGLIARINO ne era venuto a conoscenza <<da ambienti di stampa a cui sembrava essere stato offerto questo materiale>> (p. 92, ud. 19.2.2009). Non conosceva all'epoca CORONA ed aveva telefonato a DURANTE chiedendogli, quale persona esperta del settore, di contattarlo. Alla telefonata fatta da DURANTE all'imputato, lui e MIGLIARINO erano stati costantemente presenti. Non era avvenuta in viva voce. DURANTE aveva poi loro riferito che si trattava di un'intervista con il transessuale e che CORONA chiedeva 200.000 euro per <<il materiale>>. Nel corso della conversazione telefonica, la situazione era stata illustrata dall'imputato con particolari scabrosi.

MIGLIARINO si era subito consultato con il capo dell'ufficio legale della Fiat e aveva deciso di non pagare. Lo aveva comunicato a DURANTE, che, telefonicamente, aveva avvertito CORONA il giorno stesso e glielo aveva ribadito, una seconda, volta la mattina dopo alle sette (pp. 89-95).

L'imputato non aveva proferito alcuna minaccia, almeno per quanto gli era stato detto dal DURANTE.

Marco DURANTE è stato sentito anch'egli all'udienza del 19.2.2009.

Ha dichiarato di essere Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Press spa", un'agenzia fotografica che lavora per la Fiat, per la famiglia Agnelli e per la Juventus.

La mattina di lunedì 10.10.2005 aveva saputo da un giornalista del quotidiano "La Repubblica" che Lapo ELKANN era ricoverato all'ospedale Mauriziano. Dopo le prime notizie confuse, le smentite e riconferme, nel pomeriggio aveva appreso che le condizioni di Lapo erano gravi.

Alle 22,00 lo aveva chiamato Franco SODANO. Gli aveva chiesto se conoscesse CORONA e gli aveva fatto presente che si era verificato un problema con quest'ultimo, invitandolo a raggiungerlo subito in sede, al "Lingotto", cosa che lui aveva fatto.

Non aveva mai avuto prima alcun contatto con CORONA, che non conosceva.

In sede c'erano anche MIGLIARINO e Alessia MARGIOTTA. Quest'ultima si occupava dell'immagine di Lapo. I due gli avevano riferito che l'imputato aveva qualcosa sulla notte di ELKANN e che stava cercando di venderla ad una televisione. Volevano, quindi, capire cosa avesse in mano CORONA: se fotografie o riprese di quella stessa notte. Lui aveva, pertanto, cercato, attraverso conoscenti, il numero di cellulare dell'imputato e lo aveva chiamato. CORONA gli aveva spiegato di avere un accordo con Patrizia per un'esclusiva fotografica e video.

Dopo varie domande e contestazioni da parte del Pubblico Ministero il teste dichiarava che non era sicuro di quello di cui l'imputato disponesse: certamente né fotografie, né registrazioni di quella notte. Aveva capito che aveva un accordo con il travestito "Patrizia" affinché questi rilasciasse un'intervista televisiva, non sapeva dire su quale canale, e quindi necessariamente l'intervista era ancora da realizzare. CORONA si era espresso come se avesse l'esclusiva su tutto quello che Patrizia avrebbe rilasciato: interviste a televisioni o a giornali e fotografie. L'imputato aveva usato toni volgari durante la conversazione, aveva fatto riferimento all'uso di cocaina da parte di Lapo e ai suoi gusti sessuali (pp. 13-21).

Più avanti, alle domande della difesa, il teste dichiarava che CORONA era stato chiaro sul fatto di non disporre di scatti concernenti il rapporto sessuale di ELKANN con il BROCCO, perché lui glielo aveva chiesto al fine di valutare se la pretesa di 200.000 euro aveva un senso. L'imputato era stato, invece, vago sull'esistenza di un eventuale filmato. Alla fine lui si era convinto che in mano non avesse nulla di sostanzioso. CORONA aveva, comunque, detto chiaramente di avere un contratto in esclusiva con il transessuale (p. 40-45).

CORONA aveva affermato che l'intervista (su giornali e televisione) si sarebbe potuta bloccare con il pagamento di 200.000 euro. Alla fine della telefonata aveva anche manifestato la sua disponibilità a ridurre eventualmente il prezzo che doveva sborsare

<<la Fiat>>. Aveva, altresì, precisato di avere un pre-accordo con una televisione per realizzare l'intervista (pp. 21-22).

Lui aveva preso del tempo per parlarne con l'Azienda e con la famiglia Agnelli.

CORONA voleva una risposta entro le due di notte e continuava a chiamare perché era ancora in trattativa con le televisioni.

La mattina dopo alle 7,30 lo aveva chiamato per dirgli che non erano interessati alla trattativa e che poteva fare quello che voleva; così, infatti, gli aveva comunicato SODANO. CORONA allora aveva risposto che non c'era problema.

A questo punto, a seguito di contestazioni formulate dapprima dal Pubblico Ministero e poi dalla difesa, emergeva che il teste aveva reso delle dichiarazioni, nel giugno 2006 al PM di Potenza, nel corso delle quali aveva affermato che quando aveva informato CORONA che la famiglia Agnelli non era interessata alla trattativa, questi aveva risposto <<Benissimo, grazie, arrivederci>> (p. 50). Poi, il 10.5.2007, all'Inquirente di Milano, DURANTE aveva dichiarato che l'imputato, alla loro affermazione di non essere intenzionati a pagare, aveva esclamato <<ve ne pentirete>>. DURANTE allora confermava che l'imputato aveva pronunciato la minaccia <<ve ne pentirete>> ed aggiungeva che CORONA aveva anche affermato che, se fosse uscita l'intervista, l'immagine di Lapo sarebbe stata rovinata. Peraltro, nonostante le plurime domande e contestazioni rivolte al teste, questi non riferiva chiaramente se la minaccia in questione fosse intervenuta subito dopo il rifiuto di pagare per il ritiro dell'intervista o, più genericamente, quando CORONA aveva fatto presente il danno all'immagine che sarebbe derivato a Lapo (pp. 23-26, 53-54).

Da allora non aveva più sentito né visto Corona.

Successivamente era stata pubblicata un'intervista su "Chi". Il direttore di allora, BRINDANI, lo aveva preventivamente chiamato per correttezza e lo aveva informato. In realtà cercava MIGLIARINO che non riusciva a trovare. Lui, pertanto, aveva avvertito quest'ultimo e i due si erano sentiti. Non sapeva se i contenuti dell'intervista (*prima della sua pubblicazione*) erano stati sottoposti alla sua visione (pp. 28-29).

All'udienza del 29.1.2009 Alfonso SIGNORINI ha riferito che una o due settimane dopo che si era diffusa la notizia della <<notte brava>> (p. 115) di Lapo ELKANN con il travestito Renato BROCCO, CORONA aveva interpellato l'allora direttore di "Chi", BRINDANI, proponendogli un'intervista esclusiva al BROCCO, *alias* Patrizia, per una cifra molto alta.

BRINDANI lo aveva mandato a Milano, dove, insieme ad un suo fotografo, presso un albergo, aveva intervistato Patrizia.

BRINDANI aveva concordato con l'Ufficio Stampa della Fiat, e precisamente con Marco DURANTE, il controllo del testo dell'intervista; lui stesso, peraltro, non aveva posto domande scabrose e gli interventi sul testo redatto erano stati quasi nulli (pp. 117-118).

Alla realizzazione dell'intervista erano presenti solo lui e il BROCCO.

Prima di questa però c'era stato un viavai di gente perché erano state scattate delle foto a Patrizia dalla Photo Editor di "Chi" Paola BERNIA e da fotografi della Corona's. In tale occasione erano presenti l'imputato e Lele Mora; Patrizia era arrivata accompagnata da un signore, che non sapeva come si chiamasse; il nome Roberto non gli diceva nulla.

L'incontro presso l'albergo di Milano è stato confermato da Paola BERNIA, sentita il 20.4.2009, con qualche dettaglio diverso (che tuttavia non rileva ai fini della decisione), su chi avesse scattato le fotografie a BROCCO Donato

Dopo l'intervista a BROCCO Donato, realizzata, come si è visto dal settimanale "Chi", la vicenda ha avuto uno strascico che è stato narrato in dibattito dallo stesso BROCCO, da CORONA e da Fabrizio PENSA.

Sia BROCCO che CORONA hanno ricordato che dopo i fatti di cui al capo D), quando ormai ELKANN si era completamente ristabilito ed era tornato in Italia, l'imputato aveva proposto al transessuale di venire a Milano per fare uno scoop fotografico dal quale sia il BROCCO che Roberto BUSCEMI avrebbero guadagnato dei soldi. BROCCO aveva raggiunto Milano accompagnato dal BUSCEMI e qui avevano incontrato CORONA. Si erano recati davanti ad una discoteca dove si trovava anche PENSA. L'idea era quella di far incontrare Lapo ELKANN con "Patrizia" come se fosse un avvenimento casuale e di fotografarli. La "trappola", tuttavia, non era riuscita perché per entrare nel locale era necessario un particolare braccialetto di cui nessuno dei protagonisti di questo trabocchetto era in possesso. BROCCO non aveva più visto ELKANN dalla notte dei fatti ed anzi quest'ultimo lo evitava.

BROCCO Donato (secondo la sua versione dei fatti), aveva saputo che doveva incontrare Lapo ELKAN solo durante tragitto tra Torino e Milano ed aveva capito che il loro eventuale incontro sarebbe stato fotografato soltanto quando, fuori dalla discoteca, aveva visto PENSA.

Dalle più sintetiche dichiarazioni di CORONA sul punto si capisce, invece, che l'imputato aveva concordato preventivamente con BROCCO, quando lo aveva contattato a Torino, quello che doveva venire a fare a Milano.

Sia CORONA che BROCCO hanno negato che vi fosse stata un'altra "trappola" preparata per ELKANN (peraltro precedente a quella appena narrata). Questa è stata, invece, affermata da PENSA, che ha riferito che CORONA, quando ormai della notizia di Lapo avevano parlato ampiamente tutti i giornali, aveva mandato a Torino lui e SCARFONE per una settimana circa. Avevano alloggiato entrambi all'Hotel Posta per 4-5 notti. L'imputato aveva chiesto loro di appostarsi e attendere Lapo e di fotografarlo insieme a Patrizia. PENSA ha parlato dapprima piuttosto confusamente del luogo in cui lui e SCARFONE avrebbero dovuto attendere ELKANN per fare gli scatti, tanto che non era agevole capire se fosse davanti all'ospedale dal quale Lapo doveva ancora uscire o in un altro posto, peraltro ancora da scoprire, dove lo stesso si era ritirato dopo le dimissioni dall'ospedale. (pp. 52-53). Solo alle domande della difesa, PENSA specificava che ELKANN era già uscito dall'ospedale e né lui né SCARFONE sapevano dove si trovasse; CORONA aveva detto loro di posizionarsi davanti al suo ufficio alla Fiat. Non erano però riusciti a sorprenderlo ed erano tornati a Milano senza aver fatto alcun servizio (pp. 93-94).

Alla fine dell'audizione di BROCCO Donato veniva introdotto nuovamente in aula PENSA e il teste lo riconosceva come quel "Bicio" presente quella sera a Milano davanti alla discoteca. Anche il presenza di PENSA, BROCCO ribadiva che quella era stata l'unica occasione in cui si era combinata una trappola ad ELKANN e che non ve ne era stata un'altra a Torino (p. 168).

Di nessun interesse è stata la testimonianza di ARNALDI Andrea (ud. 15.5.2009) che, piuttosto confusamente, ha riferito la circostanza del regalo di CORONA a ELKANN (dopo i fatti di cui è processo), di una videocassetta contenente la registrazione di un'intervista riguardante le abitudini sessuali di Lapo. Del fatto hanno anche fatto cenno ELKANN stesso e l'imputato durante le loro audizioni, ma non avendo alcuna rilevanza ai fini della decisione, non mette nemmeno conto di riferirne.

Occorre, infine, osservare che non ci sono intercettazioni utili in ordine al capo D), ivi compresa la n. 57307 del 20.1.2007, in cui, in una conversazione tra CORONA e la CAPRIOTTI, il primo accenna a fotografie non meglio specificate di ELKANN (p. 167). Si è già, peraltro, al momento della conversazione, a più di un anno dai fatti.

E' convinzione del Tribunale che non emerga dalle testimonianze e dalle dichiarazioni dell'imputato sopra riassunte alcun elemento che deponga per

una condotta estorsiva di CORONA Fabrizio e, più specificatamente, per un comportamento minaccioso da parte del medesimo ai danni della dirigenza Fiat.

Lapo ELKAN si sente male nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre 2005 e, già nello stesso giorno di lunedì, inizia a diffondersi la notizia del suo ricovero in ospedale.

CORONA acquisisce l'esclusiva di un'intervista, in modo del tutto lecito, da uno dei protagonisti della vicenda e certamente la notizia è di interesse pubblico (per ciò che concerne l'uso di stupefacenti e la frequentazione di ambienti di prostituzione), riguardando un esponente di una delle maggiori industrie italiane.

Le testimonianze assunte sono discordanti sui giorni in cui sono intercorse le telefonate tra CORONA e DURANTE: quest'ultimo afferma che le conversazioni si erano tenute tra la tarda serata di lunedì 10 ottobre e le 7,30 della mattina successiva; MIGLIARINO e SODANO le posticipano al pomeriggio di mercoledì 12, con seguito fino al giovedì mattina presto; PARPIGLIA non menziona mai le date, né il giorno della settimana in cui con CORONA si è recato a Torino e ha rintracciato Patrizia. Tuttavia riferisce di aver fatto l'intervista a Jennifer alle due di pomeriggio, di non avere avuto il tempo, in quella circostanza, di fare altro perché alle quattro "Star TV" <<andava in stampa>> e precisa, inoltre, che l'uscita del settimanale nelle edicole avveniva di giovedì (p. 78 ud. 7.11.2008). Pertanto PARPIGLIA sembra confermare i tempi riferiti da MIGLIARINO e SODANO. Ulteriore conferma giunge dalla data (13.10.2006) della missiva inviata dall'avv. ANFORA a CORONA. Pertanto, il ricordo corretto dei tempi della vicenda deve essere ritenuto quello di MIGLIARINO e SODANO (e non quello dell'imputato che ha dichiarato di essersi recato a Torino il martedì - 11 ottobre - e che, quindi, necessariamente colloca le "trattative" con DURANTE tra il pomeriggio di quel giorno e la mattina presto del mercoledì 12).

Le date esatte, comunque, non sono importanti, posto che, in ogni caso, è certo, perché ciò emerge da tutte le testimonianze appena citate e dall'esame dell'imputato, che i colloqui tra CORONA e DURANTE sono iniziati in un tardo pomeriggio e si sono conclusi definitivamente la mattina successiva, alle 7,00 - 7,30 e che già durante la serata i dirigenti della Fiat avevano comunicato il loro "no" all'imputato, confermato poi la mattina seguente.

E' pacifico che non sia stato CORONA a contattare gli ambienti della Fiat, ma i dirigenti dell'azienda o comunque persone vicine a quest'ultima e a Lapo ELKAN a cercare l'imputato per sapere che cosa fosse in grado di rendere pubblico sulla vicenda in questione.

Quando CORONA viene chiamato da DURANTE, su incarico di MIGLIARINO e di SODANO, ha già parlato con Maurizio COSTANZO, con MENTANA e con VESPA per una trasmissione che mandi in onda l'intervista a BROCCO Donato, ed è ancora in attesa di una risposta da parte degli ultimi due dei tre giornalisti citati. E', altresì, in contatto con BELLERI e BRINDANI per la pubblicazione, sulla carta stampata, di un'ulteriore intervista al BROCCO, che (secondo le sue intenzioni) sarebbe dovuta avvenire contemporaneamente alla messa in onda su "Porta a Porta" o su "Matrix". L'attesa da parte di CORONA di una risposta dai direttori di giornali e format televisivi citati si protrae nella serata del giorno in cui si è assicurato l'esclusiva su Patrizia, quando cioè i dirigenti Fiat gli dicono di non essere interessati al "ritiro", ed anche la mattina successiva, allorchè il "no" viene ribadito. Di ciò si trova riscontro nelle dichiarazioni di MENTANA, laddove il medesimo riferisce di aver detto a CORONA che "Matrix" non avrebbe acquistato lo scoop <<all'indomani>> e che CORONA, mostratosi deluso di quel rifiuto, lo aveva informato di essere in trattative anche con VESPA (da cui evidentemente aspettava ancora una risposta).

E' il caso di ricordare che CORONA, mentre parla con gli uomini della Fiat, ha buone aspettative per la pubblicazione e divulgazione dell'intervista al BROCCO; VESPA e MENTANA, infatti, si erano dichiarati in un primo momento entusiasti dell'idea di accaparrarsi l'esclusiva.

In altre parole, quello che parla con DURANTE, non è un CORONA che sa già del rifiuto da parte delle trasmissioni televisive, e tantomeno dei giornali, e che cerca di ricavare comunque un profitto attraverso un "ritiro", non avendo prospettive di pubblicazione, ma è un CORONA in fase di piena trattativa con giornali e televisioni, che non ha minimamente pensato a proposte da rivolgere a ELKANN o a persone del suo staff e che viene interpellato dalla Fiat per sapere di cosa esattamente è in possesso.

Il prezzo che l'imputato chiede per il ritiro dell'intervista è quello che può ragionevolmente aspettarsi dalla sua diffusione su reti televisive e periodici del gossip (tant'è che ha promesso a BROCCO Donato un compenso di

50.000,00 euro e che ne ricaverà, dalla sola intervista pubblicata su "Chi", controllata nel testo da casa Fiat, 70.000,00). Peraltro CORONA dice a DURANTE di essere disposto a ribassare il prezzo di 200.000 euro.

Quando l'imputato viene a sapere del rifiuto deciso da MIGLIARINO non fa particolari commenti. Le dichiarazioni sul punto di DURANTE sono troppo contraddittorie per provare l'esistenza di una minaccia. Ci sarebbe, comunque, da chiedersi se, in concreto, una minaccia eventualmente proferita dall'imputato avrebbe avuto reale efficacia intimidatoria per gli esponenti della Fiat, che hanno dimostrato di avere a disposizione mezzi sufficienti per inibire, nell'immediato e per altra via, la diffusione televisiva dell'intervista e per filtrare il contenuto di quella apparsa sui giornali.

Ne consegue che l'imputato deve essere assolto dal reato di cui al capo D) perché il fatto non sussiste.

CAPO F

L'imputazione concerne la consegna, avvenuta nel 2004, da GILARDINO a CORONA della somma di 6.000 euro in pagamento di fotografie che ritraevano il giocatore all'interno e nel parcheggio della discoteca Hollywood di Milano, in atteggiamenti intimi con una donna, a fronte della minaccia di distribuire ai giornali le immagini e compromettere così sia le trattative in corso per il suo passaggio ad altre squadre della massima serie nazionale, sia i suoi rapporti con la fidanzata.

Le fotografie non sono mai state prodotte in dibattimento (né acquisite - per quanto risulta- nel corso delle indagini preliminari).

Alberto GILARDINO, sentito all'udienza del 29.1.2009, ha riferito di conoscere CORONA da diversi anni, anche se non si frequentano abitualmente.

Attualmente calciatore nella squadra della Fiorentina, GILARDINO, all'epoca dei fatti, giocava nel Parma. Un giorno lo aveva chiamato Mirko LEVATI, un amico comune suo e di

CORONA, e lo aveva avvertito che quest'ultimo disponeva di fotografie che lo ritraevano con amici e anche con una donna fuori da una discoteca in cui aveva passato la sera precedente.

Non ricordava se fosse stato lui a telefonare a CORONA o viceversa (dalla contestazione formulata sul punto dal Pubblico Ministero si ricava però che nel corso delle indagini preliminari il teste aveva dichiarato che era stato lui a chiamare l'imputato); in ogni caso aveva chiesto a CORONA il ritiro delle foto in parola perché era all'inizio della sua carriera sportiva e non voleva essere ritratto in discoteca; inoltre frequentava già allora la sua attuale compagna.

Si era incontrato il giorno successivo con l'imputato, che si era presentato accompagnato da chi aveva scattato le fotografie, ed aveva visionato le immagini; aveva, peraltro, deciso di acquistarle già prima di vederle. Solo dopo che aveva manifestato questa sua intenzione a CORONA questi gli aveva chiesto 6.000,00 euro per non pubblicare le foto.

Non sapeva dire chi fosse il fotografo in compagnia di CORONA, l'aveva visto solo in quell'occasione. Aveva pagato con un assegno, che non ricordava se avesse consegnato all'imputato o direttamente al fotografo.

Gianfranco GILARDINO, padre di Alberto, ha dichiarato all'udienza del 16.3.2009 di aver accompagnato il figlio all'incontro con CORONA ed il suo fotografo. CORONA aveva proposto <<una transazione>> per l'acquisto di fotografie che ritraevano suo figlio con amici e amiche (p. 17). Non aveva visto le immagini. Aveva solo pagato i 6.000,00 euro con un assegno tratto sul conto corrente intestato alla propria moglie.

Per quanto ricordava, suo figlio gli aveva riferito che Mirko LEVATI, un amico comune di Alberto e dell'imputato, lo aveva chiamato dicendogli che CORONA non riusciva a rintracciarlo e che lo cercava. Non era stata un'iniziativa di suo figlio rivolgersi al CORONA (p. 21).

Anche LEVATI Mirko, responsabile delle relazioni esterne della Parma Calcio, è stato sentito anch'egli all'udienza del 16.3.2009. Ha dichiarato che un'estate (non ricordava di che anno), lo aveva chiamato CORONA informandolo che aveva delle fotografie di Gilardino e che aveva bisogno di contattare il calciatore. Lui aveva capito che si trattava di foto personali e CORONA si era espresso come se volesse fare un favore a GILARDINO, anche se non ricordava le sue parole esatte.

Aveva chiamato il calciatore, o forse glielo aveva detto di persona, poi i due si erano sentiti.

Fabrizio CORONA all'udienza del 2.3.2009 (pp. 121-125) ha chiarito che a scattare le fotografie in parola era stato Luca MUCI. Ritraevano GILARDINO mentre stava baciando una donna all'interno di un'autovettura; il calciatore aveva i pantaloni abbassati e lei le gambe aperte. GILARDINO era conosciuto come l'esempio del bravo ragazzo. Era un professionista molto serio, molto gentile e corretto con gli altri. Era un suo amico e non poteva credere che fosse lui nelle foto.

Lo aveva fatto chiamare da un amico comune, Mirko LEVATI, per avvisarlo che c'erano delle sue fotografie in circolazione e il calciatore gli aveva detto che, in effetti, lo avevano <<beccato>> e gli aveva chiesto di aiutarlo. Lui allora gli aveva proposto di acquistare le immagini per 5.000,00 euro, pur essendo il loro valore commerciale ben maggiore (20.000 euro). All'incontro con GILARDINO si era presentato con il MUCI, che già GILARDINO conosceva. Non aveva avuto riserve a rendere nota l'identità del fotografo perché era molto amico del calciatore.

Aveva poi riconosciuto al MUCI un compenso di 2.500,00 euro.

Dopo i fatti era rimasto in buoni rapporti con GILARDINO, tanto che era stato quest'ultimo ad avvertirlo, quando era stato convocato e sentito dalla Questura a Roma, che c'era un'inchiesta a suo carico per il ritiro delle fotografie.

Tale ultima dichiarazione di CORONA trova riscontro nell'intercettazione n. 33871 della conversazione avvenuta il 30.10.2006. GILARDINO informa l'imputato delle indagini in corso e gli dice che l'autorità giudiziaria sa tutto del ritiro delle fotografie del 2004 e che lui ha dovuto dire quanto all'epoca era successo.

Luca MUCI, comparso all'udienza del 20.10.2009 e imputato di reato connesso, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ritiene il Collegio che anche nel caso di Alberto GILARDINO non sia possibile ravvisare alcuna minaccia nella condotta di CORONA e, conseguentemente, nessuna coartazione delle volontà del calciatore.

E' vero che in questo caso è stato l'imputato a cercare il soggetto ritratto nelle fotografie (nonostante il ricordo contrario del calciatore, tuttavia smentito dalle dichiarazioni degli altri testi e dello stesso CORONA), ma, una volta tanto, l'intento di quest'ultimo era veramente ed esclusivamente amichevole.

D'altro canto GILARDINO ha riferito che aveva deciso di acquistare le immagini ancora prima di averle viste e che CORONA aveva fatto il prezzo solo dopo che lui gli aveva comunicato la sua volontà di ritirare le fotografie.

Il prezzo, decisamente modesto, preteso dall'imputato e il fatto che questi abbia giocato per così dire "a carte scoperte", facendo intervenire nelle trattative il fotografo Luca MUCI, sono circostanze che confermano l'assenza, non solo nella forma, ma anche nella sostanza, di manovre intimidatorie da parte del CORONA, tant'è che GILARDINO, a due anni di distanza dai fatti, si sente in dovere di avvertirlo delle indagini in corso a suo carico.

Ne consegue che anche con riferimento al capo F) CORONA Fabrizio deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

CAPO G

Si contesta qui a CORONA di aver tentato di farsi consegnare, nel luglio 2006, dall'industriale Gianluca VACCHI la somma di 10.000 euro per l'acquisto di fotografie scattate da Ferdinando DALLA PORTA, mentre il VACCHI si trovava al largo della costa sarda a bordo della sua barca, nudo e in compagnia dell'attrice Ilaria SPADA.

Le fotografie richiamate nell'imputazione sono state prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 20.10.2009. Si tratta di una sequenza di scatti che colgono VACCHI e la giovane attrice Ilaria SPADA mentre si stanno cambiando : l'uomo si toglie un asciugamano dai fianchi e indossa un pantaloncino di jeans, mentre la donna si toglie la parte sopra di un costume da bagno a due pezzi per prendere il sole. In alcune immagini VACCHI è completamente nudo, o nudo dalla vita in giù, mentre la SPADA è a seno scoperto.

Il VACCHI, all'udienza del 18.12.2008, ha dichiarato di conoscere CORONA dal 2005 perché si erano incontrati in occasioni mondane. Tra loro vi erano rapporti di buona

conoscenza, non di amicizia. Era già stato ripreso da fotografi dell'agenzia dell'imputato, previa comunicazione telefonica; lui acconsentiva in genere ad essere fotografato per essere poi lasciato libero.

Fino a qualche mese prima della sua audizione possedeva una barca sulla quale era stato fotografato varie volte, anche senza che nessuno gli chiedesse il permesso e a sua insaputa. Poi le immagini apparivano sui giornali; nessuno gli aveva mai chiesto soldi affinché non venissero pubblicate.

Nell'estate del 2006 si trovava sulla sua barca a Porto Cervo, in Sardegna, ormeggiato in una baia, non molto vicino a riva, insieme alla sua compagna dell'epoca Ilaria SPADA, attrice all'inizio della carriera. Lui era nudo e la sua compagna era in topless. Dopo un paio d'ore che erano in barca CORONA gli aveva telefonato dicendogli <<stai facendo il bagno nudo ... vestiti, perché ti stanno facendo delle fotografie>> (p. 9). Gli aveva chiesto chi fossero i fotografi. Corona gli aveva risposto che si sarebbe informato. Dopo 10 minuti lo aveva richiamato; gli aveva detto che gli scatti erano di un fotografo di Roma, di cui non gli aveva rivelato il nome, e che in una delle foto poteva sembrare in erezione. L'imputato aveva definito le foto <<pazzesche>> (p.10). Aveva aggiunto che quelle foto le avrebbero potute vendere ai giornali per 15.000 – 20.000 euro e che, grazie alla sua mediazione, avrebbe potuto fargliele avere per 10.000.

Alla prima telefonata aveva creduto che stessero scattando le foto in quel momento e che quello di CORONA fosse un consiglio per evitarle. Poi, quando l'imputato gli aveva descritto il contenuto delle fotografie, aveva capito che erano già state fatte antecedentemente alla sua prima telefonata. Comunque lo aveva ringraziato, pensando che il suo fosse un gesto di cortesia e che lui non entrasse per nulla nelle fotografie. CORONA non gli aveva mai riferito da chi aveva saputo dell'esistenza delle foto, né lui glielo aveva mai chiesto.

Non era spaventato dalle fotografie in questione, essendo celibe e senza figli. Non gli faceva, però, piacere l'idea di una loro pubblicazione che avrebbe messo in ridicolo la sua immagine di imprenditore.

La sua compagna era, invece, nel panico. Temeva che sarebbe stata compromessa la sua appena iniziata carriera di attrice.

Il prezzo sarebbe stato spropositato se le foto avessero riguardato solo lui , perché non è personaggio noto , ma lo aveva ritenuto possibile perché compariva anche la SPADA.

Dopo le due telefonate si era fatto inviare le immagini via E mail. Si era informato e gli era stato detto che, comunque, le parti intime sarebbero state pubblicate con dei bollini

coprenti e questo lo aveva tranquillizzato. Aveva, pertanto, deciso di non comprare le foto. Non gli risultava che fossero mai state poi pubblicate.

Quando CORONA gli aveva prospettato il rischio di pubblicazione delle fotografie, non aveva insistito per il loro ritiro, gli aveva detto solo <<fai quello che vuoi>> (p. 17).

Nel corso delle trattative l'imputato lo aveva chiamato un paio di volte al giorno facendogli presente che era pressato dal fotografo, il quale voleva una risposta, altrimenti avrebbe pubblicato le foto.

Nell'immediato aveva pensato che CORONA si fosse comportato in modo disinteressato, a solo titolo di cortesia, poi però aveva sospettato che il fotografo che lo aveva ripreso sulla barca fosse uno di quelli dell'agenzia dell'imputato. Non aveva mai avuto conferma di tale sospetto.

Quanto realmente avvenuto nel caso di VACCHI lo ha chiarito CORONA nel corso del suo esame (ud. 2.3.2009, pp. 125-134).

Ha riferito, infatti, che il fotografo in questione era Ferdinando DALLA PORTA. Questi, dopo gli scatti, gli aveva telefonato affinché avvertisse VACCHI di rivestirsi, in modo che altri fotografi non potessero riprenderlo e rimanesse a lui l'esclusiva. Subito dopo la telefonata di DALLA PORTA aveva avvertito l'imprenditore (che l'imputato ha definito un amico intimo – p. 127), consigliandogli di rivestirsi perché avrebbero potuto fotografarlo, fingendo in sostanza che ciò non fosse ancora avvenuto e non riferendogli del contatto immediatamente precedente con DALLA PORTA.

Le foto erano interessanti, in alcune VACCHI era ripreso mentre era in erezione.

A preoccuparsi delle fotografie non era stato tanto quest'ultimo, quanto la SPADA, che VACCHI gli riferì essere <<disperata>> (p. 131).

Nel corso della prima conversazione telefonica l'imprenditore gli aveva chiesto di interessarsi per verificare se effettivamente lo avevano già ripreso. Poco dopo lui lo aveva richiamato informandolo che era in contatto col fotografo e che, se lo avesse desiderato, glielo avrebbe presentato per una trattativa. VACCHI però gli aveva chiesto di trattare lui la cosa ed aveva affermato che era intenzionato a comprare le fotografie. Lui lo aveva, quindi, richiamato dicendogli che il fotografo voleva 10.000 euro. Poi però VACCHI aveva deciso di non acquistare le immagini.

Se lo stesso le avesse comprate, il prezzo sarebbe stato diviso a metà con il fotografo.

Le fotografie non erano mai state pubblicate.

E' stato, infine, sentito Ferdinando DALLA PORTA (ud. 21.7.2009).

Ha confermato di essere l'autore del servizio fotografico fatto a VACCHI Gianluca e Ilaria SPADA, che aveva sorpreso casualmente facendo un giro in Sardegna e di aver subito chiamato, dopo gli scatti, CORONA, il quale gli aveva detto che l'imprenditore era un suo amico e che lo avrebbe avvertito delle fotografie. Aveva allora subito precisato all'imputato che lui pretendeva per il servizio almeno 10.000 euro. Aveva subito parlato del prezzo per evitare brutte sorprese, cioè che CORONA vendesse a VACCHI le immagini a molto meno, dato il rapporto di amicizia tra i due.

Anche nel caso in esame il Tribunale non ravvisa gli estremi dell'estorsione. CORONA e VACCHI sono in rapporti che si potrebbero definire quantomeno di buona conoscenza. Il primo contatta l'imprenditore e, seppure non gli dice la verità sui contatti avuti con il fotografo DALLA PORTA, la proposta di acquistare le immagini non assume i toni della minaccia, poiché è proprio il contenuto delle fotografie che non è idoneo ad esercitare una seria pressione sulla libertà di autodeterminazione del VACCHI. Gli scatti in parola colgono quest'ultimo e la SPADA in un momento di relax al largo della costa sarda. Nessuno dei due ha legami (da salvaguardare) con altre persone; non vi sono immagini che li colgono in momenti di intimità (e che perciò potrebbero dar luogo ad un giustificato imbarazzo); l'imprenditore e l'attrice si limitano a prendere il sole o a fare il bagno nudi o seminudi, in un contesto appartato. Le immagini, pertanto, non hanno una potenzialità offensiva della reputazione dei loro protagonisti o pregiudizievole per la loro carriera (né il VACCHI, né la SPADA, peraltro, rivestono un ruolo sociale o istituzionale incompatibile con la libertà di costumi che le fotografie lasciano intendere). Ne consegue che la prospettiva della pubblicazione di queste ultime non può essere considerata una minaccia penalmente rilevante, che non lascia cioè spazio alla vittima per una scelta ragionevolmente perseguibile rispetto a quella di sottostare alle condizioni di chi proferisce l'intimidazione. Non a caso il VACCHI non si mostra spaventato dalla situazione e non lo è effettivamente perché la situazione in cui si trova non è idonea a coartare in modo apprezzabile la sua volontà, come deve essere perché possa ravvisarsi il reato di cui all'art. 629 CP.

Pertanto, Fabrizio CORONA deve essere assolto anche dall'imputazione di cui al capo G) con la stessa formula che per i capi precedenti.

LE SANZIONI

L'estorsione è un reato punito severamente dal legislatore che all'art. 629 CP ha previsto una pena minima edittale di 5 anni di reclusione (e 516 euro di multa). Tale pena è, peraltro, il frutto della riforma apportata dall'art. 8 della legge 18.2.1992 n. 172 che, nell'inasprire le sanzioni rispetto alla normativa previgente, aveva di mira soprattutto il grave fenomeno, per lo più collegato alla criminalità organizzata, di cui erano vittime i commercianti, taglieggiati in misura così pesante che il pagamento del "pizzo" spesso determinava il fallimento della loro azienda e la depressione economica di intere aree del territorio nazionale.

E' chiaro che i fatti di estorsione di cui devono rispondere Fabrizio CORONA e Marco BONATO, sebbene connotati da quella odiosità che sembra caratteristica inalienabile di ogni estorsione, non assurgono a tale gravità, sia per il tipo di interessi che colpiscono, sia per l'entità delle somme richieste, soprattutto se considerate in rapporto alle capacità economiche delle vittime.

Principalmente per questo motivo il Tribunale ritiene di concedere agli imputati le attenuanti generiche, che servono, in sostanza, ad adeguare la pena alla concreta gravità dei fatti (che non deve essere scambiata con l'interesse mediatico che gli stessi hanno suscitato).

In secondo luogo, si ritiene il CORONA meritevole delle attenuanti di cui all'art. 62 bis CP per il comportamento processuale. Questo Tribunale, infatti, non è chiamato a giudicare le modalità, spesso volgari, con cui l'imputato si è espresso durante il giudizio, gli atteggiamenti esibizionistici, le intemperanze, l'uso del processo a scopi pubblicitari, ma ciò che, in senso stretto, fa parte della condotta processuale. CORONA non si è sottratto al dibattimento, ha risposto a tutte le domande rivoltegli non solo dalla difesa, ma anche dal Pubblico Ministero e dai giudici, fornendo sì una propria versione dei fatti, ma anche molti dettagli che sono serviti a completare ogni singola vicenda concernente le imputazioni ascrittegli, con informazioni di cui solo lui era a conoscenza e che hanno contribuito ad una conoscenza più approfondita dei fatti. A fronte di alcune minimizzazioni e distorsioni, l'imputato ha ammesso anche circostanze a suo sfavore e ha improntato la sua difesa essenzialmente sulla valutazione giuridica dei fatti (non sulla negazione dei medesimi), ossia sulla domanda fondamentale se determinate condotte siano penalmente rilevanti o meno.

Le stesse argomentazioni valgono a maggior ragione per Marco BONATO: anch'egli si è sottoposto all'esame, ha ammesso le condotte materiali a lui contestate, ha, inoltre, mantenuto un atteggiamento del tutto "sobrio" ed è, altresì, incensurato.

Al BONATO va anche riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 CP per la minima partecipazione che ha avuto nei reati a lui ascritti, sostanziatisi in singoli atti compiuti su richiesta del CORONA, che hanno rappresentato un contributo assai modesto nelle vicende piuttosto articolate di cui ai capi A) e C), peraltro senza che il BONATO vi ricavasse alcun profitto personale.

Non si deve fare alcun giudizio di bilanciamento in relazione alle attenuanti menzionate perché, ritiene il Tribunale, che ai capi A), C) ed E) sia stato contestato il semplice concorso di persone nel reato (con riferimento a CORONA, BONATO e MORA) e non l'aggravante della minaccia commessa "da più persone riunite" di cui al secondo comma dell'art. 629 CP, della quale non si fa alcun cenno nelle imputazioni in parola e che il dibattimento non ha evidenziato nemmeno nei fatti.

Tra i reati di cui sono stati riconosciuti colpevoli gli imputati può ravvisarsi il vincolo della continuazione perché commessi con modalità simili e nell'ambito della medesima attività professionale.

Pena equa si ritiene, pertanto:

- per CORONA quella di anni 3 e mesi 8 di reclusione e 800,00 euro di multa, così calcolata: pena base anni 5 e 600,00 euro per il più grave reato di cui al capo A (l'unico di estorsione consumata tra quelli per i quali vi è condanna), ridotta ad anni 3 e mesi 4 e 400,00 euro per le attenuanti generiche, aumentata ad anni 3 e mesi 6 e 600,00 euro per la continuazione con il capo E) e di un ulteriore mese e di 100,00 euro per ciascuno dei capi B) e C);
- per BONATO quella di anni 2 e mesi 4 di reclusione e 350,00 euro di multa: pena base anni 5 di reclusione e 600,00 euro di multa (per il reato di cui al capo A), ridotta ad anni 3 e mesi 4 e 400,00 euro per le attenuanti di cui all'art. 62 bis CP, ulteriormente ridotta ad anni 2 e mesi 3 e 300,00 euro per l'attenuante di cui all'art. 114 CP, aumentata ad anni 2 e mesi 4 e 350,00 euro per la continuazione con il capo C).

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, per il CORONA, altresì la pena accessoria di cui al dispositivo.

Più sequestri sono stati disposti nel corso delle indagini preliminari:

- quello che ha per oggetto la documentazione e materiale fotografico - informatico della Corona's srl, seguito alla perquisizione in data 16.3.2007 presso l'abitazione di Luca MUCI;
- quello relativo al conto corrente intestato alla medesima società e disposto dal GIP di Milano con decreto del 27.9.2007, fino alla concorrenza della somma di 200.000,00 euro;
- e quello concernente il conto corrente personale dell'imputato, disposto con lo stesso decreto del GIP di Milano, fino alla concorrenza di 12.000,00 euro.

Non risulta che la documentazione e il materiale sopra richiamati riguardino reati già accertati o in corso di accertamento (presso altra autorità giudiziaria) ad eccezione di quelli per cui oggi si è pronunciata condanna. Tutto il materiale deve essere, pertanto, restituito al CORONA, tranne le fotografie riguardanti COCO Francesco, MELANDRI Marco e ADRIANO Leite Ribeiro.

Quanto alle somme depositate sul conto corrente intestato all'agenzia dell'imputato (sul quale sono stati trovati 309.163,09 euro), deve essere accolta la domanda volta alla loro restituzione in favore del fallimento della CORONA's, avanzata dal curatore, al fine di garantire la corretta soddisfazione dei creditori, secondo l'ordine previsto dalla legge fallimentare (cfr in tal senso Cass. S.U. sentenza n. 29951 del 24.5.2004).

Deve, invece, essere mantenuto il sequestro conservativo sulle somme giacenti sul conto intestato personalmente al CORONA (in concreto 9.566,56 euro, che non rientrano nella disponibilità della procedura concorsuale di una società di capitali) e ciò a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese processuali da parte dell'imputato, come previsto dal primo comma dell'art. 316 CPP.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 CPP

DICHIARA

CORONA Fabrizio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A), B), C) ed E), uniti dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e 800,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

DICHIARA

BONATO Marco colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e C), uniti dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, nonché l'attenuante di cui all'art. 114, I comma, CP, lo

CONDANNA

Alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e 350,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 29 CP

DICHIARA

CORONA Fabrizio interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

ORDINA

la restituzione a CORONA Fabrizio di quanto sequestratogli in data 16.3.2007 ad eccezione delle fotografie riguardanti le persone offese COCO Francesco, MELANDRI Marco e ADRIANO Leite Ribeiro.

DISPONE

La revoca del sequestro conservativo disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 27.9.2007 limitatamente al conto corrente n. 28804/94 intestato alla CORONA'S srl presso la Banca Intesa, filiale 20 di Milano in Corso Sempione n. 5 e ordina la restituzione delle somme ivi giacenti al fallimento in persona del curatore avv. Fabrizio PELLEGRINI.

DISPONE

Il mantenimento del sequestro conservativo sulle somme giacenti sul conto corrente n. 6250011642-14 intestato all'imputato CORONA e acceso presso la medesima filiale della Banca Intesa.

Visto l'art. 530 CPP

ASSOLVE


CORONA Fabrizio dai reati a lui ascritti ai capi D), F) e G) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, comma III, CPP

Fissa per il deposito della motivazione della sentenza il termine di giorni 90.

Milano, 10.12.2009

Il Presidente estensore
Dott. Lorella TROVATO



101

